



Dipartimento di Economia e Management

Corso di Laurea Magistrale in

Consulenza Professionale alle Aziende

Tesi di Laurea:

IL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI
NELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Relatore: *Chiar.ma Prof.ssa Lucia Calvosa*

Candidato: Annalisa Mennella

Anno Accademico 2014/2015

A mio fratello

INDICE

Premessa – oggetto di studio.....	4
-----------------------------------	---

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE

1.1. Il dibattito sulla natura giuridica della quota di s.r.l.....	7
1.2. Profili storici della disciplina del trasferimento della quota di s.r.l.....	16
1.3. Riforma delle società di capitali del 2003 e disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.....	27

CAPITOLO II

EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE

2.1. Il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese e l'abrogazione del libro dei soci.....	37
2.2. L'art. 36, comma 1- <i>bis</i> del D.L. n. 122 del 25/6/2008.....	55
2.3. Il conflitto tra più acquirenti.....	63

CAPITOLO III

I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DI QUOTE DI S.R.L.

3.1. La libera trasferibilità delle partecipazioni.....	69
3.1.1. (segue) Il trasferimento <i>mortis causa</i>	80
3.1.2. (segue) Il trasferimento della quota del socio d'opera.....	87
3.1.3. (segue) Il trasferimento della quota del socio munito di particolari diritti.....	91
3.2. I limiti legali e convenzionali.....	96
3.2.1. (segue) Le clausole limitative del trasferimento.....	99
3.2.2. (segue) Il “correttivo” del recesso.....	110

BIBLIOGRAFIA

Indice della dottrina.....	118
Indice della giurisprudenza.....	130
Indice dei documenti.....	132

Premessa – oggetto di studio.

Il lavoro in oggetto si pone come obiettivo quello di illustrare gli elementi fondamentali ed alcuni profili problematici della circolazione giuridica rispetto alla vigente disciplina del trasferimento della partecipazione del socio nella società a responsabilità limitata.

In primo luogo si deve sottolineare che la riforma del diritto societario del 2003 ha fortemente inciso sulla disciplina della s.r.l., segnando una profonda frattura rispetto al passato. D'altra parte, e per converso, rappresenta, in qualche misura, un *ritorno al passato*, collocandosi nel solco dei primi progetti di codice di commercio anteriori al 1942.

Con riguardo alla società a responsabilità limitata sembra, quindi, potersi dire che l'attuale disciplina, caratterizzata da una forte propensione ed apertura verso i modelli personalistici, riprende in qualche misura le norme vigenti prima del codice civile del 1942 ed in particolare, i progetti di riforma nel tempo succedutisi dalla fine dell'Ottocento sino agli anni Venti del secolo scorso.

Il codice di commercio "Albertino" del 1842 riconosceva soltanto tre specie di società commerciali (*la società in nome collettivo, l'accomandita e l'anonima*), e successivamente si è passati alla *società per quote* del nuovo codice di commercio del 1882, concettualmente distinta dalla società per azioni.

Con tale modello si sono iniziati a delineare i tratti della società a responsabilità limitata, attraverso l'introduzione di elementi personalistici (quali la possibilità di rendere intrasferibili le partecipazioni sociali) che vincolavano i rapporti con la società attraverso la persona dei singoli soci¹.

Se i progetti di codice di commercio degli anni Venti avevano avvicinato la s.r.l. ad una società di tipo personalistico, la disciplina contenuta nel codice del 1942 l'ha

¹ Sulla base di tale tipo societario, anche grazie all'influenza esercitata dai modelli inglese della *limited company* e tedesco della *GmbH*, a partire dai primi del Novecento sono andate diffondendosi le c.d. "piccole anonime", costituite tra pochi soci e spesso ridotte dopo un breve periodo di tempo ad un unico socio, dotate di un esiguo capitale, con una parvenza di assemblea, amministratori e sindaci; società quali gli amministratori, prevalentemente soci, erano garantiti da una sorta di semi-inamovibilità e le quote risultavano incedibili, sì da imprimere alla struttura societaria un carattere personale.

resa più affine, invece, alla società per azioni, le cui norme venivano in buona parte richiamate *per relationem*².

Possiamo affermare a questo punto, che il legislatore del 1942 ha iniziato a considerare e disciplinare il modello societario della s.r.l. in modo residuale, o meglio, come una *sorella minore* della società per azioni, a questa rassomigliante come si addice ad una sorella, e da questa distinta fundamentalmente per due aspetti: per il differente importo del capitale minimo necessario per la costituzione della società, e per la differente caratterizzazione della partecipazione sociale per la quale le quote non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Inoltre, in merito all'analisi dell'attuale disciplina della circolazione delle quote di società a responsabilità limitata si deve dire che è oggi *incentrata*, come soluzione di continuità rispetto alla normativa originaria, sul principio della libera trasferibilità delle partecipazioni sociali³ sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte (art. 2469, comma 1°, c.c.).

Questa scelta legislativa viene poi però “rinnegata” dalla realtà, stante l'ampio ricorso a clausole limitative della trasferibilità delle partecipazioni sociali.

La diffusione di tali pattuizioni che mirano a limitare, o addirittura anche ad impedire, la cessione delle quote, si giustifica in ragione delle diverse esigenze che proprio il modello societario della s.r.l. è destinato a soddisfare rispetto al tipo della società per azioni. La società a responsabilità limitata si presta ad essere prescelta per iniziative economiche che fanno capo ad una cerchia ridotta di soggetti. Solitamente si tratta di imprese familiari che preferiscono avvalersi di tale forma societaria in ragione della sua impronta personalistica.

Di seguito, si analizzeranno i profili storici che hanno accompagnato la nascita del modello societario a responsabilità limitata, soprattutto con riferimento alla circolazione delle partecipazioni sociali, successivamente si prenderanno in

² v. G. COTTINO, *Diritto societario*, Padova, 2006, p. 597 ss.

³ In verità si deve precisare che i primi progetti della società a garanzia limitata avevano accolto la regola della prelazione in favore dei soci, quale posizione intermedia tra il sistema della libertà di trasferimento (di matrice tedesca ed austriaca) e quello della cessione subordinata al consenso della società.

considerazione le problematiche tutt'ora aperte in merito al trasferimento delle partecipazioni sociali restringendo il campo di indagine, e limitandosi ai profili relativi alle modalità attraverso le quali il cessionario consegue la titolarità della partecipazione, esaminate alla luce delle diverse tesi che si sono susseguite nel tempo circa la natura giuridica della quota, al procedimento attraverso il quale si realizza concretamente il trasferimento e quindi alle formalità pubblicitarie cui tale trasferimento è soggetto ed in ultimo alle limitazioni legali e convenzionali alla circolazione della quota.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

SOMMARIO: 1.1. Il dibattito sulla natura giuridica della partecipazione. – 1.2. Profili storici della disciplina del trasferimento della quota di s.r.l. – 1.3. Riforma delle società di capitali del 2003 e disciplina del trasferimento di quota.

1.1. Il dibattito sulla natura giuridica della partecipazione.

La disciplina della circolazione delle quote di s.r.l. è stata analizzata dalla dottrina giuridica a partire dal preliminare inquadramento della natura giuridica della partecipazione sociale, dalla quale poter ricavare indicazioni utili ai fini della ricostruzione del regime applicabile al trasferimento⁴.

In concreto, alla partecipazione sociale sono state attribuite, nel corso del tempo, diverse qualificazioni.

Alle volte è stata considerata come *diritto sui generis* dato dalla somma di tutte le situazioni soggettive del socio verso la società, o meglio, è stato definito che “le situazioni patrimoniali del socio non si riducono ad interessi legittimi od indirettamente protetti, ma hanno natura di diritto soggettivo”⁵.

⁴ In merito alla natura della partecipazione si ritiene opportuno fare rinvio principalmente a due testi: G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, Milano, 1965 e M. MAUGERI, *Partecipazione sociale e attività di impresa. Profili ricostruttivi*, Milano, 2008.

In particolare, i diversi autori si sono interrogati sul tema della natura della partecipazione in una prospettiva volta ad approfondire il concetto di “valore” della partecipazione sociale non quale contenuto di un “diritto”, ma come termine di riferimento dell’interesse alla realizzazione della “redditività” della partecipazione stessa.

⁵ v. G.C.M. RIVOLTA, *La partecipazione sociale*, cit., p. 165.

Secondo tale tesi, il socio non è investito di tanti distinti diritti patrimoniali (diritto agli utili, all'opzione, alla liquidazione, ecc.), ma anzi, il diritto soggettivo di cui il socio sarebbe titolare consisterebbe in un “unico diritto patrimoniale concretamente riferito alla distribuzione proporzionale dei proventi sociali di qualsiasi tipo (e quindi anche diversi dagli utili)”⁶. Possiamo quindi definire che, in base a tale impostazione, “la partecipazione consisterebbe in una posizione contrattuale complessa, il cui contenuto sarebbe costituito dal diritto patrimoniale e da tutte le altre posizioni soggettive di cui il socio è titolare, vale a dire da quelle organiche ed amministrative a quelle passive.”⁷

Analizzando le critiche di tale tesi esclusivamente dal punto di vista di ciò che interessa in questo elaborato, e cioè la ricostruzione del trasferimento della quota, possiamo affermare che mentre si riconosce che “le vicende circolatorie delle quote sociali hanno per oggetto immediato e diretto il diritto patrimoniale del socio ed estendono i loro effetti traslativi alle altre situazioni soggettive in virtù della connessione strumentale di queste con il primo, non si individuano quali siano gli effettivi corollari applicativi che ne possono trarre né le conseguenze giuridiche che ne derivano sul piano delle modalità circolatorie”⁸.

Tutto ciò crea inadeguatezza ai fini, soprattutto, dei problemi inerenti alla circolazione della partecipazione⁹.

Proseguendo con l'analisi in merito alla natura della quota dobbiamo precisare che altre volte la partecipazione sociale è stata considerata come una posizione

⁶ v. G.C.M. RIVOLTA, *op. cit.*, p. 191.

⁷ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 10.

⁸ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 13.

⁹ Da parte di un'opinione dottrinale si evidenzia come quest'ultima riscontri che al di là dell'inadeguatezza dell'impostazione, la tesi della partecipazione sociale come *diritto sui generis* appare «di scarsa utilità ai fini della soluzione dei problemi inerenti alla circolazione della quota»: una tesi sulla “natura giuridica della partecipazione” che la classifica in una categoria giuridica estranea alla sistematica tradizionale (nonché a quella del codice civile), risulta di poco ausilio nell'applicazione del significato teorico.

Inoltre, dal punto di vista pratico, la considerazione della partecipazione come *diritto sui generis* è poco funzionale alla soluzione dei problemi relativi alla circolazione e agli eventuali conflitti tra più acquirenti di diritti incompatibili sulla medesima quota: riguarderebbe la determinazione di una categoria di diritti a sé stante con una parziale applicazione, attraverso una complessa interpretazione analogica, delle norme che regolano la circolazione dei diritti o dei beni. Cfr. P. REVIGLIONE, *op. cit.*, p. 15.

contrattuale, il cui trasferimento va qualificato in termini di *cessione del contratto* così come delineata e disciplinata dagli artt. 1406 e segg. del codice civile.

A favore di tale tesi si sono espressi diversi autori in passato¹⁰, portando la dottrina a ritenere che la partecipazione sociale si risolva nella titolarità dei rapporti che scaturiscono dal contratto di società, vale a dire di tutti i diritti, poteri, interessi ed obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, da tale contratto.

In realtà, le differenze tra la disciplina del trasferimento della partecipazione di s.r.l. e la cessione di contratto sono molteplici.

La prima, e forse la più sostanziale differenza che si pone fa riferimento al fatto che la cessione contrattuale prevede il consenso del contraente ceduto, mentre la cessione delle partecipazioni prescinde da tale consenso, essendo sufficiente la mera volontà dispositiva dell'alienante e dell'acquirente.

I sostenitori della tesi che accomuna la natura della partecipazione ad una posizione contrattuale rispondono a tale problematica affermando che in realtà, seppur considerato come presunto, il consenso di tutti i soci si dovrebbe individuare nel momento della conclusione del contratto di società¹¹. Presunzione questa che però, non può essere considerata pacifica poiché il consenso per la cessione del contratto è un elemento essenziale ed imprescindibile, mentre nella cessione della partecipazione verrebbe considerata come una mera semplificazione del mezzo attraverso cui si

¹⁰ v., tra gli altri, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo II, Padova, 1991, p. 442; L.F. PAOLUCCI, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, vol. 17, p. 274.

¹¹ «Più precisamente si sarebbe introdotta una presunzione legale, legata al fatto che tutti i soci al momento della conclusione del contratto di società, abbiano manifestato il proprio consenso al trasferimento del rapporto sociale che ciascuno di essi intenda, successivamente, porre in essere; correlativamente, l'introduzione nello statuto di una clausola di intrasferibilità assoluta della quota verrebbe configurata come diniego del contraente ceduto alla sostituzione di un soggetto all'altro quale titolare dei rapporti in corso, impedendo, al pari di quanto normalmente avviene nei contratti, la cessione stessa; e viene quindi ritenuta idonea a rimuovere quella presunzione di consenso del ceduto sancendo la normale trasferibilità della quota. Contrariamente, sembra lecito sottolineare che l'orientamento prevalente considera il consenso prestato dal contraente ceduto come assunzione di carattere costitutivo e pertanto la cessione del contratto deve essere configurata come fattispecie trilaterale e non come la prospettiva minoritaria ha definito, e cioè che il consenso del contraente ceduto alla conclusione del contratto è "accettazione della cessione dei crediti."»

Pertanto la superfluità del consenso del contraente ceduto, nell'ipotesi della cessione della quota, non può essere interpretata come una semplificazione del mezzo, attraverso cui si realizza la cessione della posizione contrattuale, ma piuttosto come indice del fatto che il trasferimento della quota è una fattispecie strutturalmente diversa dalla figura della cessione del contratto così come disciplinata dagli artt. 1406 e ss. v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 22.

realizza la cessione; fattispecie che determina una sostanziale diversità di tipologia tra cessione del contratto e cessione della partecipazione.

Si deve inoltre dire che nel contratto associativo di società di capitali, costituendo una nuova entità (la società), diventa difficile determinare il contraente ceduto che possa manifestare il proprio consenso; non si possono considerare contraenti ceduti né i soci originari (*le parti contraenti*), in quanto ci si troverebbe di fronte a soggetti diversi che manifesterebbero il proprio consenso (anticipato) alla cessione; né la società, in quanto quest'ultima non è parte (formale o sostanziale) del contratto, ma nasce conseguentemente per effetto del contratto stesso¹².

L'opinione ormai prevalente negando la similitudine tra trasferimento delle partecipazioni e cessione del contratto si sostanzia in un'altra differenza, questa volta sotto il profilo funzionale.

In merito a quest'ultimo significato si è posto il problema del rapporto fra la disciplina dei *contratti a prestazioni corrispettive ineseguiti* ai sensi degli artt. 1406-1410 c.c., e la disciplina legale stabilita negli attuali artt. 2468-2472 c.c.; tale tesi pone il problema di evidenziare che i principi che reggono l'organizzazione del contratto associativo sono diversi dai rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive.

La disciplina relativa alla cessione di una posizione contrattuale che trae origine da un contratto di scambio, ovvero da un contratto caratterizzato da diritti-obblighi, è necessariamente caratterizzata dall'esigenza di salvaguardare la sfera patrimoniale del contraente ceduto dal rischio di una mancata realizzazione della prestazione che rappresenta l'oggetto dell'obbligo a carico del cedente e, in coerenza con tale esigenza, il perfezionamento della cessione del contratto viene subordinato al consenso della parte ceduta.

Nel contratto associativo (e, in particolar modo, in quello cui consegue la nascita della società come persona giuridica) la posizione giuridica che si crea in capo

¹² v. P. REVIGLIONE, *op. cit.*, p. 27. Mentre parte della dottrina ritiene che, con la nascita della società, nasca un'entità personificata e che il rapporto sociale sia solamente tra singolo socio e società (concetto presente soprattutto in Germania), altra parte considera il rapporto sociale sempre, nella sostanza, un rapporto tra soci (G.C. Rivolta e A. Gambino), altra dottrina invece, considera il rapporto socio e società affiancato dai rapporti tra soci (sempre in Germania, per esempio Schmidt).

alle parti contraenti, per quanto idonea a ricomprendere anche rapporti riconducibili allo schema diritto-obbligo, è costituita, essenzialmente, da una situazione di legittimazione ad agire nell'ambito dell'organizzazione societaria¹³. Sostanzialmente, tale differenza è da ricondursi al fatto che l'opinione del legislatore di tutelare le parti del contratto associativo “non è in funzione delle altre parti contraenti, ma in funzione della loro legittimazione ad influire sulla organizzazione del centro di imputazione dell'attività comune, e cioè la società”¹⁴.

In riferimento, ancora una volta, al profilo dei consensi si dovrebbe ritenere che il soggetto che manifesta il proprio consenso alla cessione di quote sia diverso dal soggetto al quale verrà notificata la cessione della quota e nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti. A sostegno di tale pensiero diversi autori¹⁵ hanno ritenuto che in realtà la nascita di una nuova persona giuridica, come la società, incorpora la volontà di tutti i soci, anche ad esempio a trasferire le quote, e che quindi i rapporti si vanno a definire tra il socio e il gruppo¹⁶.

Su tale punto è possibile evidenziare una chiara obiezione. Seppur con la costituzione di una nuova società, i rapporti che si realizzano sono “tra” i soci, e non tra socio e organizzazione societaria¹⁷. Inoltre la disciplina della cessione (artt. 1406 e segg.) si porrebbe in palese contrasto con l'art. 2469 c.c., in quanto comporterebbe la notifica a tutti i soci o l'accettazione di essi del trasferimento¹⁸. Mal si concilierebbe poi, anche l'art. 2471 c.c. riguardante l'espropriazione della partecipazione considerandola come mera posizione contrattuale, in quanto in tal caso comporterebbe il trasferimento non solo delle situazioni giuridiche attive, ma anche ed in modo del

¹³ Si vedano, a tal proposito, P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 26; L. FARENGA, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, p. 102.

¹⁴ v. L. FARENGA, *op. cit.*, p. 109.

¹⁵ v., tra gli altri, G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, Bologna, 1971, p. 103.

¹⁶ Tali autori sostengono che il problema potrebbe essere risolto riconoscendo comunque che si estendono al trasferimento della partecipazione sociale i medesimi principi codicistici della cessione del contratto: ad esempio, mediante l'istituzione di un parallelo tra la funzione della notificazione della cessione al contraente ceduto, ai sensi dell'articolo 1407 primo comma, c.c., e quella dell'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

¹⁷ In Italia, prendendo esempio dalla dottrina tedesca, la maggioranza della dottrina ha sostenuto che il rapporto sociale è sempre, nella sostanza, un rapporto tra soci.

¹⁸ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 29. Invece, in caso di trasferimento, ai sensi dell'art. 2469 c.c., fatte salve eventuali clausole espresse di gradimento, non è prevista l'accettazione o il consenso dei soci e/o della società.

tutto singolare, di quelle passive. Inoltre, l'art. 2472 c.c. già prevede la disciplina dell'inadempimento da parte del cessionario, dell'obbligo di versare i conferimenti già sottoscritti e contrasta con la previsione dell'art. 1408 c.c.

Altre volte la partecipazione è stata inquadrata come *status*, come diritto di credito, come aspettativa, situazione di comunione o come universalità di diritto.

Proseguendo con l'analisi si deve dire che a partire dal 1993 il trasferimento delle partecipazioni è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e quindi da qui è lecito chiedersi se tale circostanza possa aver delineato e delinea la partecipazione come bene mobile registrato¹⁹. Allo stesso modo dovremmo chiederci se la *problematica* della partecipazione sia risolta dall'inciso del 3° comma dell'articolo 2470 c.c. che regola il conflitto tra diversi acquirenti della stessa partecipazione sociale in base alla priorità dell'iscrizione in buona fede nel registro delle imprese²⁰.

La teoria predominante e anche quella più recente è la c.d. "teoria dei beni". In particolare si tende a configurare la partecipazione come entità oggettivamente autonoma ascrivibile alla categoria di beni, ed in particolare ai beni mobili.

Tale tesi, che fu già fortemente sostenuta negli anni '50 non soltanto dalla dottrina²¹ ma ripresa anche dalla giurisprudenza di legittimità, fa riferimento al fatto che la partecipazione misura la percentuale attraverso la quale il socio partecipa all'attività della società, e costituisce quindi un oggetto di diritto assoluto con caratteristiche patrimoniali; in particolare si definisce la partecipazione come bene "che importa per il titolare una complessa situazione giuridica da cui possono derivare anche diritti di credito verso la società"²².

In merito a ciò, la problematica più consistente, e sollevata da diversi autori contrari a tale teoria, riguarda la circostanza se la partecipazione sia suscettibile di

¹⁹ Tesi accolta in giurisprudenza, tra le altre, da Trib. Milano, 4 aprile 2001 e da Trib. Alessandria, 27 gennaio 2010.

²⁰ È pacifico, adesso, che il socio ha un potere di disposizione sulla propria partecipazione; tale potere di disposizione consente di ricondurre ad unitarietà ed oggettivazione della partecipazione sociale stessa. In ogni caso, in considerazione proprio dell'unitarietà ed oggettivazione della quota, si possono ormai ritenere superate le proposte interpretative che configurano la partecipazione quale diritto di credito, quale posizione contrattuale o quale *status*; nonché quella più recente quale bene mobile registrato.

²¹ v. B. BIONDI, *Osservazioni circa la natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1957, p. 543.

²² v. B. BIONDI, *op. cit.*, p. 549.

possesso pur non avendo una consistenza materiale; se, cioè, il socio iscritto nel libro dei soci, che regolarmente esercita i propri diritti amministrativi e percepisce i dividendi e dunque gode della sua partecipazione, possa dirsi anche nel possesso della medesima.

Prima di tutto si deve affermare che quando si fa riferimento alla partecipazione assimilandola ad un bene materiale, dimentichiamo che essa è priva di qualsiasi consistenza materiale e che, a differenza dell'azione, non rappresenta un'entità tangibile ed assimilabile ad un bene materiale²³.

Coloro che hanno sostenuto tale tesi hanno, quindi, poi introdotto l'idea della partecipazione come "bene mobile immateriale" facendo riferimento alla soluzione più recente, che da circa un decennio sta alla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione²⁴. Tale soluzione si afferma perché si attribuisce la qualificazione di "bene" al complesso dei poteri e dei corrispondenti doveri attribuiti al socio dalla disciplina dell'organizzazione societaria, e allora si apre la via alla fattispecie dell'art. 812 c.c. intitolato "distinzione dei beni".

Una volta escluso che la partecipazione sociale possa rientrare fra i beni immobili per natura o per destinazione²⁵, la sua collocazione nella teoria dei beni viene a dipendere dall'ultimo comma dell'art. 812 c.c., il quale afferma che "sono mobili tutti gli altri beni".

²³ v. F. GALGANO, *Diritto Commerciale. Le Società*, Bologna, 1996. «A differenza di quanto accade nella società per azioni [...] qui la qualità di socio non è incorporata in un titolo di credito, idoneo a farla circolare come cosa mobile; e tuttavia si è nel corso del tempo sviluppato ed ha finito con l'imporsi un processo di reificazione della quota di società a responsabilità limitata, in virtù del quale la quota ha finito con l'essere considerata, essa stessa, una cosa e, in particolare, un bene mobile.»

²⁴ Cfr. Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Giur. it.*, 2000, p. 2309, ad avviso della quale "la quota è un'entità oggettiva che ha un suo valore economico, che normalmente può formare oggetto di scambio e che quindi può essere considerata un bene e più precisamente un bene immateriale."

²⁵ v. distinzione dei beni immobili ai sensi dell'art. 812 c.c.

"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni."

Se poi si intende per “bene immateriale” un’ «entità priva di qualunque consistenza materiale, che esiste soltanto sul piano della realtà giuridica»²⁶ ecco che la quota altro non è che un bene che, in quanto non incorporato in un documento, ha necessariamente carattere immateriale.

Non possiamo certo dire che tale interpretazione sia vuota nel contenuto, anzi «essa ha consentito di risolvere definitivamente, seppure con argomentazione dal sapore un poco formalista, molti problemi che in passato hanno affannato i giudici dei procedimenti cautelari»²⁷; ma le problematiche aperte sono molteplici. Prima di tutto il principio secondo il quale la partecipazione sociale è concetto giuridico di carattere ambiguo poiché viene utilizzato per definire, non un oggetto unico, ma una pluralità di oggetti (vedi l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che la partecipazione incorpora); secondo, perché esiste un problema pratico: le norme del codice civile che regolano i conflitti che sorgono per pegno, pignoramento e vendita forzata non trattano della “partecipazione sociale” ma di beni, beni mobili iscritti in pubblici registri, immobili, crediti, beni [o cose] mobili, diritti diversi dai crediti, e che quindi non è possibile adottare tale soluzione come fonte, ma è necessario che la adattabilità della soluzione alla questione specifica venga ricontrollata ogni volta.

Ciò nonostante, prevale anche nella giurisprudenza la qualificazione della partecipazione in s.r.l. quale bene immateriale²⁸.

A proposito della “immaterialità” è necessario sottolineare che non è possibile considerare la partecipazione sociale come bene immateriale in senso tecnico, poiché non possiede il requisito della riproducibilità, e quindi non realizza un apporto creativo né offre un godimento potenzialmente plurimo; la partecipazione sociale può considerarsi bene immateriale in senso lato, e quindi come entità priva di corporalità,

²⁶ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 68.

²⁷ v. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008, p. 93 ss.

²⁸ Così Cass. 6957/2000, cit.: «la quota di s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 cc, di talché ad essa possono applicarsi, ai sensi dell’art. 813 cc, le disposizioni concernenti i beni mobili e specificamente la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene.»

cui si applicano le disposizioni concernenti i beni mobili non iscritti in un pubblico registro ai sensi dell'art. 813 c.c.

1.2. Profili storici della disciplina del trasferimento della quota di s.r.l.

Come già anticipato anche nella premessa, è necessario a questo punto ed in questa sede analizzare i profili storici del trasferimento di partecipazioni per poter evidenziare quali sono le ragioni della pubblicità del trasferimento della quota in relazione anche, e soprattutto, alla connotazione del modello societario s.r.l.

Si deve dire che la disciplina del trasferimento delle quote ha subito diverse modifiche nel corso del tempo a causa delle trasformazioni che caratterizzano il modello organizzativo.

Nel passato²⁹, il trasferimento risultava totalmente indifferente alla conoscibilità della cessione da parte dei terzi e rilevava esclusivamente ai fini dell'organizzazione. Si pensava che i terzi non avessero necessità di conoscere la compagine sociale poiché vi era la mancata previsione di quei poteri di gestione dell'impresa da parte dei soci.

Ciò nonostante, le ragioni che hanno accompagnato i progetti di riforma in merito al trasferimento della quota fanno capo all'interesse a conoscere l'identità dei soci da parte dei terzi. Interesse, questo, che veniva, inoltre, ravvisato come esigenza ad impedire manovre speculative sulle quote e di garantire la massima trasparenza nella loro circolazione³⁰; un'esigenza, quest'ultima, che ha sempre accompagnato la società a responsabilità limitata sin dalle sue origini ed un'esigenza nella quale si era individuato uno degli elementi distintivi della s.r.l. rispetto alla società anonima per quote.

In particolare è opportuno procedere prendendo in considerazione il trasferimento della quota nella *società anonima per quote* di cui al codice di commercio dell'800 fino ad arrivare alla disciplina attuale presente nell'art. 2469 c.c.

La società anonima per quote nasce come peculiare opportunità per le società anonime di costituire una società caratterizzata dalla circostanza per cui «ciascun socio non è obbligato che per la sua quota»³¹ e possiamo ben dire che non ha mai avuto grande diffusione, al punto che c'è anche chi ha dubitato che si potesse considerare

²⁹ v. Art. 2479 cod. civ. nella sua precedente formulazione.

³⁰ v. l. 12 agosto 1993, n. 310: «legge Mancino».

³¹ Articolo 76 n. 3 del codice di commercio del 1882.

come l'anticipo della attuale società a responsabilità limitata. Ciò nonostante, appare utile accennare al dibattito dottrinale che ne ha accompagnato la nascita poiché in questo si ravvisano i primi riferimenti al concetto di quota sotto il profilo della sua trasferibilità.

L'allora codice di commercio aveva previsto la società anonima per quote come possibile modello societario, ma non era intervenuto a disciplinarlo e delinearlo. Non esistevano nozioni sulle modalità di organizzazione, né sul funzionamento e tanto meno sulle modalità di circolazione della quota sociale. L'unico accenno che veniva fatto era l'art. 140 cod. comm. che stabiliva che *il libro dei soci deve contenere, tra l'altro, le dichiarazioni di cessione delle quote secondo le disposizioni dell'articolo 169.*

Per quel che concerne le modalità circolatorie delle quote della società anonima per quote si precisa che la parte dell'articolo sopra citato, legato al silenzio del legislatore, fu interpretato in tre diversi modi. Da un lato c'era chi sosteneva che la quota dovesse considerarsi intrasmissibile, sul presupposto che la sopra citata disposizione del codice di commercio si riferisse al solo caso in cui la libera circolazione della quota fosse stata espressamente stabilita nell'atto costitutivo³². L'orientamento maggioritario sosteneva invece che tale silenzio si dovesse interpretare nel senso della libera trasmissibilità della quota, facendo perno sia sullo stesso articolo 140 del codice del commercio sia sulla mancanza di un qualsiasi riferimento che potesse prevedere l'inalienabilità della quota. Il terzo profilo di interpretazione prendeva in considerazione la quota come liberamente trasferibile e si interrogava sulle modalità attraverso le quali la partecipazione stessa poteva essere ceduta, data la sostanziale differenza rispetto alle azioni³³.

³² Cfr. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 73.

³³ In questo caso si evidenzia l'elemento distintivo tra azione e quota considerando appunto che quest'ultima non è incorporata in un titolo di credito.

Secondo tale corrente di pensiero il modo di circolazione della azione, dotato dei caratteri della facilità e della rapidità, conseguenti alla natura del titolo di credito, non avrebbe potuto essere esteso all'anonima per quote, il cui tratto caratterizzante andava individuato nel ristretto numero dei soci e quindi nella rilevanza personale dei soci medesimi. v. F. CARNELUTTI, *Sulla distinzione tra quote ed azioni delle società commerciali* in *Riv. dir. comm.*, 1915, II, p. 320.

Tale opinione partiva dal presupposto che la cessione delle quote, così come nelle società di persone, potesse avvenire esclusivamente mediante un mutamento dell'atto costitutivo, secondo quindi il procedimento proprio delle modifiche statutarie ed in conformità degli adempimenti pubblicitari destinati a rendere noti ai terzi le modificazioni intervenute nell'assetto societario³⁴.

Il suddetto dibattito portava con sé la necessità di definire meglio la natura e le caratteristiche della società anonima per quote e quindi si innalzavano a tal proposito tutti i dubbi in merito alla stessa possibilità di considerare tale figura come un tipo societario autonomo.

A tal riguardo si deve ritenere che il grande contributo fu dato negli anni Venti del secolo scorso quando si andò diffondendo, grazie all'esperienza tedesca ed austriaca³⁵, la convinzione circa l'opportunità di trasformare la società anonima per quote in un tipo societario autonomo, dotato di caratteristiche proprie.

In merito a tale possibile trasformazione prima ancora dell'intervento del progetto Vivante (1922), la dottrina subì una separazione; in un primo momento vi fu chi propose di conservare l'istituto della società anonima per quote e di riformare esclusivamente la disciplina allo scopo di favorirne la diffusione³⁶, successivamente, e per la maggior parte della dottrina, si percepì invece, l'esigenza di istituire un nuovo tipo di società a responsabilità limitata, modellato sulla disciplina tedesca ed austriaca. È su quest'ultima onda che nacque *la società a garanzia limitata*, disegno di legge proposto da Cesare Vivante, giurista italiano, che prendendo spunto dai modelli societari tedeschi pensò di progettare un tipo societario che riflettesse molto l'elemento personalistico prevedendo un limite massimo di soci e richiamando diversi

³⁴ Nel precedente codice di commercio del 1882, la c.d. "anonima per quote" contemplava il trasferimento di queste ultime mediante dichiarazioni di cessione iscritte nel libro dei soci.

³⁵ Come già citato, la "*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*", in sigla *GmbH*, (traducibile come "società a garanzia limitata") è un tipo di *persona giuridica* che venne introdotta nell'impero austro-ungarico con la legge del 6 marzo 1906 mentre in Germania, già esisteva, poiché fu creata nel 1892.

³⁶ "Qualora si fossero semplificate le formalità di pubblicazione e diminuite le spese e le tasse e si fosse lasciata una maggiore libertà alle pattuizioni del contratto costitutivo, si sarebbero ottenuti tutti i vantaggi, evitando almeno in parte i pericoli di questa forma di società a responsabilità limitata." v. A. SCIALOJA, *Sull'ammissibilità di nuove forme di s.r.l.*, in *Atti del primo congresso nazionale delle società anonime*, Torino, 1911, p.218.

istituti propri delle società di persone; cioè, sostanzialmente, tale progetto prevedeva l'istituzione di un modello societario autonomo.

Sotto il profilo che qui ci interessa si deve precisare che il progetto Vivante, prevedeva l'attribuzione a ciascun socio di un diritto di prelazione, salva la possibilità di stabilire diversamente in sede statutaria e poi, disciplinava le formalità con cui avrebbe dovuto uniformarsi il trasferimento della quota³⁷.

Due punti stavano alla base della forma di pubblicità per il trasferimento di quote di tale progetto: la previsione dell'atto di trasferimento come atto pubblico, ed il mutamento della persona del socio come modifica statutaria.

Il principio alla base dell'ultimo citato intervento era il concetto per cui la trasparenza nella circolazione della quota costituisse un connotato essenziale per quel tipo di società. Ed è proprio da questa idea che si va a delineare il secondo progetto di riforma del codice di commercio elaborato nel 1925 dalla commissione presieduta da D'Amelio.

L'art. 149 del codice di commercio stabiliva che *«salvo disposizioni contrarie dell'atto costitutivo, le quote sono trasferibili mediante atto pubblico, con diritto di preferenza, a parità di condizioni, a favore degli altri soci; il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci ed è soggetto all'iscrizione nel registro di commercio.»*³⁸

Era quindi una disciplina assimilabile a quella del progetto Vivante.

Una più sostanziale modifica alla previsione di tale istituto è da ricondursi al progetto di riforma del codice di commercio elaborato dalla commissione presieduta da Asquini nel 1940.

³⁷ «La circolazione delle quote della *società a garanzia limitata*, nel Progetto di riforma del codice di commercio del 1922, era connotata dalla derogabilità statutaria della prelazione agli altri soci: tale scelta era il frutto di un compromesso tra chi voleva chiudere la compagine sociale e chi, viceversa, recepiva dal modello tedesco il principio della libera trasferibilità. Al modello tedesco era ispirata la previsione dell'atto pubblico per il trasferimento, mentre dal solo modello austriaco derivava la previsione dell'iscrizione del trasferimento in un libro dei soci ispezionabile dal pubblico.» v. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 38.

³⁸ Il secondo Progetto di riforma del codice di commercio manteneva le regole di prelazione dell'atto pubblico, precisando che il trasferimento delle quote aveva effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci e che era soggetto a iscrizione nel registro di commercio; la facoltà di ispezione del libro dei soci veniva ristretta ai soci e ai creditori della società. Cfr. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 75 ss.

Il progetto di Asquini è stato valutato dalla dottrina maggioritaria come sostanziale regresso dell'istituto della società a responsabilità limitata verso il modello societario azionario.

In particolare, il progetto era nei contenuti in gran parte analogo ai due progetti precedenti, se non che veniva eliminato il diritto di prelazione legale a favore dei soci, per quanto riguarda la libera trasferibilità delle quote³⁹, e si prevedevano dei nuovi tratti che caratterizzavano la particolarità del modello societario in questione sotto il profilo delle quote; ad esempio in caso di insolvenza ogni socio avrebbe dovuto rispondere per le obbligazioni sociali per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.

Nonostante gli ultimi elementi di novità citati (la necessità dell'atto pubblico, della pubblicità dichiarativa conseguente all'iscrizione, eliminazione del diritto di prelazione) anche quest'ultimo Progetto rimaneva conforme all'orientamento secondo cui il trasferimento della quota avrebbe dovuto essere ricondotto nell'ambito delle modificazioni statutarie.

L'intero contenuto del Progetto Asquini fu riprodotto in sede dei lavori per la redazione di un unico codice, che incorporasse codice civile e codice del commercio.

Siamo nel 1942 quando nasce la società a responsabilità limitata e quando viene a cadere il principio secondo cui l'iscrizione del trasferimento della quota debba avvenire nel registro di commercio. L'art. 2479 del codice civile del 1942 dopo aver previsto la libera trasferibilità delle quote, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, si limita a stabilire che *il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione del libro dei soci, e che tale iscrizione può aver luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso l'esibizione del titolo da cui*

³⁹ Il Progetto del 1940 subì quindi, due diverse modifiche sotto il profilo della circolazione delle quote: da un lato l'abolizione del diritto di prelazione legale a favore dei soci, e dall'altro l'introduzione di una modifica riguardante appunto la trasferibilità della quota. Mentre nei progetti precedenti la forma dell'atto pubblico era chiaramente prevista per la validità dell'atto di trasferimento, nel Progetto Asquini la redazione dell'atto in forma pubblica sembrava essere richiesta esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel Registro di commercio e quindi ai fini del conseguimento di quell'opponibilità che l'articolo 290 del Progetto ricollegava alle modificazioni statutarie regolarmente iscritte.

*risulta il trasferimento ovvero mediante dichiarazione nel libro dei soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da un amministratore.*⁴⁰

Dalla lettura del sopra citato articolo si può ben evidenziare che il legislatore adotta una scelta importante: rinunciare ad uno strumento idoneo ad assicurare pubblicità e trasparenza alle vicende circolatorie della quota di s.r.l., attraverso l'eliminazione dell'iscrizione del trasferimento della quota nel registro delle imprese e di optare quindi, per un regime di totale irrilevanza dei mutamenti della compagine sociale rispetto ai terzi.

Nessuna disposizione espressa regolava poi, la forma del «titolo da cui risulta il trasferimento». Se ne deduceva che la forma del trasferimento era libera o, meglio, «quella prescritta per il negozio causale che lo realizza»⁴¹.

La tesi che il titolo dovesse risultare unicamente da atti pubblici veniva respinta dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria, la quale si contentava anche di un titolo dal quale non risultasse la causa del trasferimento, fino ad ammettere la possibilità della “cessione in bianco”, mediante la redazione, da parte del socio, di un documento destinato ad essere riempito col nome di un futuro successivo compratore.

Si deve dire che il sistema codicistico del 1942 consentiva il trasferimento informale: la documentazione scritta della compravendita di partecipazioni poteva mancare del tutto se l'iscrizione nel libro dei soci veniva richiesta agli amministratori congiuntamente dalle parti dell'alienazione, o anche solo dalla parte alienante⁴².

Tutto ciò è stato nel passato “giustificato” da diversi autori⁴³ che hanno affermato la coerenza del codice civile laddove trascura di «predisporre strumenti

⁴⁰ Si deve sottolineare come i lavori per la redazione del codice civile presero il via all'indomani della prima guerra mondiale, ed il testo, entrato in vigore nel 1942, è il risultato del lavoro di una serie di commissioni e sottocommissioni. La stesura definitiva del codice civile in oggetto è stata quindi anticipata da molteplici bozze di lavoro; nella prima bozza addirittura si legge che *Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento della iscrizione nel libro dei soci e deve essere iscritto nel registro di commercio per gli effetti di cui all'articolo 320*. Cfr. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit.

⁴¹ v. G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, Milano, 1982, p. 215.

⁴² v. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Notaio sicurezza giuridica sviluppo economico*, Roma, 2007, 18: «prima della riforma del 1993... non vi era certezza sulla volontà, sulla provenienza delle dichiarazioni di parte, sui flussi finanziari connessi con il trasferimento; non vi era responsabilità fiscale. In molti casi erano emerse cessioni di quote datate pochi giorni prima della morte dell'imprenditore che poi venivano contestate dagli eredi o dal Fisco e diventavano quindi oggetto di lunghi contenziosi, bloccando di fatto l'attività societaria.»

⁴³ v. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia*, diretto

particolari attraverso i quali gli interessati possano venire a conoscenza dei mutamenti intervenuti nella compagine sociale poiché non ci sarebbe nulla nella posizione dei soci che possa far presumere un qualche interesse, da parte dei terzi, in ordine a tali mutamenti».

A questo punto sembra opportuno sottolineare che, in realtà, quell'interesse dei soci in merito alla struttura della compagine sociale non sia del tutto scomparso rispetto ai Progetti precedenti ed anzi, è ben ravvisabile dalla lettura di due articoli dello stesso codice civile del 1942.

Il primo dei due sopra citati articoli è il 2487, il quale prevede che l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. Poiché la regola legale stabilisce una necessaria correlazione tra la qualifica di amministratore e la qualità di socio, è inevitabile riconoscere un legittimo e specifico interesse di qualunque terzo a poter verificare concretamente l'esistenza o meno di tale correlazione e, quindi, a conoscere la composizione della compagine dei soci.

Ancora a sostegno dell'interesse dei terzi circa l'identità dei soci può altresì essere richiamato l'articolo 2489 c.c.⁴⁴, il quale attribuisce, nel caso di mancanza dell'organo di controllo, ai singoli soci o ad una minoranza qualificata di essi, parte delle mansioni che sono normalmente di spettanza dell'organo di controllo. Poiché in tal senso il controllo sulla gestione dell'attività sociale viene affidato direttamente ai soci, anziché spettare ad un organo che risulta essere dotato di indipendenza e di imparzialità, sembra che non si possa escludere l'interesse dei terzi a conoscere l'identità dei soci⁴⁵.

Tutto ciò è stato, nel tempo, giustificato evidenziando come l'obiettivo del legislatore sia stato quello di superare la configurazione del mutamento della persona

da F. Galgano, VIII, Bologna, 1985, p. 59.

⁴⁴ Anche in questo caso, l'articolo in questione fa riferimento al codice civile del 1942.

⁴⁵ Tale interesse viene maggiormente giustificato se si sottolinea la possibilità di ampliare statutariamente i poteri di controllo attribuiti ai singoli soci. v. G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, cit., p. 262; v. G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 342.

del socio come modificazione statutaria⁴⁶, non rendendosi conto di come questo abbiamo provocato la totale assenza di trasparenza nella circolazione della quota.

Possiamo quindi sostenere che in realtà non sembra possibile ravvisare nella disciplina del legislatore del 1942 alcuna *ratio* giustificativa sul piano logico-giuridico ma piuttosto una lacuna nella disciplina relativa appunto alle quote di società a responsabilità limitata.

Riassumendo, il codice civile del 1942 attribuiva al terzo comma dell'art. 2479 c.c. allora vigente un'interpretazione di poca rilevanza al socio, cioè il mutamento della compagine sociale costituiva fatto di poco rilievo. L'identità dei soci era affidata ad un libro dei soci tenuto dall'organo amministrativo non disponibile al pubblico; vi era, fondamentalmente, una possibilità pratica di anonimato per coloro che divenissero soci dopo la costituzione della S.r.l. con la conseguenza che era di fatto possibile evadere le imposte sulle cessioni di partecipazione sottraendo alla registrazione i relativi negozi sostanziali, ed inoltre, non vi era mai certezza sulla data dei trasferimenti.

Si riteneva, allora, che l'art. 2479 c.c. potesse agevolare le organizzazioni criminali nel compimento di operazioni di riciclaggio di denaro proveniente dalla commissione di reati mediante l'investimento in partecipazioni sociali costituite da quote di s.r.l.

Facendo un passo indietro si può ricordare che tale esigenza ha costituito il punto forza dei precedenti Progetti (Vivante, D'Amelio e Asquini) e cioè impedire le manovre speculative sulle quote e garantire la massima trasparenza nella loro circolazione.

È proprio da tale pensiero, di evasione e di non chiarezza, che si attua il primo cambiamento. L'esigenza della trasparenza costituisce il motivo ispiratore della disciplina riformata dalla legge 310/1993.

La L. 12 agosto 1993, n. 310 *“Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché*

⁴⁶ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 83.

nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli” definita anche *legge Mancino* è stata appunto introdotta con la *ratio legis* di raggiungere un maggior grado di trasparenza nelle cessioni di partecipazioni sociali e nella composizione degli assetti proprietari; sostanzialmente, la legge aveva mere finalità di prevenzione del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, di trasparenza sui trasferimenti di quote di s.r.l. e, seppur indirettamente, di agevolare le indagini di polizia in materia di reimpiego di denaro “sporco”.

Nicola Mancino, l’allora ministro degli interni, ha ritenuto di canalizzare tutti gli atti di trasferimento delle quote di s.r.l. instaurando un meccanismo fondato sull’intervento del notaio e sull’obbligo di deposito dell’atto presso il registro delle imprese⁴⁷.

Tre sono i punti posti a fondamento della legge Mancino:

- a) un requisito di forma minima prevedendo il passaggio dell’atto dal notaio, ovvero la prescrizione della forma della scrittura privata autenticata per i trasferimenti di quota di s.r.l. per atto tra vivi o a causa di morte;
- b) un adempimento obbligatorio a carico del notaio attraverso il deposito, entro trenta giorni, presso il registro delle imprese;
- c) l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, nei trenta giorni successivi, a fronte della ricevuta dell’avvenuto deposito dell’atto presso il registro delle imprese.

⁴⁷ A tal proposito è significativo notare come il legislatore nel prevedere l’obbligo di comunicare alle autorità competenti il trasferimento di quote di s.r.l. a carico del notaio o dei soggetti interessati, abbia in realtà introdotto una disciplina, la quale, nel sancire l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese assuma un suo preciso ed autonomo rilievo nell’ambito delle formalità richieste al fine di acquistare la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, venendo a costituire uno degli elementi di cui si compone il procedimento volto all’acquisizione della qualità di socio.

Tale tratto risulta essere comune ai diversi orientamenti ed è quello proprio del modello tedesco (§ 15 *GmbHG*): l’impostazione della forma notarile per il trasferimento.

La normativa tedesca ha individuato lo scopo dell’obbligo di forma notarile nell’escludere il commercio facile e speculativo in quote di società. I diritti derivanti dalla quota di una s.r.l. non devono diventare oggetto del libero traffico commerciale e non devono finire nel traffico di borsa come le azioni; un libero spostamento delle quote societarie da mano a mano deve essere reso impossibile mediante l’imposizione dell’obbligo di forma.

Si ricorda che con la legge 29 dicembre 1993 n. 580 è stata data effettiva attuazione al registro delle imprese con l’obiettivo dichiarato di “assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale”. (v. Articolo 8, n. 6 della legge 310 del 1993.)

Accadeva quindi che il trasferimento produceva effetti attraverso l'iscrizione nel libro dei soci come acquisto dello *status* di "socio" per il soggetto acquirente, e l'adempimento presso il registro delle imprese aveva, invece, la funzione di negoziazione, rendeva pubblico l'atto; in più a carico della società in sede di approvazione del bilancio annuale, si aggiungeva la redazione di un elenco dei soci aggiornato, destinato anch'esso al deposito nel registro delle imprese unitamente al bilancio. Quest'ultimo punto si rendeva necessario per fare in modo che gli organi sociali conoscessero la struttura della compagine sociale aggiornata.

Quindi si può ritenere che l'imposizione di vincoli pubblicitari al trasferimento della quota non rappresenti una scelta isolata, ma venga ad inserirsi in un disegno volto a favorire la trasparenza degli assetti proprietari delle imprese⁴⁸, e che la sua *ratio* consista in quel preciso interesse dei terzi a conoscere l'identità dei soci.

Si è inoltre posto il problema in merito ad un quesito, che è quello di stabilire se la sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento della quota, introdotta dalla legge Mancino, costituisca un requisito di forma *ad substantiam*, o se esso sia richiesto esclusivamente allo scopo di realizzare le successive formalità pubblicitarie.

La risposta ormai pacifica nega che il requisito stabilito dal 4° comma dell'allora art. 2479 c.c. sia richiesto per la validità del trasferimento della quota⁴⁹ e mostra invece come il requisito formale venga configurato esclusivamente come onere per il conseguimento di effetti pubblicitari e non anche come requisito di forma *ad substantiam*.

Si è in proposito ritenuto che il requisito della sottoscrizione autenticata integri la legittimazione dell'acquirente della quota all'esercizio dei diritti sociali, e quindi non si tratti di un requisito richiesto soltanto ai fini pubblicitari, ma necessario per il conseguimento di un effetto organizzativo che, come vedremo successivamente,

⁴⁸ È importante notare come tale disegno di legge non costituisce un elemento di assoluta novità nell'ambito della disciplina dell'impresa, ma bensì l'attuazione di un sistema pubblicitario il cui perno fondamentale, ovvero il registro delle imprese, è stato ideato e delineato dal legislatore codicistico.

⁴⁹ v. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., p. 90; P. SPADA, *La «legge Mancino» e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzione di polizia*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 325.

provoca l'inserimento del cessionario della quota nelle posizioni organizzative ed amministrative inerenti alla qualità di socio.

Pertanto, si può sostenere che l'impostazione della prassi successiva all'introduzione della s.r.l. in Italia, durata per mezzo secolo e favorevole all'anonimato della circolazione, vede una completa inversione di tendenza dal 1993.

La previsione della forma autentica per l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese e per l'iscrizione nel libro dei soci costituiscono la base della formalizzazione e conoscibilità della compagine sociale da parte dei terzi.

Tale scelta è rimasta confermata nella riforma societaria del 2003.

1.3. Riforma delle società di capitali del 2003 e disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.

La società a responsabilità limitata è una società di capitali introdotta dal legislatore del 1942 come sostanziale fotocopia minore della società per azioni, una specie di “piccola società per azioni, senza azioni”⁵⁰, e soltanto con il Decreto Legislativo 17.01.2003 n. 6 le è stato possibile uscire da una posizione di marginalità nel panorama della disciplina delle imprese italiane.

Prima della riforma non c’era una disciplina propria delle s.r.l., le poche norme che si dedicavano a tale modello societario rinviano⁵¹ alla disciplina delle S.p.a., era sostanzialmente una disciplina di derivazione. “*Nel sistema previgente la riforma, la S.r.l. era costruita, secondo la letteratura dominante, nei termini di una «piccola s.p.a.», diversa dalla s.p.a. per la «struttura più intima»*”⁵².

“*Il 2003 è stato l’anno della s.r.l.*” così è stato definito in dottrina⁵³ precisando come tale riforma abbia avuto l’idea di rilanciare il modello della società a responsabilità limitata, non tanto in termini rivoluzionari, ma piuttosto di continuità⁵⁴ rispetto alla scelte compiute dal legislatore nel 1942⁵⁵.

⁵⁰ La società a responsabilità limitata e la società per azioni erano sempre stati due modelli pressoché identici, tutte le norme in materia di s.r.l. erano un chiaro rinvio alle norme di s.p.a., e quelle norme di s.r.l. che divergevano dalla s.p.a. erano in buona parte derogabili.

Anche i documenti che venivano redatti per la s.r.l. erano un sostanziale clone dei documenti della s.p.a., una sorta di copia e incolla; con la riforma invece il consulente che provvede a redigere gli atti deve suggerire ai soci di s.r.l. un testo su misura e studiato caso per caso.

⁵¹ Tale rinvio si attuava apparentemente sotto i seguenti aspetti: - gestionali (l’art. 2486 stabilisce che alle assemblee dei soci si applicano le norme previste per la s.p.a., in quanto compatibili); - procedurali (ai sensi dell’art. 2476, delle disposizioni di cui agli art. 2342, 2343 e 2343 bis ai conferimenti dei soci e agli acquisti, da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori); - amministrativi (art. 2487).

La tecnica del rinvio si ripeteva praticamente in tutti i settori, fra cui: il bilancio che deve essere redatto (art. 2491) con l’osservanza degli artt. da 2423 a 2431, salvo le disposizioni di cui all’art. 2435-bis, recante disposizioni sul bilancio in forma abbreviata; le modificazioni dell’atto costitutivo (art. 2494); l’aumento e la riduzione del capitale (art. 2495 e 2496); lo scioglimento e la liquidazione della s.r.l. (art. 2497), e così via.

⁵² v. A. DOLMETTA, *Sul “tipo” S.r.l.*, in AA. VV., *S.r.l. commentario. Dedicato a G. B. Portale*, a cura di A. DOLMETTA – G. PRESTI, Milano, 2011, p. 22.

⁵³ v. P. BENAZZO, *La Nuova s.r.l. tra rivoluzione e continuità. Il ruolo degli interpreti*, in *Riv. soc.*, 2006.

⁵⁴ v. P. BENAZZO, *op. cit.*, p. 647.

«Non sarei dell’avviso che la s.r.l. sia altro rispetto alla precedente in ragione del fatto che i due fattori, quello della organizzazione corporativa e quello della commisurazione del potere alla ricchezza investita, sarebbero non più essenziali, ma soltanto residuali nell’architettura del modello (Spada)».

⁵⁵ In tal senso, si veda la relazione al Progetto Mirone: *Relazione illustrativa al progetto di legge delega a cura di A. MIRONE* in *Riv. soc.*, 2000, p. 14 ss., l’autore auspicava un modello societario a cui fosse attribuito “uno spazio di autonomia organizzativa analogo a quello delle società di persone e, dall’altro, fosse riconosciuto il

In realtà, la riforma⁵⁶ organica delle società di capitali, secondo quanto indicato dall'art. 3⁵⁷ della legge delega, si è mossa nella direzione di una *integrale revisione*⁵⁸ del «modello» societario appartenente alla s.r.l.⁵⁹

Le s.r.l. sono disciplinate nella legge delega nella duplice prospettiva della imperatività e della semplificazione e autonomia privata societaria⁶⁰; in altri termini si

beneficio della responsabilità limitata". [...] "sul piano sistematico l'adozione di una disciplina legislativa che assegni alle società a responsabilità limitata uno spazio di autonomia organizzativa analogo a quello delle società di persone potrà indurre ad un ricorso meno diffuso ai modelli normativi corrispondenti a società di persone e ad un maggiore ricorso ad un modello di società cui è mantenuto il riconoscimento del beneficio della responsabilità limitata". Così, anche, P. SPADA, *C'era una volta la società...*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 11 ss., citando la Relazione Vietti, si imbatte nello «slogan» della s.r.l. come società di persone a responsabilità limitata: "come in molti luoghi comuni c'è del vero e c'è del falso". Certamente falso che la s.r.l. sia classificabile tra le società di persone.

In definitiva "la nuova s.r.l. è suscettibile di conformazioni ed evoluzioni statutarie in senso tanto personalistico quanto capitalistico-corporativo e presenta, quindi, una versatilità che può essere prezioso strumento di adeguamento del «come» si agisce al «perché» si agisce".

⁵⁶ v. Riforma del diritto societario realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, modificata ed integrata, prima, dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, poi, dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

La Relazione che accompagna il provvedimento di riforma (n. 11) afferma che per la società a responsabilità limitata «la riforma [...] si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario» nell'intento di «offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità [...] che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese».

⁵⁷ Ai sensi dell'art. 3 della legge delega in materia di riforma, la "nuova" società a responsabilità limitata si deve ispirare ai seguenti principi:

"La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali: a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi."

⁵⁸ Dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria alla riforma delle società di capitali: 2003/1025: "La riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega, si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese. In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni."

⁵⁹ Per un commento sulla riforma dopo dieci anni dalla sua entrata in vigore, si veda P. MONTALENTI, *Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospettive, proposte di restyling*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 1068 ss., il quale senz'altro approva la scelta di creare un modello intermedio e flessibile. Tuttavia, segnala alcuni limiti sul terreno della tecnica legislativa in relazione a «problemi interpretativi prevedibili e non evitati», come l'applicabilità dell'art. 2409, overshooting sanzionatori – si veda la responsabilità del socio per fatti gestori (art. 2476, comma 7); qualche eccesso di autonomia – si pensi alla disciplina del recesso (art. 2473, comma 1, prima parte); criticità sistematiche – si pensi al controllo di legalità affidato al revisore (art. ex art. 2477).

definisce la scelta di un modello societario come quello pensato dal legislatore che mira a limitare il ricorso alla disciplina della s.p.a. e al tempo stesso alleggerire il ricorso alle società di persone⁶¹.

La scelta compiuta dal legislatore affonda le proprie prospettive in una disciplina che lasci il più ampio spazio di autoregolamentazione dei soci, soprattutto in materia di rapporti interni e strutture organizzative⁶².

Dalla riforma del 2003 il modello societario della società a responsabilità limitata non viene più inquadrato in una capitalistica pura ma bensì in una capitalistica attenuata alla stregua dei modelli presenti in Germania e Spagna (37 *GmbHG* e dell'articolo 44 *Ley de sociedades de responsabilidad limitada*)⁶³.

«Capitalistica» nel senso che, analogamente alla s.p.a. e diversamente dalle società di persone, le funzioni d'impresa non sono riferite in maniera esclusiva ai soci, ma sono condivise con altri organi sociali, o almeno quello amministrativo, ci riferiamo in tal senso ad una strutturazione «per uffici» anziché «per persone»; le

⁶⁰ In particolare si ritiene che l'ampia autonomia riconosciuta ai soci permetta di adattare il modello societario della s.r.l. alle proprie esigenze, alternando modelli prettamente capitalistici ad altri più personalistici, comunque sotto un unico *nomen juris*.

⁶¹ v. V. DI CATALDO, *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile*, in *RDS*, 2011, III, p. 561 ss. L'Autore precisa che «non si è realizzato né un flusso consistente di trasformazioni di società di persone in s.r.l., né una significativa flessione dei ritmi di nascita delle società di persone. Ciò sembra dovuto non tanto ad una scarsa efficacia persuasiva, in questo senso, della riforma delle società di capitali, quanto piuttosto, almeno in parte, ad inerzie ed attriti, alla non neutralità della normativa fiscale, e forse anche ai più elevati costi di gestione della struttura, specie con riferimento ai costi di tenuta della contabilità. [...] le s.r.l. hanno mostrato ben scarsa propensione a fruire in termini consistenti dei nuovi spazi di autonomia statutaria. [...] la soluzione più razionale sarebbe dovuta consistere nel predisporre un regime legale dell'organizzazione simile, se non del tutto corrispondente, a quello delle società di persone.» L'autore conclude affermando che «questa apatia dei nostri operatori economici, se esiste, e nella misura in cui esiste, è apatia razionale. [...] La ragione di questa scarsa propensione è data proprio dai costi di transazione. La costruzione di uno statuto «atipico», che sfrutti i margini di flessibilità del modello legale, dilata i costi professionali, perché deve anzitutto verificare le specifiche note oggettive della operazione imprenditoriale che si sta mettendo in cantiere, deve rilevare le caratteristiche particolari delle risorse umane che si stanno organizzando, e deve far emergere le specifiche esigenze che ciascuno dei soggetti coinvolti esprime. È chiaro che un uso intelligente dell'autonomia statutaria potrebbe certamente giovare anche alle imprese-medio piccole, consentendo loro la ricerca e la fruizione di formule organizzative più flessibili e meglio tarate rispetto allo statuto tipo.»

⁶² v. P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, Milano, 2012, p. 10.

⁶³ v. G. ZANARONE, *La nuova S.r.l. fra società di persone e società di capitali*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario, Atti del Convegno di Courmayeur, (27 e 28 settembre 2002)*, Milano, 2003, p. 236.

La *GmbH* secondo un certo orientamento, dovrebbe essere la risultante, della *Gewerkschaft*, società mineraria, e della *Rhederei*, società di armamento; entrambe caratterizzate dalla presenza di una struttura interna ben definita, limitazione della responsabilità dei soci, dalla trasmissibilità, *inter vivos* e *mortis causa*, delle quote, anche di diverso ammontare, dalla previsione di quote supplementari in capo ai soci, da cui essi possono liberarsi esercitando il diritto di abbandono, nonché da ampia autonomia ai soci nella gestione dei loro rapporti interni.

funzioni di impresa risultano condivise dai soci con uno o più organi sociali, ed inoltre gli interessi del singolo socio appaiono tendenzialmente cedenti di fronte a quelli della collettività dei soci stante la vigenza del principio maggioritario anche per le modificazioni dell'atto costitutivo⁶⁴.

«Attenuata» sta ad indicare, diversamente da quanto avviene in tema di s.p.a., la compresenza di organi distinti dai soci, che hanno una competenza concorrente o sovraordinata, o ancora, l'inidoneità delle partecipazioni ad essere rappresentate da azioni e a costituire oggetto di sollecitazione all'investimento che ne rende la circolazione oggettivamente problematica per l'istituzionale assenza di un mercato e dunque altamente improbabile la sottoscrizione o l'acquisto da parte di un soggetto esterno. Il riferimento al principio maggioritario in sede di modifica dell'atto costitutivo (v. la presenza di diritti speciali insopprimibili dalla maggioranza) va nella stessa direzione con *“un sistema di tutela del socio che privilegia la posizione individuale di quest'ultimo rispetto a quella delle minoranze qualificate tipica della s.p.a.”*⁶⁵

Ciò nonostante, non è in dubbio che la società a responsabilità limitata appartenga al novero delle società di capitali.

Potremmo dire che, a seguito della riforma, la s.r.l. gode di una doppia anima: una personalistica e l'altra capitalistica, e che tali profili si accentuano a seconda che l'autonomia negoziale⁶⁶ dia rilievo al profilo personalistico o quello capitalistico⁶⁷.

⁶⁴ Si ricorda che, come la s.p.a., la s.r.l. gode di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto *«per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio»* (art. 2462, comma 1, c.c.), mentre i soci rispondono delle stesse entro i limiti della somma o del bene conferito. v. P. P. FERRARO, *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 2, ove ritiene opportuno specificare che la riforma ha messo *«in crisi la tradizionale ripartizione, di origine dottrinale, fra società di capitali e società di persone, comunque recepita nel nuovo sistema positivo, dal momento che la s.r.l., per quanto collocata all'interno della categoria delle società di capitali, sotto diversi aspetti, è disciplinata dalla legge, e può essere modellata dai soci, secondo regole e principi propri delle società di persone.»*

⁶⁵ Si accenna, nonostante questa non sia la sede opportuna, il dibattito acceso in dottrina in merito alla giusta collocazione della società a responsabilità limitata nel novero dei modelli societari. v. P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 489 ss; G. MARASA', *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Juris*, 2004, p. 301 ss.

⁶⁶ Sull'autonomia statutaria G. ZANARONE *Della società a responsabilità limitata*, Artt. 2462 – 2474, ne *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESIGER, diretto da F.D. BUSNELLI, I, Milano, 2010., p. 98 ss.: *«L'autonomia statutaria può rilevarsi in due direzioni contrapposte: quella di un modello articolato sulla falsariga della s.n.c., oppure quella di un modello assimilabile alla s.p.a. [...] l'aggettivo «personalistico»*

Per quel che concerne questo studio è necessario soffermarsi, seppur brevemente, sulle caratteristiche della quota di s.r.l.⁶⁸, oggetto di vicende circolatorie.

Significativa risulta innanzitutto, la semplificazione del quadro legislativo che è stato raggiunto in materia di s.r.l. grazie all'avvenuto accorpamento in cinque norme delle disposizioni che, prima del 2003, erano contenute in un ben maggior numero di articoli di legge. Come è noto si tratta dei nuovi artt. 2468 (avente ad oggetto le quote di partecipazione), 2469 (in materia di trasferimento delle partecipazioni), 2470 (in materia di efficacia e pubblicità del trasferimento di partecipazioni), nonché degli artt. 2471 e 2471-bis (i quali regolano alcune vicende particolari della partecipazione, quali

*intende qui evocare quello che, nelle figure di cui ai capi II, III, e IV del titolo dedicato alle società, rappresenta lo statuto legale, e dunque «tipico» delle figure medesime, senza tener conto degli statuti convenzionali di queste ultime i quali (...) potrebbero notevolmente scostarsi dal primo facendo assumere ad esempio, con un processo esattamente rovesciato rispetto a quello esaminato nel testo per la s.r.l., connotati capitalistici ad una s.n.c. [...] Ciò potrebbe fare, per esempio, attribuendo al singolo socio non tanto una partecipazione più o meno che proporzionale rispetto al conferimento ai sensi del 2468, comma 2 (cosa ormai consentita anche nella s.p.a. in forza dell'art. 2346, comma 4), quanto addirittura particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili senza alcun vincolo di proporzionalità con la partecipazione (art. 2468, comma 3): il che permette di tenere conto, appunto, della «posizione personale» dei soci, a differenza di quanto accade nella s.p.a. dove la suddetta attribuzione può avvenire soltanto mediante creazione di categorie di azioni e quindi a prezzo di una «perdita di collegamento rispetto alla persona» (così nella Relazione al d.lgs. 6/2003). Oppure autorizzando il conferimento d'opera o di servizi (art. 2464, comma 6), consentito nelle società di persone (art. 2263, comma 2) ma non nelle s.p.a. (art. 2342, comma 5): il che varrebbe ad «accentuare la caratterizzazione personalistica di questo tipo societario nel quale il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati» (così nella Relazione al d.lgs. 6/2003).» Continua poi aggiungendo altri esempi come introdurre nell'atto costitutivo vincoli al trasferimento della partecipazione, come il gradimento (art. 2469): vincoli che rappresentano la regola addirittura legale nelle società di persone (art. 2284) ma che sono invece autorizzati solo parzialmente o addirittura preclusi nelle s.p.a. (art. 2355-bis). O ancora aumentando le ipotesi di recesso del socio rispetto a quelle legali (art. 2473, comma 1) fino al punto da consentire quel recesso per giusta causa che è previsto a livello di regime ufficiale nelle società di persone dall'art. 2285, comma 2. O contemplando persino la possibilità per il medesimo socio di essere escluso per cause diverse da quella legale rappresentata dalla morosità nell'esecuzione dei conferimenti (art. 2473-bis), come avviene *ex lege* nelle società di persone ai sensi dell'art. 2286: il che consentirebbe di dar peso anche nella s.r.l. a quelle situazioni di incapacità sopravvenuta, di violazione di doveri fiduciari, o anche semplicemente di stallo collaborativo, che sono tipiche delle società personali.*

⁶⁷ v. M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 1124 ss. «[...] ambisce ad appropriarsi della stessa disponibilità organizzativa già da tempo sperimentata, ad esempio, dal modello tedesco di società a responsabilità limitata (GmbH), contrassegnata dalla libertà di forme e strutture (c.d. *Gestaltungsfreiheit*) che si riassume nella regola per cui tutto ciò che non è espressamente vietato può essere disposto per contratto dai soci, con radicale inversione della contrapposta regola di rigidità (c.d. *Satzungstreng*) valida per la società azionaria, secondo cui le disposizioni di legge sono statutariamente derogabili solo là dove espressamente consentito.»

⁶⁸ Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla norma oggetto di commento occorre in primo luogo sottolineare la circostanza per cui le partecipazioni sociali non vengono più identificate come «quote di conferimento» (espressione utilizzata dalla precedente disciplina), ma come «partecipazioni dei soci»; tale ultima locuzione tende a sostituire anche quella di «quota», ad eccezione della rubrica dell'articolo che si commenta, intitolata appunto «quote di partecipazione» e del 3° co. dell'art. 2470, ove si fa riferimento al fenomeno della doppia alienazione della medesima «quota».

l'espropriazione, il pegno, l'usufrutto e il sequestro).

È unanime il convincimento dei primi commentatori⁶⁹ che in queste disposizioni risieda la peculiarità e l'identità stessa della nuova disciplina delle s.r.l., giacché esse costituiscono una significativa traduzione e applicazione dei principi ispiratori dell'intera riforma di questa materia, quelli della personalizzazione e contrattualizzazione della «posizione» dei singoli soci, della flessibilità e dell'autonomia statutaria.

La partecipazione sociale riflette il *peso* specifico del singolo socio nell'ambito del contratto associativo. E ciò in coerenza con l'intento legislativo di delineare, da un lato la differenziazione della partecipazione rispetto alle altre; dall'altro, di escludere forme di sua oggettivizzazione, in esplicita contrapposizione alla disciplina delle azioni.

Nella s.p.a., a differenza della s.r.l., tutte le azioni sono di eguale valore e l'incidenza di ciascun socio nella compagine sociale è determinata computando il numero di azioni da lui possedute attraverso l'adozione di un criterio matematico che prescinde dalle persone dei soci; nella s.r.l. invece, diversa è la connotazione di partecipazione⁷⁰; qui ciascun socio è titolare di una sola quota⁷¹, e mai di una pluralità

⁶⁹ Cfr. M. PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 810; G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, p. 70; M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, diretto da Caccavale-Magliulo-Maltoni-Tassinari, Milano, 2007, p. 191 ss.; G. SANTONI, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, vol. III, Torino, 2006, p. 377 ss.; F. TASSINARI, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2003, p. 1405 ss.; M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?* in *Riv. soc.*, 2004, p. 1487 ss.; O. CAGNASSO, *La Società a responsabilità limitata*, V, Padova, 2007, p. 137; V. DE STASIO, *Commento all'art. 2468*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, p. 123 ss.

⁷⁰ Nel corso di tale elaborato si utilizzerà spesso la locuzione «partecipazione» invece di «quota». Tale scelta lessicale trova significato nel cambiamento del lessico legislativo della disciplina di s.r.l. dove il termine «quota» viene ora costantemente sostituito dal termine «partecipazione».

In tal senso anche P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit.: «*Il tendenziale abbandono della nozione di «quota» a favore di quella di «partecipazione» riflette invece il carattere personalistico che attualmente connota il tipo di s.r.l. e quindi la tendenza a configurare la posizione giuridica che fa capo al socio non tanto e non soltanto (rectius non prioritariamente) come frazione del capitale sociale, ma come «partecipazione» al contratto sociale.*»

Come è noto, in passato il diverso significato che attualmente assumono i termini *quota* e *partecipazione* veniva attribuito alla sola espressione di *quota* rappresentativa della partecipazione del socio alla società. Ad essa si attribuivano un significato «aritmetico»: quota intesa come misura, proporzione al conferimento del socio e della sua partecipazione nei confronti degli altri soci; uno «economico»: quota come valore, entità della partecipazione nei confronti dei soci e della società; infine, uno «giuridico»: quota intesa come complesso dei diritti, poteri,

di quote⁷², che (*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo*) è proporzionale al conferimento effettuato⁷³. Ne deriva l'ulteriore conseguenza che, qualora l'atto costitutivo preveda la facoltà del socio di procedere alla divisione della partecipazione nel caso del suo trasferimento, nell'ipotesi in cui la «frazione» della partecipazione venisse acquistata da un soggetto che è già socio della società, la partecipazione oggetto del negozio di trasferimento *confluirà* in quella già posseduta in precedenza dal socio acquirente⁷⁴.

La partecipazione non può che essere unitaria essendo il socio titolare di un unico rapporto sociale⁷⁵; la partecipazione sociale può non essere correlata all'entità

facoltà e obblighi che la partecipazione alla società procura a ciascun socio. v. G.B. PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato in tema di riforma delle società di capitali*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, p. 714, sub. Art. 2468. «Si preferisce utilizzare “partecipazione sociale”, anziché “quota”, per l'ambiguità del significato di questo secondo termine che può far riferimento sia alla frazione del conferimento iniziale del socio, sia alla frazione del capitale attribuito al medesimo, sia alla misurazione del complesso dei diritti e doveri del socio nell'organizzazione sociale, sia all'oggetto degli atti dispositivi del socio.»

In realtà, anche nella s.r.l. riformata continuano a trovare cittadinanza sia la nozione di quote sia quella di quote di partecipazione. E ciò non solo nella rubrica della disposizione dell'art. 2468 – intitolata appunto «quote di partecipazione» – bensì in altre norme che compongono la disciplina in esame e hanno per oggetto taluni profili del regime della «partecipazione» (v. artt. 2470, comma 3: “*se la quota è alienata.*”; 2471, comma 3 “(*...*) *vendita della quota stessa*” e 2482-*quater*: “*ogni modificazione delle quote di partecipazione*”) sicché queste definizioni finiscono per coesistere, sia pure in maniera non del tutto coerente ed armonica.

⁷¹ La circostanza che la quota rappresenti in modo unitario la posizione e le prerogative di quel determinato socio nell'ambito della società, sembra costituire un elemento tipologico e quindi un limite invalicabile per l'autonomia dei soci. v. G. F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2002. p. 551.

⁷² Si veda in questo senso P. REVIGLIONE, *Commento all'art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario, commentario diretto* da Gastone Cottino e Guido Bonfane, Oreste Cagnasso, Paolo Montalenti, Bologna, 2004, p. 1799.

⁷³ La quota esprime la misura della partecipazione che fa capo ad un socio, e non assume una rilevanza «impersonale», come avviene con riferimento alle azioni, mancando il fenomeno dell'incorporazione del diritto in un titolo

⁷⁴ *contra* v. G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 265, il quale ha sostenuto una diversa conclusione, e cioè della titolarità in capo ad un medesimo socio di distinte quote di partecipazione.

Tale tesi è stata superata poiché si sostiene che si porrebbe in contrasto con la natura unitaria della partecipazione e, soprattutto, con l'impianto della disciplina dell'articolazione del capitale e, in particolare con il divieto di *incorporazione* delle partecipazioni in azioni.

⁷⁵ Ciò trova la conferma nell'impossibilità che le partecipazioni possano essere rappresentate da azioni: tale impossibilità significa che il criterio per l'identificazione della misura della partecipazione del socio nella s.r.l. non può essere quello astratto-matematico proprio delle società per azioni, che prescinde dalle persone dei soci e dal loro numero, ma un criterio personale, nel senso che la persona del socio rappresenta la determinazione della misura della sua partecipazione. In applicazione del suddetto criterio, si può affermare che il numero iniziale delle partecipazioni corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un'unica quota di partecipazione.

A sostegno dell'unitarietà della partecipazione L.A. BIANCHI-A. FELLER, *Articolo 2468, Quote di partecipazione*, in AA. VV., *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. BIANCHI, Milano, 2008, p. 307 ss.: «*In secondo luogo, i diritti sociali (amministrativi e patrimoniali) si computano in base al valore unitario e «assoluto» della partecipazione, essendo stato abrogato dalla riforma il meccanismo di voto basato sul valore minimo di ciascuna quota e suoi eventuali multipli che era previsto dall'art. 2485 v.t. Anche il voto – al pari della partecipazione – è dunque nella sostanza, unitario e va esercitato unitariamente, con la*

del conferimento a differenza di quanto prima veniva evidenziato nell'art. 2475 c.c. vecchio testo.

L'acquisto successivo di altre quote, oltre a quella originariamente sottoscritta, non renderà il socio titolare di più quote ma aumenterà soltanto il valore della sua partecipazione originaria, da intendersi comunque globalmente ed unitariamente.

Altra caratteristica che contraddistingue s.r.l. e s.p.a. è che nella prima rileva l'*intuitus personae*⁷⁶ mentre nella s.p.a. rileva l'*intuitus rei*, vale a dire che ciò che è di rilievo è il socio inteso come persona e non in quanto portatore di interesse^{77 78}.

L'idea del legislatore di dare rilevanza al socio (*intuitus personae*) ha trovato piena attuazione, tra le altre, e per quel che concerne tale elaborato, nel terzo comma dell'articolo 2468 c.c. che prevede l'attribuzione a singoli soci di diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Questo significa che il singolo socio può diventare destinatario anche di particolari diritti indipendentemente dalla partecipazione sociale; gli competono in quanto socio e non

conseguenza che – a differenza di quanto è consentito per le s.p.a. – dovrebbe ritenersi illegittima l'ipotesi di voto disgiunto o frazionato da parte del socio.» Cfr., tra le altre, M. STELLA RICHTER jr., *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali, conferimenti e quote*, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, 2008, p. 292.

La natura unitaria della quota è ribadita anche da M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, cit., il quale specifica che la partecipazione deve considerarsi *unica* rispetto alla titolarità di ogni socio e *unitaria* quanto al complesso di situazioni giuridiche che la compongono. Nello stesso senso anche A. BUSANI, *La s.r.l.*, Milano, 2003, p. 219. Isolata pare invece l'opinione di A. TRICOLI, *Sull'ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 1047, per il quale «(...) è consentito di avere più quote sin dalla costituzione, e anche con riguardo all'acquisto successivo di altre quote da chi è già socio».

⁷⁶ Così M. PERRINO, *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, cit., p. 810: «Quello della «rilevanza del socio» è il vero filo conduttore, che percorre trasversalmente ogni riflessione sulla disciplina della s.r.l., dalle considerazioni più generali a quelle d'ambito più limitato e settoriale.»

⁷⁷ La legge delega per la riforma del diritto societario ha previsto tre principi cui la disciplina della società a responsabilità limitata si doveva ispirare: la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci, su cui modellare la disciplina legale, anche suppletiva, l'ampia autonomia statutaria e la libertà di forme organizzative.

La rilevanza centrale del socio è stata la base del disegno di legge del legislatore, che appunto ha definito come elemento caratterizzante della società a responsabilità limitata la «personalizzazione» dovendo intendersi in un duplice senso: da una parte come valorizzazione del ruolo che la persona del socio ha nella vita della società, e dall'altra come introduzione di regole finora riservate alle c.d. società di persone; norme come gli articoli 2468 terzo comma, 2475, 2473 e 2473 bis. v. G.A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Di Cagno, Bari, 2004, p. 169.

⁷⁸ Si contrappone il simmetrico principio generale normativo in tema di s.p.a., la cui disciplina si vuole modellare, all'opposto, sul principio della «rilevanza centrale dell'azione» quindi anche «della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio» (art. 4, comma 1, legge delega 3 ottobre 2001, n. 366). «Rilevanza centrale del socio» nella s.r.l., contrapposta alla «rilevanza centrale dell'azione», nella s.p.a., riassume la distinzione tra intenti e finalità che caratterizzerebbero la partecipazione all'uno piuttosto che all'altro tipo sociale.

in quanto titolare dell'ammontare di una certa percentuale di capitale sociale^{79 80}. Questo significa che i diritti sopra citati e richiamati dal terzo comma dell'art. 2468 sono diritti che riguardano il socio e non sono diritti incorporati nella partecipazione. Tutto ciò è importante ai fini della tematica che qui ci riguarda e cioè il trasferimento in capo al cessionario dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo al socio cedente. In particolare, ci chiediamo se il trasferimento della partecipazione implichi, con sé, anche i suddetti diritti, ma questo verrà trattato in modo più specifico nel capitolo 3 al par. 3.1.3.

A questo punto appare opportuno fare un passaggio riguardante l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo la quota di partecipazione oltre che i conferimenti; tale questione si spiega alla luce del secondo comma dell'art. 2468 del codice civile che consente di determinare la partecipazione in misura non proporzionale ai conferimenti, sganciandola così da ogni tipo di riferimento al capitale sociale⁸¹. *Costruire* la partecipazione come multiplo di una serie aritmetica di valore del capitale sociale costituirebbe una prevalenza dell'elemento oggettivo su quello soggettivo, e ciò realizzerebbe una violazione del principio della rilevanza del socio sulla partecipazione⁸², principio voluto dal legislatore della riforma.

⁷⁹ v. P. REVIGLIONE, *sub. Art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1807. Si deve sottolineare, a tal proposito, il fatto che i destinatari dell'attribuzione dei diritti non sono rappresentati da categorie di soci individuate in base a criteri astratti ed oggettivi, o in virtù del possesso di determinate frazioni del capitale sociale, ma sono costituiti esclusivamente da soci singolarmente individuati; e questo perché la norma dà particolare rilievo all'esistenza di una correlazione imprescindibile tra la persona di un determinato socio (in considerazione delle caratteristiche soggettive che lo connotano) e il contenuto del diritto che ad esso viene assegnato.

⁸⁰ Nel caso delle s.r.l., e solo per le s.r.l., il legislatore dà la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo dei diritti che spettano a quel soggetto in quanto tale, in quanto, appunto, socio. È *l'intuitus personae* che si pone in luce; la rilevanza del socio.

⁸¹ Come ha osservato anche G. SANTONI, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 381, le regole della proporzionalità tra diritti sociali e partecipazione e tra partecipazione e conferimenti non sono né nuove né caratteristiche della sola s.r.l., mentre l'elemento di novità risiede nel «sensibile incremento del loro carattere disponibile». Si veda a tal riguardo anche G. MARASA', *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, cit., p. 2. v. Inoltre in tal senso P. REVIGLIONE, *sub. Art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1802. «*Coerentemente con il riconoscimento dell'ammissibilità della mancata proporzionalità tra partecipazioni e conferimenti, l'articolo 2463 richiede di indicare distintamente la quota di conferimento (comma 2, n. 5) e la quota di partecipazione di ciascun socio (comma 2, n. 6), in quanto ora non più necessariamente equivalenti.*»

⁸² A tal proposito si deve sottolineare che l'attuale disciplina non riproduce più il contenuto del 2° e 3° comma del precedente articolo 2474, dove si affermava inderogabilmente la misura minima della quota, pari ad 1 €, e si

Possiamo concludere⁸³, per quel che concerne questa sede, evidenziando una strutturale caratteristica che contraddistingue la s.r.l. dalla s.p.a. in merito alla partecipazione sociale e cioè che nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale è costituito da quote di partecipazione dei soci, e non da azioni; mentre quest'ultime sono standardizzate e cartolarizzate, le partecipazioni di soci di s.r.l. non godono di nessuna delle due caratteristiche⁸⁴.

Anche la riforma del 2003 ribadisce il tradizionale principio secondo cui le partecipazioni dei soci di responsabilità limitata non possono essere rappresentate da azioni. Si tratta di un divieto che trova ragione nelle diverse caratteristiche delle partecipazioni rispetto alle azioni e, soprattutto, nella stretta correlazione esistente, quantomeno «sulla carta», tra quote possedute e identità del socio che ne risulta titolare ed è, più in generale, riconducibile all'intenzione del legislatore di soddisfare l'esigenza di creare un «tipo più semplice di società a responsabilità limitata, senza circolazione delle azioni»⁸⁵.

prevedeva la regola per cui il valore della quota, se superiore al suddetto minimo, doveva essere costituito da un ammontare multiplo di un euro. Ciò implica che adesso, si possa esprimere il valore della quota mediante l'indicazione di una frazione del capitale sociale (un terzo, un quarto, ecc) senza necessariamente esprimere l'importo; questo è sicuramente avvalorato anche da quanto previsto dall'articolo 2463 n. 6) ove si prevede che venga indicato soltanto, genericamente "la quota di partecipazione di ciascun socio".

A sostegno di tale tesi, v. P. REVIGLIONE, *sub. Art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1800, il quale si è espresso con una tesi positiva, affermando che si potrebbe addirittura sostenere che l'indicazione della quota in termini di frazione o di percentuale rappresenti attualmente non una facoltà, ma un obbligo per i soci. A tale conclusione sembra infatti condurre una interpretazione strettamente letterale degli artt. 2482 *ter* e 2482 *quater*, dal momento che sia l'aumento del capitale mediante passaggio di riserve sia la riduzione del capitale per perdite possono essere considerate operazioni compatibili con il divieto legislativo di "modificare" le quote di partecipazione di ciascun socio, alla sola condizione di ritenere che queste ultime non vengano espresse secondo un valore determinato in euro, ma, appunto, secondo una frazione od una percentuale di capitale.

⁸³ La disciplina delle partecipazioni di s.r.l. è ben più ampia, ma non è questa la sede per affrontare la materia, e si rimanda perciò, tra gli altri, ai seguenti autori: F. GENNARI, *La società a responsabilità limitata*, Milano, 1999, p. 93; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit.; G. SANTONI, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit.

⁸⁴ Dalla natura unitaria della partecipazione e dal divieto del 1° comma dell'articolo 2468 si può affermare che le partecipazioni non possono in nessun caso essere incorporate in documenti destinati a circolare in base alla regola dei titoli di credito; potrà eventualmente essere rilasciato dalla società un documento rappresentativo della partecipazione sociale, con la sola funzione di certificare la qualità di socio ma non anche quella di rappresentare uno strumento volto a far circolare la partecipazione. v. P. REVIGLIONE, *sub. Art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1798.

⁸⁵ Così la Relazione Ministeriale al Codice n. 1004.

CAPITOLO II

EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE

SOMMARIO: 2.1. Il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese e l'abrogazione del libro dei soci. – 2.2. L'art. 36, comma 1-*bis* del D.L. n. 122 del 25/6/2008. – 2.3. Il conflitto tra più acquirenti.

2.1. Il deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese e l'abrogazione del libro dei soci.

Il nuovo⁸⁶ articolo 2470 del codice civile si riferisce al procedimento attraverso il quale si realizza l'efficacia e la pubblicità del trasferimento della partecipazione sociale *inter vivos*, precedentemente contenuta nell'art. 2479, commi 2, 3 e 4 e *mortis causa*, di cui all'art. 2479-*bis* vecchia formulazione, nonché il regime pubblicitario della titolarità dell'intero capitale sociale in capo ad un socio unico, delle variazioni della persona dell'unico socio e della costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci, inserita nel previgente art. 2475-*bis*.

Come già osservato nel capitolo precedente, il primo rilevante intervento in

⁸⁶ Quando si parla del “nuovo” articolo 2470 si fa riferimento all'approvazione ed entrata in vigore dell'articolo 36, comma 1-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. In base alla detta disposizione «*l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000 n. 340*»

tema di pubblicità dei trasferimenti delle partecipazioni di società a responsabilità limitata è avvenuto con la legge 12 agosto 1993 n. 310⁸⁷, c.d. «legge Mancino».

A tal proposito dobbiamo ricordare che il legislatore del 2003 ha mantenuto, seppur con delle variazioni, il precedente assetto procedimentale basato sulle tre seguenti condizioni: (i) la necessaria presenza del notaio per la sottoscrizione autenticata, (ii) l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, (iii) l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Proseguendo ed analizzando l'art. 2470 nei commi 1 e 2 dobbiamo preliminarmente sottolineare che il significato che viene attribuito alla locuzione “*trasferimento*”⁸⁸ è diverso rispetto al precedente articolo. L'art. 2469 attribuisce alla tematica “*trasferimento di partecipazioni*” un profilo dei rapporti fra socio dante causa e società, mentre la medesima espressione, nell'art. 2470 c.c., assume un significato riguardante i rapporti fra acquirente della partecipazione e la stessa società o i terzi.

Ciò comporta una situazione sulla quale è bene soffermarsi con precisione.

Il fatto che la norma in esame attribuisca tale diverso significato sta ad indicare che il trasferimento, in questo senso, dà rilievo non solo al profilo della dismissione della partecipazione da parte del titolare ma anche e soprattutto a quello dell'acquisto della medesima, con la conseguenza che quest'ultimo verrà in considerazione anche qualora rappresenti l'effetto di una vicenda svincolata dalla volontà del dante causa.

Secondo l'opinione comune, anche i provvedimenti che comportano l'aggiudicazione della partecipazione in sede di vendita forzata o l'assegnazione della medesima al creditore dovranno essere pubblicizzati mediante iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 2°, che non fa appunto distinzione fra trasferimento volontario o forzato⁸⁹.

⁸⁷ «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti della proprietà dei suoli». v. P. SPADA, *La «legge Mancino» e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia*, cit., p. 283.

⁸⁸ “*Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma*” (Art. 2470) vs “*Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte*” (Art. 2469 c.c.).

⁸⁹ Vale la pena di ricordare anche un'istruzione diramata nel maggio 2005 dal Conservatore del registro delle imprese di Livorno, il quale, ritenuto che il rimborso del socio recedente mediante l'utilizzo di riserve disponibili

Il 1° comma dell'articolo in trattazione riflette poi, un'altra espressione sulla quale, seppur brevemente, è bene soffermarsi. «Il trasferimento delle partecipazioni *ha effetto* di fronte alla società ... »

È opinione ormai consolidata che *il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società* costituisce una locuzione la quale deve essere considerata come forma di *status* non solo riguardante il soggetto acquirente, ma anche l'alienante; in altri termini, l'espressione "*ha effetto*" usata dal comma 1 dell'art. 2470 sta a significare che la pubblicità del trasferimento non ha soltanto una valenza nel senso attivo ma anche passivo. Per ciò che concerne l'effetto "passivo" si deve evidenziare che l'interpretazione del passato è oggi confermata dalla nuova formulazione sulla responsabilità triennale dell'alienante della partecipazione per i versamenti ancora dovuti ai sensi dell'art. 2472, comma 1, c.c., il quale fa decorrere il triennio dall'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese⁹⁰; mentre per ciò che riguarda la produzione di effetti in modo "attivo" si deve far riferimento all'efficacia dichiarativa dell'iscrizione del trasferimento.

Proseguendo con l'analisi della disciplina dell'efficacia e pubblicità del trasferimento e sollevando alcune problematiche in merito, è doveroso rilevare che *il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma* sta ad indicare che il momento dell'efficacia è contestuale al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese⁹¹.

ai sensi dell'articolo 2473, comma 4°, comporti l'accrescersi proporzionale della quota del recedente a quella degli altri soci, e quindi un mutamento nella titolarità delle partecipazioni, sia pure "tramite un procedimento indiretto", dispone l'iscrizione della sunnominata vicenda nel registro delle imprese su richiesta degli amministratori e in base ad un verbale di assemblea straordinaria da cui emerga la volontà di tutti i soci di aumentare proporzionalmente le partecipazioni possedute. v. G. ZANARONE, *sub art. 2470*, in *Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 597.

⁹⁰ Tutto ciò, quindi implica, che *nel caso di cessione della partecipazione, l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese* (v. art. 2472 c.c.), ed è quindi chiaro che tale efficacia produca i suoi effetti anche dalla parte del soggetto alienante.

⁹¹ A questo punto è dovere precisare che se intendiamo per "partecipazione" l'insieme dei rapporti giuridici scaturenti dall'atto costitutivo fra socio e società, si evidenzia immediatamente la differenza tra tale disposto e le regole generali di cui agli artt. 1264 e 1407 c.c.; mentre in quest'ultimi articoli viene configurata come efficacia della cessione nei confronti del ceduto, l'accettazione della stessa da parte del medesimo oppure la semplice notificazione a lui effettuata, e dunque la mera conoscenza da lui presumibilmente acquisita circa l'avvenuto trasferimento, per quanto riguarda l'articolo 2470, invece, è necessario un adempimento particolare rappresentato dal deposito della suddetta cessione presso il registro delle imprese. Senza contare che tale deposito è richiesto sempre dall'articolo 2470 anche per i trasferimenti *mortis causa* della partecipazione, mentre,

In merito a ciò, si deve dire che la *ratio* della disciplina del deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese quale condizione di efficacia del trasferimento della partecipazione, invece dell'abrogato requisito dell'iscrizione nel libro dei soci⁹², è stata spiegata con la necessità di evitare una “inutile” duplicazione di adempimenti poiché, una volta prevista la pubblicità dei trasferimenti di partecipazioni per le s.r.l. nell'interesse dei terzi, tale pubblicità è in grado di garantire la conoscibilità di quei trasferimenti attraverso la consultazione dei pubblici registri a qualsiasi soggetto interessato, e dunque anche alla società⁹³.

A questo punto, considerando che al deposito viene attribuita l'efficacia del trasferimento e date le molteplici tipologie di efficacia (costitutiva, dichiarativa o meramente informativa) si deve analizzare quale tra queste costituisca il senso del primo comma dell'art. 2470 c.c.

Si tende ad escludere immediatamente una efficacia di tipo costitutiva, e questo perché l'articolo in questione fa decorrere dalla pubblicazione del trasferimento non gli effetti *tout court* del trasferimento, ma soltanto quelli *di fronte alla società*, intendendosi tutti gli effetti correlati all'acquisto o alla perdita di diritti o doveri sociali ad essa collegati⁹⁴.

Si deve poi escludere anche un'efficacia meramente informativa poiché se così fosse la pubblicazione avrebbe soltanto effetti sulla conoscibilità del fatto ed invece, nella norma si parla del trasferimento delle partecipazioni pubblicato ai fini di produrre effetto, quanto meno nei confronti della società.

Rimane, a questo punto, la c.d. efficacia dichiarativa, la stessa dell'art. 2193 c.c. 1° comma (“*I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti,*

in diritto comune, la successione dell'erede o legatario nella qualità di creditore o di parte di un rapporto contrattuale complesso è opponibile al debitore o alla controparte senza bisogno di alcuna notificazione ai medesimi, né tanto meno di una loro accettazione.

⁹² Modifica apportata alla precedente versione dell'articolo 2470, comma 1° dall'articolo 16, comma 12-quater, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2; lo stesso provvedimento con il quale è stato altresì eliminato il libro dei soci dal novero dei libri sociali obbligatori della s.r.l.

⁹³ Tale *ratio* è confermata dal fatto che, qualora il trasferimento delle partecipazioni non fosse sottoposto a forme pubblicitarie, è rimasta intatta la disposizione dell'articolo 2355, comma 1, secondo la quale il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

⁹⁴ Opinione assolutamente pacifica e confermata da diversi autori. v. G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 217; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, vol. 2, VII edizione, Torino, 2009, p. 566.

non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.") che appunto altro non è che la pubblicità commerciale, ovvero la regola generale delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione. Tale efficacia rende il fatto senz'altro opponibile ai terzi senza che questi possano eccepire la propria ignoranza del medesimo, mentre se non pubblicato, è inopponibile ai terzi salva dimostrazione che questi ultimi ne abbiano avuto conoscenza⁹⁵.

Quanto esposto fino adesso è confermato dalla sentenza del Tribunale di Verona del 7 settembre 2009 la quale afferma: *“la ratio che ispira l'articolo 2470 comma 1 c.c., del resto chiaramente espressa dall'articolo 16 legge n. 2 del 2009, lì dove enuncia la generale finalità del legislatore di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, è di assegnare al deposito l'efficacia dell'opponibilità ontologica della cessione non solo verso la società, come si esprime in via riduttiva la norma ma, a ben vedere, erga omnes.”*⁹⁶

Si deve, a questo punto, evidenziare, per quanto concerne questa sede, il dibattito in ordine alla disposizione dell'art. 2470 c.c. che attribuisce l'efficacia del trasferimento al deposito dell'atto presso il registro delle imprese e che ha visto diversi

⁹⁵ Applicata al trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., la suddetta regola dovrebbe comportare, da un lato, che la pubblicità dell'atto in parola renda il medesimo efficace verso la società senza che questa possa invocare l'ignoranza, e, dall'altro, che la mancanza della suddetta pubblicità renda il trasferimento inopponibile alla società salva dimostrazione che quest'ultima ne sia venuta a conoscenza.

Tuttavia, una disposizione eccezionale della regola dell'efficacia dichiarativa sembrerebbe qui essere rappresentata proprio dalla sancita efficacia verso la società del trasferimento di partecipazioni a decorrere dal momento del suo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese; tale norma comportando, a contrario, l'inefficacia incondizionata *erga societatem* del trasferimento non pubblicato, appare incompatibile con il principio dell'articolo 2193, comma 1, che consente di superare tale inefficacia dimostrando la conoscenza da parte dei terzi dell'atto non iscritto, con la conseguente impossibilità, per chi abbia acquistato la quota in base a trasferimento non ancora depositato presso il registro delle imprese, di avvalersi ugualmente di tale atto dimostrando la conoscenza del medesimo da parte della società.

Occorre inoltre dire che tale inefficacia dovrà considerarsi operante non solo a favore ma anche contro la società, la quale pertanto, se potrà respingere dalla propria sfera giuridica gli effetti del suddetto trasferimento, non potrà neppure avvalersi di tali effetti, pretendendo ad esempio, in caso di trasferimento di partecipazione non interamente liberata, il versamento dei conferimenti residui da parte dell'acquirente non ancora risultate dal registro delle imprese. v. G. PETRELLI, *La soppressione del libro dei soci della s.r.l.*, in *Le Società*, 2009, n. 4, p. 431; «Vale la pena ricordare che, in base all'articolo 3, comma 7, della prima direttiva CEE in materia societaria, i terzi non possono valersi degli atti per cui non sono state adempiute le formalità di pubblicità quando la mancanza di tale pubblicità “li renda inefficaci”»; il che è quanto avviene proprio nel nostro caso.

⁹⁶ Trib. Verona 7 settembre 2009 in *Le Società*, 2009, n. 12, p. 1497; con commento di G. RESCIO, *La legittimazione dell'acquirente di quota di s.r.l. affidata al libro dei soci: autonomia statutaria e ruolo del registro delle imprese.*

autori scontrarsi asserendo alcuni che l'adempimento integri un mero deposito e altri che costituisca un deposito-iscrizione.

Quando si tratta della disciplina del deposito in merito al trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata occorre precisare che lo stesso deposito ha assunto significati diversi nel corso del tempo, e prima ancora di questo, si deve aver ben presente che lo scopo della disciplina del deposito come pubblicità per rendere nota ai terzi la qualità di socio è connesso a due profili: l'uno quello della mera titolarità della partecipazione⁹⁷, l'altro, più organizzativo, connesso all'esercizio dei diritti sociali da questa derivanti.

Richiamando la disciplina anteriore al 2009, e quindi precedente all'abrogazione del libro dei soci⁹⁸, si deve dire che il deposito dell'atto di trasferimento della partecipazione veniva previsto come assunzione, per l'acquirente, della titolarità della partecipazione ed invece all'iscrizione nel libro dei soci si attribuiva il momento a partire dal quale era possibile esercitare i diritti sociali. Il deposito costituiva fatto anteriore all'iscrizione nel libro dei soci, con la conseguenza che, ad esempio, se l'acquirente di una partecipazione non fosse risultato tale dall'atto depositato presso il registro delle imprese non avrebbe potuto essere iscritto nel libro dei soci, e dunque esercitare i diritti sociali⁹⁹.

⁹⁷ Con l'acquisto della titolarità del diritto trasferito sulla partecipazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1376, c.c., si ritiene venga trasferito per effetto del consenso delle parti nelle forme prescritte dal contratto di alienazione.

⁹⁸ L'articolo 16 della legge 2/2009 (di conversione del decreto legge 185/2008), ha modificato alcuni articoli del codice civile relativamente alla società a responsabilità limitata: è stato abolito il libro dei soci, attribuendo alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della società stessa. In caso di cessione di quote, la nuova disciplina prevede solo due momenti del procedimento: - il trasferimento della quota di s.r.l. tramite atto notarile o con la nuova procedura riservata ai commercialisti; - la successiva iscrizione nel registro delle imprese, la quale produce effetto nei confronti dei terzi ed anche di fronte alla società.

Per le società a responsabilità limitata, è stato inoltre soppresso l'obbligo annuale di comunicare al registro delle imprese l'elenco dei soci o l'eventuale riconferma, in sede di deposito del bilancio di esercizio (che quindi rimane in vigore solo per le s.p.a.).

Le nuove disposizioni sopra citate sono entrate in vigore il 30 marzo 2009; esse non si applicano alle società cooperative che adottano la forma di s.r.l.

⁹⁹ Sul punto v. *Massima Notarile n. 10*, 04 marzo 2004, *Legittimazione dell'acquirente di partecipazioni in s.r.l.* (art. 2470 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>) che non considera «legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all'acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, né la clausola che attribuisca

A tal riguardo si deve ricordare che nella prassi anteriore era ben nota la discrasia in essere tra la compagine sociale iscritta al registro delle imprese e quella annotata nel libro soci; più volte, infatti, i professionisti (in particolare, i notai) richiedevano che fosse ripristinata tale corrispondenza e venisse aggiornato il libro soci correttamente prima di stipulare una cessione di quote. Era indubbio, quindi, il rischio di tale discrasia ma, quello che non poteva certo essere affermato era una «rappresentazione» del libro soci come un «inutile doppione»¹⁰⁰.

Che l'annotazione nel libro soci non fosse un inutile doppione è facilmente dimostrato dal ruolo che sino al 30 marzo 2009 ha svolto. Nella pratica, infatti, l'annotazione nel libro soci ha avuto una funzione organizzativa notevole, consentendo all'organo amministrativo, da un lato, di raccogliere con facilità le principali informazioni relative ai soci, dall'altro, di controllare e gestire in modo efficiente le variazioni nella compagine sociale e la loro incidenza sulla vita sociale.

Potremmo quindi affermare con precisione che la funzione, ma soprattutto il contenuto delle annotazioni sul libro dei soci era totalmente diversa dall'allora e attuale iscrizione nel registro delle imprese.

Dal 2009 la norma prevede che sia l'atto del deposito l'unico presupposto per l'efficacia del trasferimento nei confronti della società.

Ciò posto, si deve ritenere che letteralmente l'ingresso dell'acquirente nella società è collegato al mero deposito presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, e che quindi, tutto questo provoca degli ostacoli non indifferenti considerando innanzitutto che per gli organi sociali individuare la composizione della compagine sociale diventa fatto di difficile risoluzione. Ad esempio, *in primis*, gli amministratori che hanno necessità di

agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese» mentre «si ritengono legittime (...) le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all'esercizio dei diritti spettanti ad elementi ulteriori rispetto all'iscrizione a libro soci ex art. 2470 c.c. (...) purchè ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all'acquirente.»

¹⁰⁰ v. L. FURGIUELE, *Trasferimento della partecipazione e legittimazione nelle società di capitali*, Milano, 2013, p. 77 «La valutazione di equivalenza dei due requisiti della iscrizione del trasferimento nel libro dei soci e, rispettivamente, nel registro delle imprese può in realtà condividersi solo se la si riconduce ad una diversa precisazione, là dove cioè si consideri che l'annotazione nel libro dei soci nel regime previgente e il deposito ora svolgono la medesima funzione di indice di riconoscimento formale del fatto traslativo da parte della società.»

individuare i soggetti ai quali trasmettere l'avviso di convocazione in assemblea oppure la corretta partecipazione agli utili, considerando che il deposito, al quale viene appunto ricollegata l'efficacia del trasferimento della partecipazione sociale nei confronti della società¹⁰¹, comporta solo l'attribuzione di un numero di protocollo senza che sia possibile reperire altri dati essenziali, ciò crea diversi inconvenienti¹⁰².

In merito a ciò si pensi, inoltre, al caso in cui al deposito e alla relativa protocollazione della domanda non segua poi l'effettiva iscrizione nel registro delle imprese poiché il Conservatore l'ha rifiutata e nel frattempo l'acquirente abbia esercitato i diritti sociali; sembrerebbero doversi ritenere invalidi tutti gli atti compiuti e le delibere assunte dal socio acquirente.

Sotto tale aspetto, e appunto a sostegno di tale eventuale problematica, c'è anche chi¹⁰³ ha proposto di interpretare la parola «deposito» nel senso di «iscrizione», ritenendo che lo *status* di socio si acquisti con quest'ultima proprio per consentire il controllo da parte del Conservatore del registro delle imprese.

Chi sostiene tale orientamento afferma che il termine «deposito» sia da considerarsi meramente come errore¹⁰⁴, e ciò anche perché la lettura dell'art. 2470 c.c. dovrebbe essere condotta alla luce degli artt. 2471, 2472 c.c. che si riferiscono espressamente all'iscrizione e non al deposito, e agli artt. 2479 e 2479-bis nella precedente versione del codice civile. Tutto ciò considerando di creare anche una perfetta sincronia tra le risultanze del registro e l'esercizio della posizione organizzativa.

Ancora a sostegno di tale pensiero, si è anche ritenuto che la parola «deposito» sembra confliggere con il senso del successivo 3° comma, dove viene definito come

¹⁰¹ *contra* v. E. BOCCHINI, *La pubblicità delle società commerciali. Il procedimento*, Napoli, 1971, p. 38: «mentre l'iscrizione è, di regola, dotata di efficacia sostanziale (dichiarativa o costitutiva) (...) il deposito non produce alcuna efficacia sostanziale e cioè il compimento di tale forma di pubblicità non opera alcun mutamento sulla situazione pubblicata. La sua funzione si risolve nel rendere conoscibile l'evento ad essa sottoposto: nessun ulteriore effetto giuridico ne consegue (c.d. pubblicità-notizia)»

¹⁰² Studio 71/2009 approvato il 13 marzo 2009 dal Consiglio Nazionale del Notariato, pag. 4 e seg.

¹⁰³ In tale senso: Circolare UnionCamere dell'11 febbraio 2009, prot. 2453, nonché G. MARASA', *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, p. 647.

¹⁰⁴ Una prima tesi formatasi in dottrina definisce la differente dizione letterale del comma 2 del nuovo articolo 2470 come «un'evidente distrazione del legislatore», con ciò volendo troncare immediatamente ogni possibile argomento circa una diversa disciplina apportata dalla riforma. Cfr., tra gli altri, R. ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 488 ss.

criterio per la risoluzione del conflitto fra successivi acquirenti della medesima partecipazione, proprio l'« iscrizione » nel registro delle imprese¹⁰⁵.

A supportare ancora tale opinione la nuova formulazione dell'art. 2472 c.c., come modificato dall'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, il quale, nel caso di cessione della partecipazione, dà rilievo, ai fini della decorrenza del termine triennale di responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti, all'*iscrizione* del trasferimento nel registro delle imprese.

Contraria osservazione della norma viene posta da altra parte della dottrina¹⁰⁶ che respinge l'interpretazione sopra analizzata sia in riferimento alla corretta lettura della disposizione che parla appunto di «deposito»¹⁰⁷, sia in riferimento al sopra citato art. 16 della legge n. 2 del 2009, la quale si esprime in termini di «riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»¹⁰⁸.

Prendendo in considerazione il primo punto, e cioè la lettura della norma per così com'è scritta, non si può che considerare che sono tre i diversi momenti di decorrenza degli effetti:

- a) la data dell'atto con cui la cessione è efficace *inter partes* in forza del principio consensualistico di cui all'articolo 1376 c.c.¹⁰⁹;

¹⁰⁵ v. R. ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 488: il quale sottolineando anche come il disposto della norma sia diverso da quello del previgente articolo 2479 sicuramente a causa di un refuso, fonda la propria convinzione nel fatto che, laddove fosse richiesto dalla legge il mero adempimento del deposito nel registro delle imprese, il comma 3 del nuovo articolo 2470, nella parte in cui dispone la prevalenza dell'acquisto di colui il quale per primo ottiene l'*iscrizione* nel registro, sarebbe del tutto inapplicabile.

¹⁰⁶ v., tra gli altri, V. SALAFIA, *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Le società*, 2009, p. 440.

¹⁰⁷ A tale proposito v. R. GUIDOTTI, *Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 733 ss; il quale ha sostenuto che il legislatore «lungi dall'essere stato distratto, ha finalmente corretto il precedente comma 4 dell'articolo 2479 nel quale il termine iscrizione era sì frutto di imprecisione terminologica; ha quindi aderito alla tesi secondo la quale l'adempimento pubblicitario posto in essere dal notaio aveva solo la finalità di pubblicità notizia.»

Tutto questo per sottolineare che diversi autori hanno sostenuto che il termine deposito non possa essere assimilato a quello dell'*iscrizione*.

¹⁰⁸ v. C. GATTONI, *sub Art. 2470*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, a cura di M. Notari, Milano, 2008, p. 376 «(...) e la ragione fondante la riforma del 1993, ossia la pubblicità dei trasferimenti di ricchezza in ambito commerciale, è ancor oggi attuale.»

¹⁰⁹ Per la validità dell'atto di cessione della partecipazione non esiste una forma particolare, ad eccezione che siano richieste dallo schema causale del trasferimento.

L'idea prevalente, ed ormai pacifica in dottrina riguarda il principio consensualistico al trasferimento della partecipazione nella S.r.l.

La norma di riferimento è l'art. 1376 c.c. la quale afferma che *nei contratti che hanno per oggetto il*

- b) la data del deposito dell'atto presso il registro delle imprese a cura del notaio rogante o dell'intermediario abilitato, con cui la cessione è efficace nei confronti della società¹¹⁰;
- c) la data dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese con cui la cessione è efficace nei confronti dei terzi.

È necessario sottolineare che si deve prendere in considerazione la formulazione letterale dell'articolo, e cioè la sua precisa scrittura, chiarendo che quando il legislatore si pronuncia con la locuzione deposito di cui al 1° comma, non si può che non intendere l'atto di deposito in senso stretto¹¹¹.

A questo punto e per quel che riguarda la tematica di questo elaborato, si deve affermare che, secondo quest'ultimo orientamento, ritenuto inoltre maggioritario dalla dottrina, la cessione di partecipazione produce i suoi effetti verso i terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese, mentre verso la società con l'anteriore atto di deposito; ciò nonostante, dando origine a situazioni di specifica incomprensione nella esatta struttura della compagine sociale¹¹².

In merito a ciò, si deve sottolineare che anche prima dell'intervento del 2009 il libro dei soci poteva non riflettere l'esatta composizione della compagine sociale, poiché l'iscrizione nello stesso era subordinata alla domanda dell'alienante o

trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

¹¹⁰ v. Trib. Milano, 28 giugno 2011: «Anche nel vigore del nuovo testo dell'art. 2470 c.c., la cessione di partecipazione avvenuta in violazione dei limiti statutari al suo libero trasferimento non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel Registro delle imprese. La società in quanto tale è comunque legittimata, indipendentemente dal promovimento di iniziative giudiziarie volte ad accertare l'inefficacia della cessione nei propri confronti, ad opporre tale inefficacia all'acquirente che abbia acquistato in violazione di clausola di prelazione statutaria.»

¹¹¹ v. *contra* C. GATTONI, *sub* Art. 2470, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., p. 376: «Appare pertanto preferibile sostenere che il legislatore, disponendo l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese al comma 3, con il rilevante effetto da tale norma previsto, abbia voluto mantenere intatto il sistema previgente, e che pertanto il comma 2 dell'articolo 2470 debba essere letto unitamente al comma 3 della stessa disposizione, e dal sistema emerge, quindi, che il *deposito* è un *deposito per l'iscrizione*.»

¹¹² Problematica già sollevata in passato e risolta "apparentemente" con l'annotazione della compagine sociale nel libro dei soci, o meglio, risolta con la richiesta degli amministratori di allegare al bilancio di esercizio, comunque sempre prima di una cessione di partecipazioni sociali, un aggiornamento annuale sulla compagine sociale.

dell'acquirente¹¹³, per cui, nell'ipotesi in cui né l'uno né l'altro avessero preso un'iniziativa in tal senso, poteva verificarsi un disallineamento fra le risultanze del libro dei soci e quelle del registro delle imprese.

Si può ben concludere che dalla norma in esame non appare necessario prospettare un'interpretazione correttiva del termine «deposito», anzi appare più coerente affermare che nella società a responsabilità limitata l'acquirente possa pretendere di esercitare le sua prerogative di socio a prescindere dalla condizione che prevede che il soggetto fornisca una prova documentale dell'atto di cessione e dell'avvio del procedimento pubblicitario mediante l'espletamento delle diverse fasi: domanda di iscrizione, successiva protocollazione ed infine iscrizione nel registro delle imprese.

Tutto ciò pare inoltre confermato dal fatto che l'art. 2355, comma 3° c.c., in materia di società per azioni, consente l'esercizio anticipato dei diritti sociali (di tutti i diritti sociali) da parte dell'acquirente delle azioni che, pur non essendo ancora iscritto nel libro dei soci, si legittimi in base ad una serie continua di girate¹¹⁴. Si deve quindi, dire che, nonostante il comma appena citato non sia richiamato dall'art. 2470 in materia di s.r.l., si considera come disposizione estendibile ed applicabile anche al modello societario a responsabilità limitata. Questo perché si ritiene che non sia corretto rendere invalide le delibere, oppure addirittura impedire il compimento di atti per l'esercizio dei diritti sociali da parte di soggetti che, seppur abbiano depositato l'atto di trasferimento nel registro delle imprese, non siano ancora iscritti, poiché dal momento del deposito dell'atto non spetta al loro carico più alcun onere, e quindi l'eventuale mancata oppure posticipata iscrizione non è un fatto a loro imputabile, ma a carico dell'ufficio registro delle imprese nella persona del Conservatore.

¹¹³ “L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.” Art. 2470, 2° comma, cod. civ. prima dell'abrogazione del libro dei soci avvenuta con legge n. 2 del 2009.

La richiesta dell'alienante – e la sua tempestività – potranno giustificarsi in ragione del nuovo testo dell'art. 2472 del codice civile, il quale dispone la responsabilità dell'alienante – con obbligazione in solido con l'acquirente – per i versamenti ancora dovuti sulla partecipazione ceduta nel periodo di tre anni dalla iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

¹¹⁴ V. I. KUTUFA', *Osservazioni in tema di obblighi e responsabilità per la tenuta del libro dei soci*, in *Giur. comm.*, 2009, 6, p. 1127 ss.

Riassumendo, abbiamo osservato che è stato abrogato il libro dei soci attraverso il decreto anticrisi del 2008, e di conseguenza è stata soppressa l'iscrizione del trasferimento di partecipazioni nel libro dei soci, per cui adesso è sufficiente soltanto il deposito nel registro delle imprese.

Facendo un passo indietro, sembra opportuno soffermarsi ad esaminare la *ratio* di tale emendamento poiché come sopra già affermato, questo costituisce uno dei motivi che stanno alla base dell'opinione maggioritaria di ritenere la locuzione *deposito* come scelta propria del legislatore e non come errore.

Secondo la nota numero 2453 emessa da Unioncamere in data 11 Febbraio 2009, l'abrogazione del libro dei soci interessa le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, ma non altre forme giuridiche, quale, ad esempio, le società cooperative a responsabilità limitata. L'abrogazione del libro soci non riguarda, inoltre, le società per azioni.

Insieme, la circolare Assonime n. 21 del 18 maggio 2009 nel trattare la disciplina dell'abolizione del libro dei soci afferma che le modifiche attuate dal c.d. decreto anticrisi (novembre 2008) nell'ambito di misure di semplificazione per le società, riguardano soprattutto la riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, chiarendo che l'intento dell'abolizione di tale libro è proprio quello di eliminare la duplice iscrizione degli atti relativi alla partecipazione sociale nel libro dei soci e nel registro delle imprese¹¹⁵.

Con la soppressione del libro dei soci il trasferimento delle partecipazioni sociali diviene efficace verso la società al momento del deposito dell'atto, e verso i terzi con l'iscrizione nel registro delle imprese, abolendo così il disallineamento tra le

¹¹⁵ Si deve ritenere, che in realtà, ravvisare una *ratio* ben precisa sottesa a tale novità è cosa ardua e lascia il tempo che trova, viste le modalità legiferative adottate dal legislatore mancando qualunque relazione parlamentare o governativa che illustri il significato e le ragioni della novella.

L'unico dato testuale per l'interprete è dato dalla rubrica dell'articolo 16 del d.l. convertito del seguente tenore: «Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese».

Prima ancora di delineare la *ratio* della norma come riduzione dei costi amministrativi, ci sono stati autori che in realtà, hanno sostenuto che la ragione giustificatrice della novella risiederebbe nell'esigenza di avere un solo registro al quale fare riferimento per conoscere la composizione e le vicende della compagine sociale, probabilmente sul presupposto che la doppia pubblicità del libro soci e del registro delle imprese possa creare situazioni di incertezza e confusione, il tutto in un disegno di complessiva semplificazione del sistema di pubblicità delle vicende societarie.

risultanze del libro dei soci e quelle del registro delle imprese, ma provocando sicuramente il disallineamento tra deposito e iscrizione dell'atto di cessione nel registro delle imprese.

L'intento del legislatore del 2008 in merito al decreto anticrisi che ha determinato, tra le altre, l'abrogazione, nelle società a responsabilità limitata, del libro dei soci, è stato da una parte, quello di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle società al fine di ridurre i costi a ciò connessi, e dall'altra, sicuramente una semplificazione pensata per avvicinare le società a responsabilità limitata alle società di persone. A tal proposito dobbiamo precisare che l'intento del legislatore della riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese risulta tuttavia poco vantaggioso dal punto di vista economico; basti pensare che senza la presenza del libro dei soci, è necessario che l'organo amministrativo richieda le visure camerali per conoscere l'attualità della compagine sociale in tutte le vicende della vita sociale in cui ciò risulti necessario (partecipazione agli utili, convocazione dei soci..) considerando che ogni collegamento telematico al registro delle imprese ha un costo minimo di € 6.00, mentre il mantenimento del libro dei soci prevedeva l'apposizione di una marca da bollo dell'importo di € 14,62 ogni cento pagine¹¹⁶.

Si pensi a questo punto, come risulta spontaneo e come lo è stato nel passato, interrogarsi su un dibattito che ha riguardato l'eventuale re-introduzione del libro dei soci come regime convenzionale della disciplina delle s.r.l.¹¹⁷

Tale controversia si è aperta già all'indomani della riforma, il che è forse la dimostrazione delle perplessità suscitate dalla *ratio* di tale novella. In particolare, ci si è posto il problema di verificare se il modello *legale* previgente possa essere

¹¹⁶ v. I. KUTUFA', *Autonomia statutaria e libro dei soci nella s.r.l.: dalla (re)introduzione convenzionale all'applicazione differenziata del regime di legittimazione*, ne *Il nuovo diritto delle società*, 2013, n. 19, p. 168.

In senso conforme, v. anche, Assonime, Circolare n. 21/2009, reperibile sul sito www.assonime.it.

¹¹⁷ Dibattito che ha animato diversi studiosi: v. G. MARASA', *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, cit., p. 647; G. RESCIO, *Soppressione del libro soci: ulteriori riflessioni*, in *Le Società*, 2009, p. 1507; V. DONATIVI, *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Le Società*, 2009, p. 1351; V. SALAFIA, *La svalutazione del libro soci nelle società di capitali*, in *Le Società*, 2009, p. 869.

In merito a ciò si è osservato come «l'abrogazione del libro in questione renda più complessa la verifica della compagine sociale, dal momento che le risultanze del registro delle imprese possono non tener conto delle regole dell'organizzazione in merito al trasferimento di quote». v. L. FURGIUELE, *Trasferimento di partecipazione e legittimazione nelle società di capitali*, cit., p. 194.

ripristinato come sistema *convenzionale* introdotto attraverso l'utilizzo degli spazi concessi dall'autonomia statutaria¹¹⁸.

Per poter comprendere meglio la necessità della (re)introduzione del libro dei soci, è fondamentale sottolineare che tutte le informazioni che in passato erano contenute nel libro soci ora non sono più disponibili¹¹⁹; si pensi, ad esempio, alle informazioni che adesso devono essere comunicate al Registro delle imprese, non si può certo dire che sono le stesse, complete, che prima del 2008 venivano trascritte nel libro soci (ad esempio: indirizzo di posta elettronica, numero di fax, etc..). È alla luce di tali considerazioni che ci si è posta la questione relativa alla possibilità per gli amministratori di istituire un libro soci facoltativo nel quale indicare tutte le informazioni necessarie non soltanto per la convocazione dei soci, ma anche, e soprattutto per le vicende che durante la vita riguardano la circolazione della partecipazione sociale.

Apparentemente pare potersi dire che nessun ostacolo sembra essere posto a tale previsione dalla disciplina codicistica, la quale prevede l'obbligo della tenuta di determinati libri sociali, ma non pare che di contro, vieti la possibilità di prevedere altre tipologie di libri sociali, magari integrativi dei primi; anzi, a sostegno della previsione di eventuali libri integrativi¹²⁰, si può fare richiamo alla regola generale del modello societario delle società a responsabilità limitata, e cioè l'autonomia statutaria. Appurato che in via prettamente letteraria della norma e del modello societario sia possibile una (re)introduzione convenzionale del libro dei soci, quello che in questa sede interessa è comprendere quale sia l'efficacia riconnessa alla iscrizione nel libro

¹¹⁸ Tale verifica appare utile ed opportuna per un duplice ordine di ragioni: da una parte, al fine di constatare se la società possa essere coinvolta nel procedimento di attribuzione dello *status* di socio in caso di trasferimento della quota; e dall'altra, per valutare se l'autonomia statutaria possa arrivare, accentuando l'impronta di flessibilità organizzativa, a modellare sistemi di legittimazione ed applicazione diversificata.

¹¹⁹ Si ricorda che prima del 2009, nel libro dei soci, dovevano essere indicati il nome del socio, la partecipazione ad esso spettante, i versamenti effettuati e le variazioni avvenute.

¹²⁰ Le opinioni favorevoli alla previsione statutaria del libro dei soci (...) precisano tuttavia che questa facoltà può solo *aggiungersi* ma non *sostituirsi* alla iscrizione; v. G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 322 «*Con riferimento alla sufficienza del deposito presso il registro delle imprese per l'efficacia erga societatem del trasferimento, non è ravvisabile alcun ostacolo a che l'atto costitutivo preveda ulteriori condizioni accanto a tale adempimento (...) ad esempio anche attraverso l'iscrizione, dopo tale deposito, in un libro dei soci tenuto dagli amministratori per volontà dello stesso atto costitutivo, in quanto, trattandosi di adempimenti meramente aggiuntivi, e non sostitutivi rispetto a quello pubblicitario, nessuna esigenza imperativamente tutelata risulterebbe da essi lesa.*»

dei soci del trasferimento della quota, soprattutto dopo l'intervento legislativo del 2008.

In merito a ciò, una massima del Consiglio Notarile di Milano¹²¹ si è espressa in modo chiaro e deciso affermando che *“L’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinano l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all’obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all’articolo 2470 c.c.”*

Secondo tale pensiero, il libro dei soci conserverebbe, in deroga a quanto previsto dalla legge, l’efficacia nei confronti della società delle cessioni di quote, e cioè vale a dire che se il libro dei soci è stato volontariamente istituito dai soci grazie all’autonomia statutaria, è possibile prevedere che l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali, nei confronti della società, sia condizionata all’iscrizione nel libro soci, prevedendo comunque necessariamente l’anteriore deposito nel registro delle imprese ai sensi di quanto previsto dal legislatore del 2003, 1° comma dell’art. 2470 c.c.

Tutto ciò è chiaramente possibile poiché, come sopra già evidenziato, l’elevato grado di autonomia statutaria della s.r.l. consente di derogare alle norme organizzative che regolano i rapporti tra soci e società e quindi anche quelle che disciplinano gli effetti che il trasferimento di quote produce nei confronti della società.

Concludiamo sostenendo che è ammissibile la (re)introduzione del libro dei soci in via convenzionale avente le stesse funzioni del sistema legale previgente, fermo restando quanto disposto dall’art. 2470 c.c., 1° comma, e cioè la necessaria e preliminare fase del deposito dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese¹²².

¹²¹ v. *Massima Notarile n. 115*, 10 marzo 2009, *Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (artt. 2470, 2478 e 2479-bis c.c.)* del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consigionotarilemilano.it>).

¹²² Sposando la tesi maggioritaria in merito alla (re)introduzione del libro dei soci in via convenzionale, si sostiene la legittimazione della tenuta di un libro dei soci purché l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci

La sopra citata massima del Consiglio Notarile di Milano così continua: “*Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell’articolo 2470 c.c., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l’efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all’iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l’efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all’esercizio di almeno uni dei diritti connessi alla quota ceduta.*”¹²³

Le opinioni favorevoli al mantenimento o piuttosto alla reintroduzione del libro dei soci si fondano, oltre che, evidentemente, sul rilievo della sua abrogazione dai libri obbligatori e dunque sulla ammissibilità di una sua previsione facoltativa, sulla utilità del meccanismo in presenza di clausole che limitino la circolazione di quote. È necessario porre l’attenzione, in merito a ciò, sul problema concernente la permanenza del potere-dovere degli amministratori di verificare il rispetto delle limitazioni statutarie alla circolazione delle quote, in presenza di clausole di gradimento e prelazione.

sia concepita quale condizione meramente aggiuntiva, e non certo sostitutiva, rispetto a quella del deposito presso il registro delle imprese, e anzi, addirittura posposta a tale deposito. *Contra*, nel senso che il deposito presso il registro delle imprese avrebbe carattere imperativo non solo quale condizione necessaria ma anche quale condizione sufficiente per l’efficacia del trasferimento nei confronti della società, con la conseguente nullità della clausola statutaria che subordinasse tale efficacia anche alla trascrizione dell’atto in un eventuale libro dei soci.

“*E’ nulla per manifesto contrasto con la norma imperativa dell’articolo 2470, comma 1, c.c. la clausola statutaria che subordina e differisce l’esercizio dei diritti sociali del cessionario di una quota di s.r.l. al momento dell’iscrizione nel libro dei soci dalla società volontariamente istituito*”: v. Trib. Verona, 14 settembre 2009, in *Le Società*, 2009, p. 1497, con nota critica di A. RUOTOLO.

¹²³ Con ciò si vuole ritenere che negli statuti redatti anteriormente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n. 2 (e cioè prima del 30 marzo 2009), le clausole che richiamino espressamente il libro dei soci sono tuttora valide ed efficaci.

È necessario però porre una differenza: se il richiamo si riferisce al libro come strumento organizzativo per l’efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società, la funzione dell’istituto risulta indiscutibile; se viceversa, il richiamo si riferisce al libro quale fonte informativa del domicilio del socio nei suoi rapporti con la società o con gli altri soci, allora nessuna legittimazione deve essere assegnata all’iscrizione del trasferimento di quote nel libro dei soci.

Prima delle modifiche introdotte dal decreto anticrisi, la disciplina del trasferimento delle quote assicurava oltre al controllo di legalità dell'atto, effettuato dal notaio autenticante, anche una verifica da parte della società del rispetto delle clausole statutarie volte ad escludere o limitare la circolazione della quota; verifica che veniva garantita mediante l'iscrizione nel libro dei soci, il quale assicurava un controllo da parte degli amministratori del legittimo ingresso in società del socio. Tutto ciò si attuava mediante un controllo sul rispetto degli eventuali limiti statuari alla circolazione delle quote, ed aveva come *ratio* il fatto che la s.r.l. è un modello di società a ristretta compagine sociale, destinata a rimanere chiusa, ed in questo tipo di società, la partecipazione dei soci ha carattere personalistico, e la tutela della stabilità della compagine societaria ha un rilievo fondamentale nella disciplina.

Poteva accadere, ad esempio, che gli amministratori, al momento dell'iscrizione dei soci nel relativo libro, verificassero un vizio che pregiudicava l'iscrizione dell'atto di trasferimento e di conseguenza, il cessionario non acquisiva la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e il trasferimento non era opponibile alla società, ma aveva esclusivamente rilevanza *inter partes*.

A seguito dell'abrogazione del libro dei soci, ci si è chiesti se tale evento comporti anche l'eliminazione del potere-dovere degli amministratori in merito al controllo sulle clausole limitative statutarie, o se tale controllo debba essere effettuato dal notaio autenticante o dall'intermediario abilitato al compimento dell'atto di trasferimento della partecipazione sociale.

Per quanto riguarda la figura del notaio è opinione ormai pacifica che quest'ultimo debba verificare lo statuto e le eventuali clausole limitative ed inoltre debba informare le parti circa questioni di intrasferibilità, prelazione o gradimento riguardanti il trasferimento della quota. Quindi, possiamo ben dire, che il notaio effettua un controllo formale piuttosto che sostanziale, come quello che in passato veniva attuato dagli amministratori¹²⁴.

¹²⁴ v. G. PETRELLI, *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, cit., p. 431.

Con riguardo invece all'intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 36 comma 1-*bis* del D.L. n. 122 del 25/6/2008, l'ordine dei dottori commercialisti ha affermato che in sede di trasferimento delle quote di s.r.l. il professionista deve verificare¹²⁵: a) la capacità di agire delle parti; b) la titolarità dei beni e dei diritti oggetto del trasferimento da parte del disponente; c) la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico; d) la non contrarietà dell'atto alle clausole statutarie¹²⁶.

In relazione all'ultimo punto sembra potersi dire che si debba attribuire all'intermediario abilitato gli stessi compiti previsti per il notaio.

In senso contrario si è espressa una ordinanza del Tribunale di Vicenza¹²⁷ la quale ha affermato che “l'intermediario abilitato non è chiamato a svolgere un controllo di legalità dell'atto di trasferimento, e che l'atto depositato dall'intermediario abilitato necessita dell'intervento del notaio per l'autenticazione della firma digitale e il controllo di legalità”.

Tutto ciò, quindi, vale a dire che all'intermediario abilitato non spettano gli stessi compiti previsti per il notaio autenticante, e quindi se si accogliesse tale ultima ipotesi, all'intermediario abilitato non spetterebbe neppure il compito del controllo dei limiti statuari.

La questione da definire è appunto in merito ai compiti attribuiti dalla legge all'intermediario per ciò che riguarda il trasferimento di partecipazioni, punto che tutt'ora non è pacifico e che verrà analizzato e trattato al paragrafo successivo.

Per ora è sufficiente affermare ed avere chiaro che per quanto riguarda il controllo delle clausole limitative ed impeditive alla circolazione delle quote di s.r.l. e il conseguente darne notizia ai soggetti interessati, questo ricade in capo al notaio o all'intermediario abilitato qualora l'atto venga da quest'ultimo sottoscritto con firma digitale.

¹²⁵ v. Circolare n. 21 del 18 maggio 2009, reperibile sul sito www.assonime.it.

¹²⁶ v. Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 18 settembre 2008, n. 5/IR.

¹²⁷ Con l'ordinanza n. 2498 del 17 aprile 2009 il Tribunale di Vicenza ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione di un atto di trasferimento di quote di s.r.l. Questo atto era stato sottoscritto dalle parti con firma digitale e depositato da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater della legge n. 340 del 2000. Il tribunale ha disposto la cancellazione per mancanza dell'autentica notarile della sottoscrizione digitale.

2.2. L'art 36, comma 1-bis del D.L. n. 122 del 25/6/2008.

L'articolo 2470 del codice civile è stato oggetto di intervento da parte del legislatore con l'articolo 36, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112¹²⁸.

Il compito che ci proponiamo di assolvere con questo studio è quello di valutare l'attitudine della norma a garantire la funzione circolatoria di ricchezza veicolata nella «quota» di società a responsabilità limitata¹²⁹.

Successivamente alla riforma del 2003, ed in merito al procedimento di cessione delle quote sociali, si è annoverato, anche in Italia un dibattito circa la possibilità di affidare l'autentica della sottoscrizione dell'atto che documenta il trasferimento ad altri soggetti o categorie professionali o sull'opportunità di prescindere del tutto¹³⁰.

In questo clima di dibattito, e non senza contrasti, il legislatore nel 2008¹³¹ ha affiancato, come procedimento alternativo al deposito presso il registro delle imprese della scrittura privata autenticata dal notaio, la trasmissione in via telematica al

¹²⁸ Si veda, in merito, tra le altre disposizioni, anche la Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008 (reperibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>) con la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul punto della disciplina tributaria fornendo le opportune linee interpretative in merito alla predetta disciplina del trasferimento delle quote di s.r.l.

A tal proposito, si deve far osservare che, ai fini della registrazione, deve essere presentato il «supporto di memorizzazione (es. CD o DVD) dell'atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente *ad un esemplare in formato cartaceo*. Su cosa debba intendersi per *esemplare in formato cartaceo* restano molti dubbi, data l'estrema tecnicità dell'espressione utilizzata dall'Agenzia delle entrate per alludere alla necessità di una copia conforme (senza che questa possa essere, in realtà, conforme all'originale a norma di legge.)

¹²⁹ Si pensi, per esempio, che nella partecipazione di s.r.l. possono essere veicolate ingenti patrimoni, anche di natura immobiliare e che lo strumento della costituzione di una s.r.l., con conferimento di azienda e successiva cessione della società è oggi favorita sul piano fiscale dall'articolo 176 T.U.I.R.

¹³⁰ Sicuramente la *ratio* di tale intervento è stata giustificata dai costi professionali del notaio e forse anche dall'interesse di altre categorie professionali ad intervenire in maniera più incisiva nel trasferimento delle quote sociali.

Nel corso della legislatura che andò dal 2006 al 2008, fu presentato, diverse volte un emendamento che non fu mai accolto: «I poteri del notaio di autenticazione della sottoscrizione degli atti di trasferimento delle partecipazioni, di controllo dei presupposti dell'atto e di impulso per l'iscrizione al registro delle imprese sono attribuiti anche al conservatore del registro delle imprese».

¹³¹ In sede di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, fu introdotto nell'art. 36, il comma 1-bis, che stabilisce: «*l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del Codice Civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente i documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.*»

medesimo registro del contratto concluso dalle parti con mezzi informatici e con firma digitale da parte di ragionieri e dottori commercialisti abilitati¹³².

L'articolo 36, comma 1 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 ha previsto il deposito presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da parte di quei soggetti iscritti nella sezione A¹³³ dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'atto di trasferimento con firma digitale, e con le stesse tempistiche e modalità di quanto sopra esposto (30 giorni e presso l'ufficio del registro delle imprese in cui è stabilita la sede della società)¹³⁴.

L'introduzione della firma digitale è stata oggetto di diversi dibattiti, primo fra tutti il significato da attribuire all'espressione «[...] può essere [...]» con cui il precetto è testualmente formulato. In effetti questa formulazione diverge da quanto previsto dall'art. 2470, comma 2, c.c., dove si dice che «l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato [...]»; tanto da aver condotto a due opposte interpretazioni: quella dei commercialisti, secondo cui la norma sarebbe espressione del carattere *alternativo* della nuova procedura rispetto alla vecchia; e quella dei notai, che vi scorgono il riconoscimento del carattere *derogatorio* della nuova disciplina rispetto a quella vecchia, quasi che la norma avesse voluto intendere che il trasferimento delle quote «può», in deroga a quanto previsto dall'art. 2470, essere fatto anche con le modalità alternative ivi previste¹³⁵.

¹³² L'intermediario abilitato alla trasmissione dell'atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale è individuato dall'articolo 31, comma 2-*quater*, l. 24 novembre 2000, n. 340 che stabilisce: «il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su un supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società».

¹³³ Nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo di dottori commercialisti e degli esperti contabili, in base all’art. 78, comma 1°, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti” o agli “iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali”, contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno intendersi riferiti agli iscritti nella predetta sezione A.

¹³⁴ Nonostante ciò, si deve osservare che «*le deroghe apportate dal suddetto intervento devono considerarsi parziali in quanto, da un lato, investono solamente i trasferimenti per atto tra vivi, e, dall'altro, configurano per questi ultimi un iter non già sostitutivo di quello regolato nel suddetto articolo ma alternativo allo stesso, rimettendo alla volontà delle parti ogni scelta fra i due.*» v. G. ZANARONE, *sub art. 2470, Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 622.

¹³⁵ Si deve precisare che l'orientamento dei notai è tutt'oggi ancorato ad una interpretazione che già all'indomani dell'entrata in vigore della disciplina aveva diviso dottrina e giurisprudenza e si riferisce al fatto che il ministero

La formulazione in questione si può spiegare tutta in una ragione storica: il legislatore ha semplicemente voluto affermare che chi intende trasferire una quota di partecipazione di s.r.l., fermo restando che deve necessariamente sottostare a determinate forme e determinate procedure pubblicitarie, oggi, in alternativa alle uniche inizialmente previste dall'art. 2470 c.c., può optare per una forma e una procedura pubblicitaria alternativa. L'uso del «può» si chiarisce, dunque, nel senso che la legge impone pur sempre un obbligo, ma a contenuto alternativo: o le forme e le procedure di cui all'art. 2470 c.c.; o le forme e le procedure di cui all'articolo 36, comma 1 bis del decreto legge 122 del 25 giugno 2008¹³⁶.

Vanno rilevate, a questo punto, quale siano state le finalità della norma, che possiamo sintetizzare in quattro punti: *a)* semplificare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; *b)* contenere gli oneri connessi al trasferimento di quote di s.r.l., attribuendo la competenza della trasmissione dell'atto ad un soggetto i cui costi tariffari siano inferiori rispetto a quelli di un notaio; *c)* valorizzare la firma digitale quale strumento di modernizzazione dei rapporti tra cittadino e la Pubblica Amministrazione; *d)* conservare un adeguato presidio a garanzia del pubblico interesse e della pubblica fede mediante la presenza di un intermediario qualificato.

notarile è comunque necessario ai fini del deposito, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 36, comma 1-bis. Tale conclusione si fonda su vari argomenti: la norma dettata dall'art. 36, comma 1-bis, lasciando intatta la disciplina codicistica, costituisce carattere di «norma derogatoria» rispetto alla previsione di cui all'art. 2470, comma 2, insuscettibile di applicazione analogica. Vi sarebbe infatti un principio generale di autenticità, ricavabile dall'art. 11, comma 4, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 relativamente alla pubblicità degli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese, ma desumibile anche da una serie di altre disposizioni (ad es. gli artt. 2296, 2328, 2375, comma 2, 2436, 2463, 2480, 2556, comma 2, c.c.). Poiché l'autenticazione della sottoscrizione sarebbe disciplinata dalla legge sia in relazione alla firma autografa sia in relazione alla firma digitale (art. 25, commi 1 e 2, c.a.d.), l'uso della firma digitale comporta il controllo notarile di legalità al pari della firma autografa, che richiede l'autenticazione, e risulta quindi necessario tener ferma la distinzione tra controllo sostanziale di legalità degli atti soggetti a pubblicità commerciale, che rientra nella competenza del notaio, e mero controllo formale degli atti da iscrivere, a cura del conservatore. Questa la conclusione dell'interpretazione notarile: l'atto di trasferimento può essere sottoscritto anche con firma digitale, ma questa, in assenza di un'espressa disposizione legislativa derogatrice, deve comunque essere autenticata dal notaio.

¹³⁶ v. E. MACCARONE e PETRELLI, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Riv. Not.*, 2008, p. 533, i quali sostengono la tesi che la norma dell'articolo 36, comma 1-bis, d.l. 112/98, si riferisce ad un contratto concluso in via informatica, da parti che appongono al documento informatico di cessione della partecipazione la propria firma digitale, autenticata dal notaio mediante la propria firma digitale. L'interpretazione ha il merito di eliminare le disparità di trattamento che conseguirebbero al doppio binario, per cui le cessioni documentate in forma cartacea sarebbero soggette a controlli maggiori di quelle documentate elettronicamente, con firma digitale non autenticata.

In merito all'intenzione del legislatore si può far sicuramente riferimento alla legge 24 novembre 2000, n. 340, articolo 31, comma 2 *quater*, la quale afferma che *il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 c.c. può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società*, ed il comma successivo, 2 *quinqües*, continua sostenendo che *gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio*.

Tutto ciò è quindi facilmente riconducibile alla *ratio* di tale intervento: il legislatore ha voluto inserire tale nuova formula per ammettere la trasmissione telematica anche per il trasferimento di quote di s.r.l.

Innanzitutto è a questo punto opportuno precisare che l'alternativa di depositare presso il registro delle imprese l'atto di trasferimento in forma elettronica è subordinata al rispetto di alcuni requisiti tecnici: l'utilizzo della firma digitale di tutte le parti; la redazione del *file* contenente il testo negoziale in formato pdf/A (non modificabile); l'apposizione della marca temporale ¹³⁷ ; la firma digitale dell'intermediario.

Per quanto concerne l'efficacia della firma digitale è ormai pacifico che la firma digitale sia sufficiente a determinare l'effetto del trasferimento della proprietà della quota tra le parti. Una volta che entrambe le parti hanno sottoscritto digitalmente l'atto, l'effetto si produce tra di loro ma non è ancora opponibile ai terzi; perché ciò avvenga, è necessario che l'atto sia iscritto nel registro delle imprese mediante l'invio telematico dell'originale firmato digitalmente, con la conseguenza che, dal momento dell'iscrizione l'atto sarà opponibile ai terzi.

¹³⁷ La Marca Temporale è un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico.

Proseguendo con l'analisi del nuovo procedimento di cui all'art. 2470, comma 2°, c.c., evidenziamo una prima interpretazione in merito alla misura in cui l'intervento dell'intermediario abilitato non risulterebbe sostitutivo dell'autenticazione notarile e questo risulta dimostrato dal fatto che il comma 1-*bis* dell'articolo 36 parla di firma digitale *tout court* e non di firma digitale "autenticata", pur essendo quest'ultima una figura conosciuta all'ordinamento¹³⁸.

Il primo impatto risulterebbe quindi essere quello dove si realizza un documento avente un grado di attendibilità inferiore rispetto a quello autenticato dal notaio, che nella sua veste di pubblico ufficiale effettua anche maggiori controlli¹³⁹.

Contrariamente a questa tesi si sono espressi diversi autori, i quali hanno richiamato la circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, sostenendo che anche il commercialista sarebbe tenuto, in ottemperanza all'obbligo deontologico, a soddisfare le necessità del proprio cliente nei limiti dell'interesse pubblico, ed effettuare, oltre ad una verifica circa l'identità e la capacità di agire delle parti, anche un *controllo della non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico*.

Tutto ciò potrebbe essere sostenuto ampiamente se non che tale obbligo non trova alcun riscontro normativo, e non fonda pertanto alcuna responsabilità (se non meramente disciplinare) in caso di omissione¹⁴⁰. A questo riguardo non è possibile invocare nemmeno la normativa antiriciclaggio, in quanto l'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede anche a carico dei dottori commercialisti ed esperti contabili l'obbligo di verificare l'identità delle parti, ma soltanto per quei trasferimenti delle partecipazioni che implicino la movimentazione di somme di denaro di importo pari o superiore a 15.000 €, e cioè vale a dire non in

¹³⁸ v. Art. 25 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

¹³⁹ In quanto, sul terreno della autenticità e della legalità, il notaio, anche quando interviene in funzione di semplice autenticazione, è sempre tenuto, oltre che all'accertamento dell'identità personale delle parti e ad un'indagine circa la loro volontà e capacità di agire (art. 47 l. not.), ad un controllo di conformità dell'atto rispetto all'ordinamento giuridico.

¹⁴⁰ v. G. LIMITONE, *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica di attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco)*, in *Le Società*, 2008, p. 1556.

tutti i casi¹⁴¹.

Si discute altresì se sia ipotizzabile sostenere che il suddetto controllo sia effettuato dall'ufficio del registro delle imprese. La risposta unanime è negativa, in quanto è sempre stata opinione dominante che, tra le “condizioni previste dalla legge per l'iscrizione” da accertarsi ad opera di quest'ultimo, non siano comprese quelle di validità dell'atto da iscrivere, neppure quando si tratti di atto non soggetto a controllo notarile¹⁴². L'ambito di controllo esercitabile dall'ufficio del registro delle imprese è circoscritto nell'ambito della verifica della legalità formale secondo le indicazioni dell'articolo 11 d.p.r. 581/1995¹⁴³.

Altro punto sottoposto all'attenzione di diversi autori è stato se sia comunque necessario autenticare la sottoscrizione effettuata dall'intermediario abilitato. Per cercare di rispondere a tale dibattito è necessario innanzitutto sottolineare che la sola procedura che venga attuata dal commercialista è meno garantista rispetto a quella attuata dal notaio, con la conseguenza che è rimessa alla libera discrezionalità delle parti quale procedura e quali controlli scegliere; ed è proprio questa possibilità di scelta delle parti, in quanto realizza una *deregulation* facoltativa della fattispecie, che è inaccettabile sul piano sistematico e che quindi farebbe propendere per la tesi più garantista per la quale è tutt'ora necessaria l'autentica della firma digitale da parte del notaio.

Tale soluzione è stata ritenuta da molti autori¹⁴⁴ come la più consona al principio di autenticità (ricavabile da molteplici norme come gli artt. 2296, 2328, 2436, 2480, 2556) che sta alla base della pubblicità commerciale secondo la quale nessun

¹⁴¹ v. Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 emanata da CNDCEC, cit.

¹⁴² Trib. Padova 16 febbraio 2007, in *Le Società*, 2008, p. 327 : «(...) nel senso che, per tutti gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, sia precluso al Conservatore e al Giudice del registro ogni possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dei medesimi.»

¹⁴³ Articolo 11 del decreto presidenziale 581/1995: “[...] Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

- a) la autenticità della sottoscrizione della domanda;
- b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
- c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
- d) la allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
- e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. [...]”

¹⁴⁴ v. G. LIMITONE, *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica di attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco*, cit., p. 1562; G. ZANARONE, *sub. Art. 2470 in Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 626; V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 355.

atto potrebbe essere iscritto nel registro delle imprese senza previo controllo di legalità sostanziale da parte del notaio salva diversa disposizione di legge (v. Nomina e revoca degli amministratori nella società per azioni – articolo 2383 comma 4° c.c.).

Tale tesi era altresì ritenuta compatibile con il principio costituzionale della parità di trattamento, in quanto, altrimenti, i terzi, in presenza di uno stesso atto iscritto nel registro delle imprese, godrebbero di un livello di tutela diverso a seconda dell'intermediario che ne ha curato il deposito presso il competente ufficio.

A questo punto ciò che interessa questo elaborato è capire se il provvedimento abbia comportato davvero un cambiamento nella disciplina dell'efficacia del trasferimento di quote o se la norma vada interpretata nel senso che la firma digitale delle parti apposta sul documento informatico vada comunque autenticata dal notaio e che quindi l'unica "libertà" consista nell'aver previsto la trasmissione per il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese da parte di un professionista diverso dal notaio, che non sarebbe più obbligato qualora il trasferimento risultasse da contratto telematico e non cartaceo¹⁴⁵.

La legge di stabilità 2012¹⁴⁶ ha previsto, tra le altre, alcune disposizioni volte alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Tra queste, l'articolo 14, comma 8, ha definitivamente chiarito che il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata può essere effettuato anche solo con firma digitale e quindi non è necessaria l'autenticazione notarile¹⁴⁷.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha eliminato i residui dubbi sulla riserva di attività attribuita ai notai fino al 2008 indicando i dottori commercialisti

¹⁴⁵ Secondo E. MACCARONE e PETRELLI, *Le cessioni di quote di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, cit., obbligate al deposito sarebbero soltanto le parti, ove il contratto, pur autenticato dal notaio, fosse documentato soltanto elettronicamente. È questo un punto di debolezza di questa interpretazione, dal punto di vista della coerenza del sistema e dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei trasferimenti di partecipazione mediante l'iscrizione nel registro delle imprese. Occorre forse immaginare un obbligo residuale del notaio di trasmettere l'atto al registro delle imprese, ove, nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione e autentica digitale, non gli sia stato comunicato l'avvenuto deposito al registro delle imprese per il tramite di altro professionista.

¹⁴⁶ Legge 12.11.2011, n. 183 pubblicata nella G.U. n. 265 del 14.11.2011.

¹⁴⁷ Allo stato attuale esistono due procedimenti alternativi per il trasferimento di quote di s.r.l.: il primo (art. 2470, c.2 c.c.) prevede l'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto e il deposito, entro 30 giorni, dell'atto stesso presso il Registro delle Imprese; il secondo (art. 36, c.1-bis D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008) prevede la sottoscrizione digitale, da parte di tutti i contraenti, nel rispetto della normativa vigente in tema di sottoscrizione dei documenti informatici e il deposito, entro 30 giorni, dell'atto stesso, presso il Registro delle Imprese, a cura di un intermediario abilitato munito di firma digitale.

quali soggetti abilitati a provvedere al deposito per l'iscrizione, presso il Registro delle Imprese, degli atti di trasferimento di quote di s.r.l., purché sottoscritti con firma digitale (semplice non autenticata) da tutti i contraenti.

Contrariamente a quanto sopra esposto, tale norma è stata interpretata da certa giurisprudenza nel senso di ritenere che il procedimento introdotto nel 2008 non fosse alternativo a quello della sottoscrizione autenticata notarile e addirittura in alcune decisioni¹⁴⁸ è stata disposta la cancellazione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di trasferimento di quote di s.r.l. curato da dottore commercialista, perché carente della sottoscrizione autenticata¹⁴⁹.

Dall'altra numerosi contributi di dottrina, tra cui le circolari dell'ODCEC, hanno evidenziato come il riferimento dell'art. 36, comma 1-bis a "*l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile*" sia fatto al contratto con cui vengono trasferite le partecipazioni da un soggetto ad un altro. L'autentica notarile non è infatti prevista come forma *ad substantiam* ma come semplice forma per la regolarità del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese e pertanto il legislatore, con tale disposizione voleva far riferimento all'atto in sé con cui le partecipazioni circolano e non alla forma dell'autentica notarile.

Possiamo ben concludere che con la Legge di Stabilità 2012, il dottore commercialista a cui viene conferito il mandato finalizzato alla definizione dell'accordo di compravendita delle quote sociali e alla verifica dei numerosi e delicati aspetti economici, finanziari, contabili, fiscali, societari e giuridici in genere potrà portare a termine ogni adempimento, in un'ottica di semplificazione, economicità e tutela del pubblico interesse.

¹⁴⁸ v. Decreto 21 aprile 2009 del Giudice del Registro Imprese di Vicenza e Sentenza 23 novembre 2009, n. 3817 del Tribunale di Vicenza.

¹⁴⁹ Secondo tale interpretazione è sempre necessaria l'autenticazione da parte del notaio della sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento di quote di s.r.l. e pertanto, la funzione del commercialista è limitata alla mera trasmissione del documento al Registro Imprese, vanificando gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l'attività d'impresa.

2.3. Il conflitto tra più acquirenti.

Il terzo comma dell'art. 2470, c.c. costituisce un'«assoluta novità nel nostro ordinamento che prevede una forma di tutela dell'acquisto della partecipazione in società a responsabilità limitata, nel senso che in caso di conflitto tra più acquirenti assegna la prevalenza a chi per primo ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese.»¹⁵⁰

La soluzione dei conflitti tra più acquirenti è una novità introdotta con la riforma del 2003, in base alla quale, se la quota è alienata con successivi contratti¹⁵¹ a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato¹⁵² in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Prima del 2003 non vi era alcuna disciplina del conflitto tra più acquirenti, l'eventuale casistica si risolveva a favore del soggetto che poteva vantare un atto di acquisto di data certa anteriore.

Nel caso di conflitto tra più acquirenti la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non consegue semplicemente ad una priorità temporale, ma necessita anche del requisito soggettivo della buona fede¹⁵³, ovvero la prevalenza di chi per primo effettua l'iscrizione nel

¹⁵⁰ v. C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, Milano, 2006, p. 101; nel senso della novità anche M. STELLA RICHTER jr., *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali, conferimenti e quote*, cit., p. 297.

¹⁵¹ Parlando di alienazioni della quota a più persone che avvengano tramite “contratti” (cioè, letteralmente, tramite espressioni dell'autonomia privata aventi titolo in un accordo *ex art.* 1321 fra il socio e ciascuna delle suddette persone), l'articolo 2470, comma 3°, sembra almeno apparentemente escludere dal proprio contenuto, a differenza di quanto abbiamo visto accadere per i commi precedenti, i trasferimenti *mortis causa, inter vivos* conseguenti ad un provvedimento giudiziale, o comunque ad un atto di coazione privata. V., ma con riferimento al regime previgente, V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 219: «Un altro punto meritevole di attenzione è l'impiego della parola “contratti”. Il trasferimento non avviene solo per contratto: si verifica anche *mortis causa*, ma anche per effetto di provvedimento giurisdizionale, e per atto amministrativo.»

¹⁵² Il significato dell'espressione va precisato, in quanto l'acquirente non può “effettuare” alcuna iscrizione, essendo tale effettuazione di competenza dell'ufficio del registro delle imprese *ex art.* 2189. Ci si può tutt'al più chiedere chi siano i soggetti legittimati a presentare al suddetto ufficio domanda di iscrizione, parendo soluzione equilibrata identificarli innanzitutto nel notaio depositante, e in secondo luogo nelle parti dell'atto di trasferimento.

È infatti da rilevare che l'iscrizione avviene a cura di un soggetto differente sia dalle parti del contratto, sia dallo stesso professionista che procede al deposito, e che i tempi necessari per l'iscrizione degli atti depositati e la stessa determinazione della priorità non appaiono né geograficamente omogenei, né prevedibili.

¹⁵³ Relazione al decreto legislativo n. 6 del 17.01.2003 - «Nel terzo comma dell'art. 2470 si è adottata una soluzione che appare equilibrata sul piano di una valutazione degli interessi e che viene sostanzialmente a riprodurre quella dell'art. 1155 per la circolazione dei beni mobili: nel caso di conflitto tra acquirenti della

registro delle imprese richiede che tale iscrizione sia stata effettuata nell'ignoranza circa l'antiorità del titolo altrui.

Quindi, due sono gli elementi richiesti per la risoluzione del conflitto: la priorità temporale della registrazione e la buona fede che secondo quanto disposto dall'art. 1147 del Codice civile deve concretarsi nella ignoranza di ledere l'altrui diritto e deve sussistere al momento dell'iscrizione.

Si deve precisare che tale elemento soggettivo è stato oggetto di forti perplessità proprio per l'elemento di aleatorietà che esso sarebbe stato suscettibile di introdurre in un sistema prevalentemente basato sui principi di certezza e sicurezza, ma che, al tempo stesso, trova la sua *ratio* nella Relazione al d.lgs. n. 6/2003, con l'esigenza di evitare che l'acquirente di una partecipazione di s.r.l. risulti più garantito dell'acquirente di azioni, la cui prevalenza rispetto all'avente causa anteriore richiede non solo l'antiorità dell'indice di appartenenza a suo favore rappresentato dal possesso, ma anche l'acquisto di quest'ultimo, appunto, in buona fede, trattandosi di bene mobile di cui all'articolo 1155 c.c.¹⁵⁴ in materia di circolazione dei beni mobili.

Riassumendo, affinché un soggetto possa veder preferito il proprio acquisto nei confronti di un altro è necessario: aver acquistato la partecipazione in buona fede (ignorando di ledere il diritto di altre persone); che la buona fede debba sussistere al momento della iscrizione (non dell'acquisto e neppure del semplice deposito); che l'acquisto sia fondato su un titolo idoneo al trasferimento; che l'atto di acquisto sia stato iscritto per primo nel Registro delle imprese.

Portando avanti l'analisi della disciplina del conflitto tra più acquirenti, si deve

partecipazione la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede.»

¹⁵⁴ Articolo 1155 c.c. – Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri - “*Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.*”

L'accostamento che la Relazione opera del rimedio qui considerato a quello dell'articolo 1155 contemplante l'acquisto in buona fede del possesso come criterio per la soluzione dei conflitti fra successive alienazioni di un bene mobile a più persone sembra giustificare la tesi di chi afferma l'applicabilità al nostro caso delle disposizioni dell'articolo 1147 in materia di possesso di buona fede, secondo le quali, la buona fede “non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave” (comma 2°), ed è comunque “presunta” (comma 3°). In questo senso, R. ROSAPEPE, *Appunti, su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 492; M. STELLA RICHTER jr., *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali, conferimenti e quote*, in AA.VV., *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, 2006, p. 291.

ritenere che benché l'espressione "*quella che per prima ha effettuato l'iscrizione in buona fede*" possa trarre in inganno, essa non può considerarsi riferita anche a chi, pur avendo iscritto per secondo, risulti il primo a presentare il requisito della buona fede¹⁵⁵; in ogni caso, stabilito che il requisito della buona fede presuppone comunque la priorità dell'iscrizione, esso deve intendersi riferito solo al primo iscrivente il cui acquisto sia, appunto, posteriore, non essendo concepibile richiedere al primo iscrivente che sia anche primo acquirente l'ignoranza circa l'esistenza di un titolo altrui il quale è per definizione successivo al suo.

A tal proposito, diversi autori hanno poi precisato che *il criterio adottato nel 3° comma dell'articolo 2470 per la soluzione del conflitto, diverge da quello vigente per i trasferimenti immobiliari*¹⁵⁶; mentre per questi ultimi il sistema fa della trascrizione nei registri immobiliari il mezzo necessario e sufficiente per rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico trascritto, con la conseguenza che *chi per primo ha trascritto prevale anche se in mala fede, ossia se sapeva del precedente acquisto altrui*; nel caso in questione vale il sistema che è proprio della pubblicità attuata con il registro delle imprese e che fa della iscrizione il mezzo necessario, ma non sufficiente per l'opponibilità ai terzi.

Di conseguenza soltanto se è in buona fede prevale chi per primo ha iscritto il proprio acquisto; e l'acquirente il cui acquisto era di data anteriore, è ammesso a provare che chi aveva per primo iscritto sapeva del suo precedente acquisto¹⁵⁷.

Secondo questa tesi, tale possibilità di contestazione del secondo acquisto, concessa dall'art. 2470, terzo comma, al primo acquirente pregiudicato dalla precedente iscrizione del secondo acquirente in mala fede, sarebbe coerente con quanto previsto dall'art. 2193, primo comma, c.c., del cui principio costituirebbe applicazione¹⁵⁸.

¹⁵⁵ v. M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 435.

¹⁵⁶ v. F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2013.

¹⁵⁷ v. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 156.

¹⁵⁸ v. B. BELLE', *Misure cautelari e azioni esecutive su partecipazioni societarie*, in *Riv. esecuz. forzata*, 2005, p. 280, secondo la quale la norma dell'art. 2470, terzo comma, c.c. «detta principi poi non così dissimili da quelli che avrebbero trovato applicazione sulla base del solo disposto dell'art. 2193 c.c.».

L'introduzione di una novità come quella sopra ampiamente citata ha portato con sé un dibattito che riguarda l'aver affiancato allo strumento pubblicitario tipico risolutore dei conflitti in caso di alienazione plurima di beni immobili o beni mobili registrati, ovvero l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese (ovvero la trascrizione nei pubblici registri), il requisito soggettivo della buona fede, tradizionale elemento determinante per la soluzione delle controversie correlate alla circolazione dei beni mobili e dei titoli di credito.

Per cercare di rispondere a tale problematica, è opportuno richiamare la *ratio* di tale norma che fa riferimento alle stesse finalità per le quali è stato introdotto nel 1993 l'obbligo del deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote di s.r.l.

Come già ricordato, il meccanismo pubblicitario introdotto dalla legge Mancino, ha risposto all'esigenza di adottare misure in grado di prevenire ogni possibile forma di criminalità puntando, alla più possibile, trasparenza e documentazione delle attività economiche.

La dottrina prevalente ha sempre ritenuto che il criterio di soluzione del conflitto dovesse essere necessariamente fondato sull'antiorità dell'atto di acquisto della quota dotato di data certa, e questo perché la partecipazione sociale non poteva essere considerata come un bene oggetto di «possesso»¹⁵⁹.

Il legislatore però, alla luce del 3° comma dell'art. 2470 c.c., delinea che la priorità dell'iscrizione non è da sola requisito sufficiente per attribuire la prevalenza del soggetto il cui atto di acquisto sia stato iscritto per primo, essendo richiesta anche la buona fede. L'introduzione di quest'ultimo requisito da parte del legislatore va a compromettere quella certezza dei rapporti giuridici che si era invece voluta perseguire mediante l'attribuzione dell'iscrizione nel registro delle imprese come funzione regolatrice dei conflitti.

Sicuramente la Relazione ministeriale alla riforma del 2003 ha contribuito ad

¹⁵⁹ Tale dottrina ha segnalato la asimmetria strutturale tra iscrizione nel registro delle imprese, ex articolo 2470 c.c., e consegna del bene mobile, ex articolo 1153 c.c. Il bene mobile, infatti, una volta consegnato dal dante causa, non può essere più consegnato a un secondo (o terzo) acquirente.

alimentare il dibattito, poiché afferma che *“siffatta soluzione avrebbe condotto al risultato paradossale secondo cui l’acquirente di una partecipazione in società a responsabilità limitata verrebbe a godere di una tutela persino maggiore rispetto a quella di cui gode chi acquista un titolo di credito o uno strumento finanziario dematerializzato: il risultato paradossale, cioè, di tutelare maggiormente chi acquista una posizione giuridica non tipicamente destinata alla circolazione, come la partecipazione in società a responsabilità limitata, rispetto a chi acquista un titolo azionario che invece si caratterizza per quella tipica destinazione.*

*Perciò, nel terzo comma dell’art. 2470 si è adottata una soluzione che appare equilibrata sul piano di una valutazione degli interessi e che viene sostanzialmente a riprodurre quella dell’art. 1155 per la circolazione dei beni mobili: nel caso di conflitto tra acquirenti della partecipazione la prevalenza di colui che per primo ottiene l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua priorità temporale, ma richiede inoltre il requisito soggettivo della buona fede.”*¹⁶⁰

Sotto tale aspetto dobbiamo precisare che, seppur tali argomentazioni potrebbero sembrare convincenti non sono, invece, del tutto fondate.

Il requisito della buona fede è un principio che risulta coerente con un meccanismo di circolazione come quello dei titoli di credito (estendibile a tutti i beni mobili non iscritti in pubblici registri) che appunto si fonda non su un pubblico registro ma sulla consegna e quindi sul possesso del bene o del titolo; tale requisito non può risultare coerente con quello che riguarda la quota della società a responsabilità limitata (fondato sull’iscrizione nel registro delle imprese).

Quanto alla disparità che si verrebbe a creare tra la tutela di chi acquista un titolo azionario e chi invece è titolare di quota sociale di s.r.l. dobbiamo sottolineare che tale differenza è una conseguenza inevitabile date le differenze circolatorie tra il titolo di credito e la quota.

Inoltre, a sostegno di tale ipotesi, che si scontra con la disciplina generale

¹⁶⁰ Relazione Ministeriale alla Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366: www.tuttocamere.it/files/dirsoc/RDS_RELAZIONE_Cod_Civ.pdf.

richiamata anche nella relazione ministeriale, è indicativo il fatto che l'art. 2644, che regola una delle più significative ipotesi di conflitto tra soggetti titolari di diritti incompatibili, prescindendo totalmente dal requisito della buona fede o dalla conoscenza da parte del terzo dell'atto soggetto a trascrizione.¹⁶¹

Si può concludere sostenendo che, nonostante la precisa lettura del 3° comma dell'art. 2470 c.c. che richiede appunto due requisiti, il chiaro risolutore dei conflitti tra più acquirenti della medesima partecipazione di quote della s.r.l. è il principio tipico della iscrivibilità nel registro delle imprese.

Si tratta di pubblicità con efficacia dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c. e ciò, nonostante la mancata riproduzione dell'inequivoca formula degli artt. 2479, ult. comma, e 2479-bis del previgente codice, si può affermare ai sensi del terzo comma dell'art. 2470 che presuppone chiaramente che al deposito debba seguire tale iscrizione, atteso che quest'ultima non potrebbe assolvere simile funzione se non risultasse a sua volta prevista dal legislatore come necessaria, il quale, inoltre, fa risalire tal efficacia alla vera e propria iscrizione nel registro delle imprese^{162 163}.

¹⁶¹ v. P. REVIGLIONE, *sub art. 2470*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit., p. 1828.

¹⁶² È vero che, proprio in materia societaria, la nuova formulazione dell'art. 2448 (norma applicabile anche alla s.r.l. – v. art. 2480) sembrerebbe far discendere l'opponibilità degli atti ai terzi dalla pubblicazione dei medesimi anche quando quest'ultima consista in un mero deposito anziché in una vera e propria registrazione; ma è altrettanto vero che tale norma sembra estranea alla materia qui considerata in quanto, nonostante l'apparentemente indiscriminata formulazione del comma 1° ([...] *atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese* [...]), deve intendersi riferita ai soli atti della società, come dimostra il fatto che solo quest'ultima viene chiamata a provare lo stato di conoscenza da parte dei terzi, e non anche agli atti dei soci come quelli di trasferimento della partecipazione.

¹⁶³ Gli ultimi quattro commi dell'art. 2470 impongono una serie di obblighi di pubblicità per dar rilievo, rispetto ai terzi, all'acquisto o alla cessazione della situazione di una persona. È sufficiente notare che la disciplina in esame non presenta aspetti di sostanziale novità rispetto a quanto previsto nel previgente art. 2475-bis, che viene di fatto integralmente riprodotto.

A tal proposito, si accenna che è stato rilevato che sarebbe più corretto parlare di *società con unico socio* rispetto a *società unipersonale*, atteso che l'introduzione dell'istituto non avrebbe creato un nuovo *tipo sociale*, ma semplicemente la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata *ab origine* partecipata da un solo soggetto; ciò porta, come noto, alla conclusione che la cessione di una quota della partecipazione originaria non sostanzia una trasformazione della società, essendo invece il fenomeno da ascrivere in senso tecnico alle vicende circolatorie della partecipazione anche in punto di disciplina. v. P. MACCHIARELLI, *La s.r.l. unipersonale*, in *Riv. not.*, 1994, I, p. 987.

In particolare, il 4° comma dell'art. 2470 impone agli amministratori, qualora la partecipazione appartenga ad un solo socio o muti la persona del medesimo, di depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione sociale, della data e del luogo di nascita o dello Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Si può solo notare l'adeguamento della norma del quarto comma alla nuova regola della responsabilità limitata estesa alle persone giuridiche uniche socie di società a responsabilità limitata, laddove prescrive le indicazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di unipersonalità da depositarsi presso il registro delle imprese.

CAPITOLO III

I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DI QUOTE DI S.R.L.

SOMMARIO: 3.1. La libera trasferibilità delle partecipazioni. – 3.1.1. (segue) Il trasferimento *mortis causa* delle quote. – 3.1.2. (segue) Il trasferimento della quota del socio d’opera – 3.1.3. (segue) Il trasferimento della quota del socio munito di particolari diritti. – 3.2. I limiti legali e convenzionali. – 3.2.1. (segue) Le clausole limitative del trasferimento. – 3.2.2. (segue) Il “correttivo” del recesso.

3.1. La libera trasferibilità delle partecipazioni.

Dopo aver trattato la disciplina del trasferimento di quote sotto il profilo storico e sotto il profilo della disciplina del relativo procedimento, è necessario soffermarsi sulle modalità di trasferimento della partecipazione sociale¹⁶⁴.

Nel corso del tempo si sono succedute diverse tesi in merito al trasferimento della quota, qui sottolineiamo, seppur brevemente, quella relativa al trasferimento come cessione del contratto¹⁶⁵ già accennato in merito al dibattito sulla natura giuridica della partecipazione¹⁶⁶.

Si precisa inoltre che ciò che viene richiesto in questo comma non è una semplice pubblicità della situazione di unipersonalità della società a responsabilità limitata, ma bensì l’identificazione del socio; quella che ciò deve essere pubblicizzata è la vera e propria identità del socio: con la conseguenza che l’adempimento pubblicitario dovrà intervenire non solo ogniqualvolta si verifichi il passaggio da una condizione di *pluripersonalità* ad una di *monopersonalità* ma altresì ogniqualvolta, pur rimanendo quest’ultima invariata, muti l’identità del socio unico.

¹⁶⁴ Cfr. in argomento, soprattutto, P. REVIGLIONE, *Commento all’art. 2469*, cit., p. 1818; D. GALLETI, *Commento all’art. 2469*, in AA. VV., *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007; M. MALTONI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, cit.; M. PINNARO, *Trasferimento delle partecipazioni*, in *Commentario Niccolini – Stagno d’Alcontres*, vol. III, p. 1504.

¹⁶⁵ v. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 133: L’autore, prima di delineare tale tesi effettua la seguente premessa che pare opportuno riportare integralmente per una maggiore chiarezza della problematica in questione. «[...] Conviene a questo punto sgombrare il campo anche da un altro problema, che potrebbe essere sollevato ove si accogliesse la ricostruzione dogmatica (come

Chi ritiene di applicare la disciplina della cessione del contratto al trasferimento della quota è costretto a porsi il problema di individuare il contraente ceduto, che, nella prassi, si identifica nella persona giuridica-società, alla quale viene comunicato¹⁶⁷ il trasferimento della partecipazione da parte o del cessionario o del cedente.

In tale tipo di comunicazione, la dottrina riconosce l'equivalente dell'art. 1407 c.c.¹⁶⁸, e nella previsione della libera trasferibilità delle partecipazioni, da ritenersi implicita nell'atto costitutivo che non preveda diversamente, la preventiva "autorizzazione" alla cessione del contratto. Nel caso in cui, invece, il trasferimento della quota fosse soggetto all'espressione di un gradimento degli organi sociali¹⁶⁹, allora si potrebbe configurare nell'espressione del gradimento la successiva "autorizzazione" che l'art. 1407 c.c. primo comma individua come momento di efficacia nei confronti del ceduto, in alternativa alla notificazione.

Le problematiche relative a questa tesi sono ben note.

La prima, e la più eclatante riguarda la società come soggetto ceduto: la società non è parte dell'originario contratto sociale, ma sorge da esso come nuovo soggetto, come centro di imputazione dell'attività comune di impresa dei soci; pertanto la teoria che inquadra il trasferimento della partecipazione nella cessione del contratto, individua come contraente ceduto una parte che, di per sé, non esisteva al momento della stipulazione.

A tutto ciò si aggiunge che: a) la tesi che il consenso del contraente ceduto abbia una valenza negoziale (e non semplicemente autorizzativa o di approvazione) e che quindi la cessione di un negozio sia trilatero, ha trovato spesso la sua ragione di esistere anche nel pensiero della giurisprudenza, salvo che, per il caso di contratto *ex*

si è detto, autorevolmente sostenuta in passato, ma ormai recessiva e priva di effettivo riscontro in giurisprudenza) che ravvisa nel trasferimento della partecipazione in società a responsabilità limitata una cessione del contratto da cui è sorta la società. Il dubbio potrebbe sorgere in ragione dello "slogan" che ha accompagnato la nascita della disciplina della nuova s.r.l., per la quale è stato a più riprese sottolineato il prevalere del profilo contrattuale dei rapporti fra i soci sull'aspetto organizzativo che resterebbe profilo determinante del tipo legale della s.p.a.»

¹⁶⁶ v. *supra*, par.1, cap. 1, p. 8.

¹⁶⁷ Attualmente secondo le forme previste dall'articolo 2470 c.c.

¹⁶⁸ v. Art. 1407 c.c.: "Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata."

¹⁶⁹ v. Art. 2479 nella precedente formulazione.

art. 1407 c.c., 1° comma; b) l' impostazione del contratto come negozio trilatero non si concilia con la disciplina legale dell'art. 2470 c.c. primo e secondo comma.

In ogni caso, si deve precisare che le tematiche fin qui sollevate non rilevano particolari problematiche dato che si ritiene, in via prevalente, che «quando la cessione del contratto è preventivamente autorizzata *l'effetto traslativo del rapporto contrattuale consegue immediatamente all'accordo tra cedente e cessionario, senza che occorra un'ulteriore manifestazione di volontà del contraente ceduto*»¹⁷⁰.

La questione non sembra quindi, meritare particolare attenzione in relazione al trasferimento della quota di partecipazione del socio al capitale.

Si può affermare con una certa tranquillità che l'atto di trasferimento della partecipazione, ove idoneo a produrre immediatamente effetto, e posto in essere da soggetto legittimato a disporre, avrà per effetto *inter partes* il trasferimento della titolarità della partecipazione dal patrimonio di chi compie l'atto di attribuzione a quello di chi è beneficiario dell'effetto negoziale¹⁷¹.

Procedendo con l'esame della disciplina contenuta nell'art. 2469, è bene evidenziare che la regola legale della libera circolazione della partecipazione sociale¹⁷² allontana la s.r.l. dal modello delle società personali e l'avvicina a quello capitalistico della s.p.a., caratterizzato dalla prevalenza dell'*intuitus rei* sull'*intuitus personae*¹⁷³.

¹⁷⁰ v. C. M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, Milano, 2015, p. 724.

¹⁷¹ Il trasferimento della titolarità per effetto del principio del consenso traslativo non vale a rendere stabile l'acquisto dell'acquirente: questi si può trovare pregiudicato nel mantenimento dell'acquisita titolarità dal prevalere di altri acquirenti, in forza di successivi atti ai quali si accompagnino altri fatti idonei a rendere non più contestabile l'acquisto di questi ultimi: la consegna e la buona fede, per i beni mobili; la trascrizione dell'acquisto, per i beni immobili. Cfr. V. DE STASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, cit., p. 137.

¹⁷² Si accenna al dibattito, che poi verrà esaminato in seguito, secondo il quale è liberamente trasferibile anche una partecipazione avente ad oggetto conferimenti d'opera o di servizi ai sensi dell'art. 2464, comma 6°, giacché la legge non opera distinzioni come invece si desume dall'art. 2345 in materia di s.p.a., che impone il gradimento degli amministratori per il trasferimento di partecipazioni cui accedano prestazioni accessorie; forse perché le esigenze di copertura del capitale, nel suddetto caso, sono sufficientemente soddisfatte dalla possibilità di escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria che assistono per legge i conferimenti d'opera. Cfr. V. SANTORO, *I conferimenti e le quote nella società a responsabilità limitata*, ne *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Milano, 2003, p. 101.

¹⁷³ v. *supra*, cap. 1, par. 1.3.

Inoltre, e a tal proposito v. l'articolo 2355 c.c. in materia di società per azioni (società capitalistica per eccellenza), *Circolazione delle azioni*, che delinea la totale libertà di circolazione delle azioni.

Tuttavia il principio legale della libera trasferibilità potrebbe interamente rientrare per effetto dell'autonomia statutaria la quale potrebbe non solo limitare la circolazione ma addirittura vietarla¹⁷⁴.

Tali clausole statutarie ([...] *salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*) potranno fare della società a responsabilità limitata una società non solo ristretta ma addirittura chiusa, consentendo di dare rilievo alle persone dei soci non più in funzione del loro apporto di capitali ma altresì in funzione della fiducia che ispirano i loro nomi e le loro attività, e ciò può essere appetibile per gran parte del tessuto produttivo italiano, composto da aziende familiari, nelle quali è assai radicata l'esigenza di mantenere compattezza nella proprietà e di controllare, in tal modo, il c.d. *passaggio generazionale*, evitando sorprese sgradite.

Si tende quindi ad affermare che il regime generale della circolazione di quote di capitale è una tra le tante caratteristiche suscettibili di enfatizzare l'anima personalistica della s.r.l. a seguito della riforma del 2003: *la rilevanza del socio*.

Soffermandoci, seppur brevemente, sull'importanza della rilevanza del socio nella società a responsabilità limitata, si deve dire che la legge delega per la riforma del diritto societario prevedeva, come sopra descritto¹⁷⁵, tre principi cui la disciplina della s.r.l. doveva far riferimento: la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci su cui modellare la disciplina legale, anche suppletiva, l'ampia autonomia statutaria e la libertà di forme organizzative.

La rilevanza centrale del socio è stata la base del disegno di legge del legislatore, che appunto ha definito come elemento caratterizzante della società a responsabilità limitata la «*personalizzazione*», dovendo intendersi in un duplice senso: da una parte come valorizzazione del ruolo che la persona del socio ha nella vita della società, e dall'altra come introduzione di regole finora riservate alle cc.dd. società di

¹⁷⁴ Viene così consapevolmente recepito – come già sottolineava la Rel. min. al c.c., n. 1011 – il modello tedesco della libera trasferibilità delle quote salvo diversa disposizione statutaria (§ 15 *GmbHG*), anziché quello francese che subordina per legge la cessione delle quote al gradimento della società, o quello dei progetti italiani di codice di commercio che investivano il socio di una vera e propria prelazione legale in ordine alla medesima cessione (artt. 146 prog. Vivante del 1922, e 149 prog. D'Amelio del 1925).

¹⁷⁵ v. *supra*, paragrafo 3, capitolo 1, p. 28.

persone¹⁷⁶.

Il principio di rilevanza centrale del socio tende, spesso, ad essere inteso come limite alla libertà contrattuale fungendo in particolare da criterio di interpretazione restrittivo dell'autonomia statutaria riguardo a norme che attribuiscono diritti ai soci e che non sono espressamente qualificate come imperative; ad esempio, soluzioni che modificano il regime legale dei diritti dei soci riducendo le prerogative della minoranza vengono, infatti, spesso considerate inammissibili in quanto contrarie al sistema, e in specie al principio di rilevanza centrale del socio. Alla base di tale pensiero ci sono stati i c.d. diritti di *voice* del socio (i diritti di voto, di controllo, di agire in responsabilità contro gli amministratori, di impugnare le decisioni dei soci) e di chi ha sostenuto che sarebbe stato preferibile esplicitare in diverse norme l'esclusione della possibilità di sopprimere tali diritti in sede statutaria, specie in un contesto di semplificazione e certezza quale quello della nuova s.r.l.¹⁷⁷

A tal proposito, si sottolinea una chiave di lettura in grado di conciliare autonomia statutaria e rilevanza centrale del socio in un'unica ottica di rimozione di tutti i limiti non necessari alla libertà contrattuale. Ottica, che, è il caso di sottolineare, pare peraltro perfettamente coerente con i richiamati principi generali della legge delega, e in particolare con l'ampliamento dell'autonomia statutaria e la differenziazione delle discipline dei modelli societari, e che si traduce in un'estensione

¹⁷⁶ v. norme come gli articoli 2468 terzo comma, 2473, 2473-*bis* e 2475.

Ad esempio, nell'articolo 2468 c.c. la rilevanza del socio è da ricomprendersi nella parte in cui, dopo aver disposto che, salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, i diritti sociali, spettano ai soci «in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta», quindi si respinge al rango di norma suppletiva il criterio della proporzionalità fra la misura della partecipazione del socio e il conferimento da questo effettuato. O ancora l'articolo 2475 c.c. dopo aver stabilito al 1° comma che *l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479*, al comma 3° testualmente recita che *quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258*; il che significa che il modello di organizzazione resta quello corporativo, tipico delle società di capitali, solo se l'atto costitutivo non adotta quello tipico delle società di persone. O ancora un'ulteriore analisi del principio di rilevanza del socio è possibile effettuarla sugli artt. 2473 e 2473 *bis* che ammettono il recesso statutario e al contempo ampliano significativamente i casi di recesso legale e introducono l'istituto dell'esclusione, tipico delle società di persone e parzialmente esteso alle società cooperative soprattutto come misura disciplinare

¹⁷⁷ v. G. ZANARONE, *La tutela dei soci di minoranza nella nuova s.r.l.*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, p. 353.

dell'autonomia statutaria in virtù dell'idoneità dei soci a tutelare autonomamente i propri interessi¹⁷⁸.

Per ottenere un risultato, come quello attuale previsto nell'art. 2469 c.c. è stato necessario un intervento legislativo in quanto né la normativa più strettamente societaria né quella di diritto comune fornivano elementi univoci da cui dedurre la disciplina applicabile; ad esempio nel sistema precedente¹⁷⁹, qualora lo statuto avesse vietato la trasferibilità delle quote, il socio non poteva pretendere la liquidazione della propria quota né poteva assumere rimedi sull'eventuale uscita dalla società; vigeva il principio della prevalenza dell'interesse della società a non subire una deprivazione patrimoniale conseguente alla fuoriuscita del socio rispetto all'interesse del socio a monetizzare la propria partecipazione.

Inoltre, si afferma che, ad oggi, quando si esamina la trasferibilità delle quote di società è necessario tener conto di due profili: uno contrattuale e l'altro organizzativo, entrambi strettamente legati.

Il primo profilo, quello contrattuale, prende forma dall'idea di "bene" che si ha della quota; la partecipazione di società assume la forma di bene mobile immateriale e come tale può essere oggetto di atti di negoziazione; tra alienante e acquirente si stipula un contratto di compravendita con la particolarità che l'acquirente subentra nella società con la qualifica di socio e quindi ciò riguarda anche il profilo organizzativo.

“Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo” - quindi, il principio generale che si afferma nell'art. 2469 c.c. è il principio della libera trasferibilità della partecipazione sociale, sia per atto *inter vivos* che *mortis causa*.

Prima della riforma organica del 2003 la disposizione in materia di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata era regolata dall'allora art. 2479 c.c. che così recitava: *“Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e*

¹⁷⁸ v. G.A. RESCIO, *La nuova disciplina della s.r.l.: l'autonomia statutaria e le decisioni dei soci*, cit., p. 169.

¹⁷⁹ v. Codice civile previgente alla riforma, Articolo 2479.

per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo"; potremmo quindi sottolineare che il comma 1 dell'art. 2469 riproduce pressoché testualmente – se si fa eccezione per l'aggiunta dell'avverbio «liberamente» riferito alla trasferibilità delle partecipazioni, ascrivibile a tutta evidenza all'intento del legislatore di porre maggiore enfasi rispetto al passato sul principio generale di trasferibilità delle partecipazioni – il corrispondente comma del precedente art. 2479¹⁸⁰.

Sull'aggiunta dell'avverbio «liberamente» che diversi autori si sono interrogati.

In particolare, sulla natura giuridica del trasferimento delle partecipazioni, il primo comma dell'art. 2469 c.c. fornisce un giuridico riconoscimento alla duplice anima della libertà negoziale: da una parte quella del titolare della quota sul decidere i tempi, le modalità e i destinatari del trasferimento, dall'altra parte quella facente capo alla collettività dei soci nel decidere circa i limiti di tale trasferibilità¹⁸¹.

Sembra appunto, che in questo contesto sia da ritrovarsi la *ratio* dell'avverbio “liberamente”, ovvero come forma di libertà garantita dalla norma in via dispositiva, la libera trasmissibilità delle partecipazioni: cioè sono da considerarsi liberamente trasferibili tutte le quote per le quali non sia previsto espressamente un limite alla circolazione, di fonte legale o convenzionale.

L'intenzione del legislatore emerge, inoltre, chiaramente dal passo della Relazione ministeriale al c.c. n. 1025¹⁸², la quale, precisando la medesima soluzione

¹⁸⁰ Inoltre, rispetto alla formulazione dell'abrogata disposizione (art. 2479), si rileva, anche nell'articolo che qui si commenta, la sostituzione del termine «quota» con quello di «partecipazione». v. *supra*, cap. 1, par. 3, p. 33 ss.

¹⁸¹ Libertà la quale è in entrambi i casi garantita; nel primo con il passo della norma che sancisce, sia pure in via dispositiva, la libera trasmissibilità della partecipazione, nel secondo con quello che sancisce la tendenziale ammissibilità di ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo.

¹⁸² Così la relazione ministeriale accompagnatoria alla riforma delle società di capitali del 2003 in merito alla circolazione delle partecipazioni sociali di società a responsabilità limitata: «*Significativa è inoltre la nuova disciplina del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata. Di essa meritano soprattutto di venire segnalati i seguenti aspetti: Nel secondo comma dell'art. 2469 si è espressamente previsto, in attuazione del secondo comma, lettera f), art. 3 della legge di delega, che nel caso in cui l'atto costitutivo prevede la intransferibilità della partecipazione o lo assoggetti senza alcuna condizione o limite al gradimento di organi sociali, degli altri soci o di terzi spetta inderogabilmente al socio il diritto di recesso. È solo possibile, a tutela della buona fede contrattuale, porre limiti temporali per l'esercizio di tale diritto ed impedire così comportamenti che pregiudichino l'interesse delle altre parti di un rapporto come quello societario: perciò si è ammessa la possibilità che l'atto costitutivo impedisca per i primi due anni dalla costituzione della società o dall'adesione ad essa l'esercizio del diritto di recesso.*»

adottata dal vecchio art. 2479, spiega il modello legale della libera alienabilità delle quote di s.r.l. con l'esigenza di evitare soluzioni “*che avrebbero costretto questo tipo societario in una chiusa e ristretta cerchia di persone*”, e viceversa, la derogabilità statutaria del medesimo con l'esigenza di consentire ai soci la piena utilizzazione delle potenzialità del tipo attraverso l’“*accentuazione maggiore o minore dell'elemento personale*”.

“*Le partecipazioni sono liberamente trasferibili*” è da considerarsi come volta a permettere al socio di compiere liberamente qualunque atto di disposizione suscettibile di avere ad oggetto una partecipazione. Si pensi, ad esempio, ad una costituzione di pegno, o di usufrutto, o di proprietà, vicende di cui la partecipazione di s.r.l. può formare oggetto per esplicita disposizione dell'art. 2471-bis c.c.

Dal momento che nel modello legale l'ingresso in società del cessionario di quota appare irrilevante agli occhi degli altri soci così come anche l'ingresso di un terzo diverso dal socio ma parimenti dotato del diritto di voto, si deve ritenere, di conseguenza, che il socio potrà liberamente dare in pegno o usufrutto o costituire in comunione la propria partecipazione senza bisogno di ottenere il consenso di altri soci o di un organo sociale¹⁸³.

La ragione dell'intervento del legislatore nell'aggiunta dell'avverbio «liberamente» sembra ricondursi poi, anche al “*profilo dei consensi*”, e cioè quell'avverbio sta ad indicare che non è necessario nessun consenso per il socio che decide di disporre della propria partecipazione, ma *liberamente* senza nessun tipo di “autorizzazione” o “accordo” con gli altri membri della compagine sociale può decidere per le vicende inerenti la propria partecipazione.

È a questo punto fondamentale precisare che tale pensiero non è possibile estenderlo alle vicende traslative o di costituzione di vincoli sulla partecipazione

¹⁸³ A tal riguardo, però, si precisa che, poiché l'attribuzione, ad esempio, di penetranti poteri amministrativi all'assemblea potrebbe rendere significative le qualità personali di chi vota, e poiché a decidere o a codecidere sono normalmente l'usufruttuario, il creditore pignoratizio e il comproprietario, dovrà ritenersi perfettamente ammissibile una clausola che subordini la costituzione di pegno o usufrutto o comunione sulla partecipazione di un socio al previo consenso degli altri soci: il tutto in applicazione diretta della disposizione sul trasferimento della partecipazione di cui all'art. 2469, comma 1°. v. *Principi uniformi in tema di società* elaborati dalla Commissione del Consiglio notarile di Milano, in *Riv. not.* 2005, III, p. 660.

diverse da quelle che si fondono sulla volontà del socio titolare (cessione, testamento); è il caso ad esempio delle vicende che si producono su iniziativa altrui come l'espropriazione forzata in seguito a pignoramento o fallimento, il sequestro conservativo o quello giudiziario. Questa inestensibilità trova la sua ragione non soltanto in via diretta (in quanto trattasi di vicende autonomamente regolate da appositi precetti, dichiaratamente contrastanti con quello ora in esame – artt. 2471 e 2471-*bis*) ma anche in via analogica, in quanto la norma qui in commento risolve un conflitto endosocietario fra l'interesse del titolare della partecipazione all'immissione di quest'ultima nel traffico giuridico e quello degli altri soci all'immutabilità della compagine sociale, mentre nel caso delle vicende sopradescritte il conflitto si porrebbe fra i soci ed un terzo (creditore pignorante, fallimento, sequestrante) e non potrebbe perciò trovare soluzione nella volontà unilaterale dei primi¹⁸⁴.

In riferimento alla terminologia utilizzata dal legislatore si devono precisare altri due punti importanti: da un lato come trattando di “*trasferimento*” si faccia riferimento a semplici vicende traslative senza porre differenziazioni nella specie¹⁸⁵; dall'altro lato al significato che viene attribuito alla parola “*partecipazioni*”¹⁸⁶.

Per quel che concerne il primo profilo si deve ritenere che al trasferimento di partecipazioni di s.r.l. si applicheranno, oltre alle norme che lo riguardano in quanto tale come quelle dell'articolo qui in commento e del successivo, anche quelle che regolano le singole fattispecie traslative seppur diverse tra loro non soltanto dal punto

¹⁸⁴ Tutto ciò chiaramente, a meno che in posizione di creditore si presenti la stessa società, come nell'ipotesi della vendita in danno della partecipazione del socio moroso: ipotesi nella quale la suddetta società non potrebbe invocare la propria terzietà rispetto alla clausola che limita la circolazione delle partecipazioni in quanto, pur agendo in veste di creditrice del socio moroso, è contemporaneamente destinataria degli effetti della volontà manifestata al proprio interno dai soci in sede di stipulazione dell'atto costitutivo o di modifica del medesimo.

¹⁸⁵ Si pensi ad esempio al trasferimento *inter vivos* e alla differenza che esiste tra vendita e donazione, oppure al trasferimento *mortis causa* e alle diversificazioni esistenti tra successione legittima e testamentaria.

¹⁸⁶ Il principio di libera trasferibilità della partecipazione va inteso come riferito altresì ad un atto traslativo avente ad oggetto la partecipazione stessa e non una frazione di quest'ultima, in quanto si deve far richiamo alla mancata della produzione del vecchio articolo 2482, comma 1° e quindi il principio, già precedentemente analizzato, della unitarietà della partecipazione. (v. art. 2468; *supra* cap. 1, par. 3). È inoltre lecito chiedersi se il suddetto principio di libera trasferibilità possa intendersi riferito anche al trasferimento del diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti di cui all'art. 2481-*bis*, comma 1°: diritto il quale, pur non essendo tecnicamente identificabile con la partecipazione, è certamente strumentale all'acquisizione di quest'ultima, con la conseguenza che la sua cessione comporterebbe il potenziale acquisto della medesima in capo al cessionario attraverso l'esercizio del diritto ceduto.

di vista formale (vedi la necessità di atto pubblico per la donazione o il patto di famiglia ai sensi degli artt. 782 e 768-ter) ma anche sostanziale (si pensi alla differenza fra i presupposti che gli articoli 2901 c.c., 64 e 67 legge fallimentare richiedono per la revocatoria ordinaria o fallimentare di un trasferimento a seconda che questo abbia causa in un atto a titolo gratuito come la donazione oppure oneroso come la vendita).

Per quanto riguarda la seconda osservazione in tema di terminologia utilizzata dal legislatore in merito al 1° comma dell'art. 2469, la dottrina maggioritaria tende ad orientarsi verso l'idea che per "*partecipazioni*" si debba intendere l'insieme delle situazioni giuridiche nascenti dal contratto di società; con il loro trasferimento non si trasferiscono, quindi, particolari beni o complessi di beni che costituiscono il patrimonio sociale, ma bensì le situazioni giuridiche che sono correlate al socio. Tenendo presente che la partecipazione definisce una situazione giuridica in cui si trova il socio, situazione la quale si risolve nella titolarità dei rapporti sociali e quindi di diritti, poteri, interessi ed obblighi, si può affermare che la cessione della partecipazione o la successione in essa produce la sostituzione di un soggetto ad un altro in tale posizione e quindi nel rapporto sociale intero.

A questo punto, continuando l'analisi sul principio della libera trasferibilità come principio generale della circolazione di quote di s.r.l., si deve aggiungere che tale principio risulta essere spesso insufficiente nelle società a responsabilità limitata; in altri termini, nelle s.r.l., così come pensate e volute dal legislatore del 2003, coesistono due esigenze: una è quella della chiusura della compagine sociale (la s.r.l. è il modello delle società di capitali destinato alla piccola-medio impresa¹⁸⁷ e all'impresa familiare che risulta ostile all'entrata di un terzo soggetto) e dall'altra parte, strettamente collegato alla tipologia di impresa familiare, si pone un'altra problematica che è quella della successione generazionale¹⁸⁸, che richiama i cosiddetti patti di famiglia (artt. 768

¹⁸⁷ Come rileva O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 23, «Il binomio s.r.l. – mediopiccola impresa ha, carattere di normalità, ma non di absolutezza [...] Tuttavia la realtà normativa e quella operativa conoscono anche quello costituito dal raccordo tra s.r.l. e medio-grande impresa.»

¹⁸⁸ Si è sentito parlare spesso, soprattutto nell'ambito delle imprese familiari, del problema del passaggio generazionale, è il caso in cui, ad esempio, i soci della precedente generazione vogliono trasferire la loro

bis e seguenti).

La disciplina dei patti di famiglia riguarda il contratto con cui *l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.*

La problematica risulta chiara: l'imprenditore cerca di regolamentare in vita quale sarà il passaggio generazionale della sua impresa familiare verso, ad esempio, alcuni discendenti e non tutti.

Più in dettaglio, la disciplina recentemente introdotta dagli artt. 768-*bis* e seg., c.c., consente, infatti, al titolare di partecipazioni societarie di trasferirle, in tutto o in parte, ad uno o più discendenti, mediante contratto al quale devono partecipare, oltre a detti soggetti, anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel caso si aprisse la successione del disponente; al contempo, gli assegnatari delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte, pagando una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.¹⁸⁹

partecipazione, magari anche la loro leadership, all'interno dell'impresa, a vantaggio dei figli, o meglio, a vantaggio di alcuni figli e non di altri perché più predisposti al management aziendale.

¹⁸⁹ A tal proposito si deve dire che la disciplina dei patti di famiglia nella circostanza del trasferimento delle quote risulta scarsamente utilizzata in ragione dell'elevato grado di incertezza giuridica che avvolge tale istituto. Infatti, nonostante l'art. 768-*bis* c.c. menzioni come possibile oggetto del patto le *partecipazioni societarie* senza ulteriori specificazioni, la dottrina è venuta a dubitare dell'ampiezza di tale espressione. A tale lettura si è venuta a contrapporre una lettura più restrittiva, secondo la quale la partecipazione sociale, per poter divenire oggetto del patto, deve essere idonea, per le sue dimensioni e/o diritti che ci afferiscono, a trasferire in capo al beneficiario un significativo potere di gestione o controllo sulla società.

In dottrina (v. G. OLIVIERI, *sub. Art. 2469*, in *S.r.l. Commentario, Dedicato a Portale*, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, p. 331 ss.) si è anche ritenuto che questa disciplina fosse riconducibile, in materia di passaggio generazionale, ai patti successori. E, in effetti, entrambe le novità normative appena richiamate hanno origine comune, discendendo da una ricerca elaborata nel 1997 dalla Commissione di studio coordinata dai professori Masi e Rescigno (v. *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, diretto da P. RESCIGNO, coordinato da M. IEVA, Padova, 2010) in tema di *successione ereditaria nei beni produttivi*. Proprio in tale ricerca, per la prima volta, si trovano delineate, seppur in maniera abbozzata, le due discipline: da un lato i patti di famiglia e dall'altro il patto di impresa con il quale si faceva riferimento alla possibilità di attribuzione a favore della società, dei soci o di terzi del diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione.

3.1.1. (segue) Il trasferimento *mortis causa*

Passando ad esaminare peculiari profili attinenti, a questo punto, le vicende *mortis causa* delle quote di partecipazione di un socio di società a responsabilità limitata, si evidenziano tre problematiche da sottoporre ad attenzione:

- a) se la partecipazione alla morte del socio cada in comunione tra gli eredi o se venga suddivisa in proporzione alle quote ereditarie;
- b) se la disposizione statutaria che disponga particolari clausole limitative del trasferimento *mortis causa* rientri nella disciplina dei patti successori previsti dall'art. 458 c.c.
- c) il corretto significato della scelta del legislatore di attribuire il diritto di recesso agli *eredi* del socio. L'esercizio di tale diritto sembrerebbe postulare il preliminare acquisto della qualità di socio, mentre l'effetto di una clausola che, nel caso concreto, ponga condizioni o limiti che rendono impossibile il trasferimento *mortis causa* è proprio quello di impedire l'ingresso nella società degli eredi.

Con riferimento alla prima problematica possiamo dire che tale situazione è rimasta irrisolta dalla riforma¹⁹⁰.

L'opinione prevalente è quella che ammette che la partecipazione in società a responsabilità limitata possa essere oggetto di divisione in sede di trasferimento; possibilità che pare difficile da negare nonostante la mancata riproduzione del vecchio art. 2482 c.c., come si desume implicitamente dalle norme che prevedono la possibilità di vendere agli altri soci «in proporzione della loro partecipazione» la quota del socio moroso o del socio recedente (artt. 2466, comma 2°, 2473, comma 4°).

Si deve precisare come la mancata riproduzione dell'art. 2482 v.t. non può venir intesa

¹⁹⁰ Si è ancora divisi tra chi richiama il carattere dell'unitarietà della partecipazione, e chi invece trova nella mancata riproduzione dell'art. 2482 v.t. la possibilità di prevedere la divisibilità della partecipazione. L'orientamento maggioritario afferma che la partecipazione è indivisibile all'atto della sua sottoscrizione, ma che è invece legittima la previsione da parte dell'atto costitutivo della divisibilità nel caso del suo trasferimento, posto che la divisione della *quota a titolarità individuale* non è mai fine a se stessa, ma è coordinata a uno o più atti dispositivi, rispetto ai quali si pone in rapporto di consequenzialità.

alla stregua di un espresso divieto alla divisibilità della partecipazione.

Diversi autori¹⁹¹ sottolineano la possibilità di una divisione della partecipazione in occasione del suo trasferimento, a condizione che l'atto costitutivo contenga una espressa previsione al riguardo; tutto ciò discende dalla circostanza che la stessa riforma del 2003 ha riconosciuto la piena trasferibilità delle partecipazioni, piena trasferibilità che potrebbe risultare concretamente pregiudicata ove la partecipazione non fosse mai divisibile, oltre che, più in generale, dall'ampia autonomia statutaria che la legge riconosce alle s.r.l. nel dettare le regole sulla circolazione della partecipazione.

In conclusione deve ritenersi pienamente ammissibile e valida la clausola statutaria che preveda la frazionabilità della partecipazione in una pluralità di *micro* partecipazioni sia nel caso di morte del socio sia in occasione del trasferimento della partecipazione per atto tra vivi.

In merito al punto *sub b)* ci si è chiesti se la disposizione prevista dal primo comma dell'art. 2469 (“... *salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*”) per la previsione di particolari clausole statutarie, che potrebbero limitare il trasferimento di partecipazioni *mortis causa*, ovvero clausole che regolano la sorte della partecipazione del socio alla sua morte, debba essere sottoposta alla disciplina dei patti successori di cui agli artt. 458 e segg. del codice civile.

In particolare, l'art. 458 dal titolo “Divieto di patti successori” afferma che “*Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi*”, e ciò farebbe intendere che le clausole c.d. di predisposizione successoria che il primo comma dell'art. 2469 ammette, in realtà si vanno a scontrare con la disciplina del diritto comune e quindi devono considerarsi inammissibili.

In merito a ciò la dottrina si è interrogata dividendosi da una parte con chi

¹⁹¹ Cfr. G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 262; P. REVIGLIONE, *Commento all'art. 2468*, cit., p. 1815; G. MARGIOTTA, *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006, p. 425 ss.

sostiene che le clausole statutarie non siano poi così tanto “libere” e che quindi siano ammesse e previste dal legislatore, ma è necessario che non incidano sul divieto dei patti successori, e chi invece sostiene che gli artt. 458 e segg. del codice civile siano norme che fanno parte del diritto comune e non societario e come tali quindi siano destinate a regolare il diritto ereditario e non il trasferimento di quote *mortis causa*¹⁹².

La soluzione prevalente e maggioritaria è quella che si sostanzia nel secondo orientamento appena evidenziato, e cioè si esclude che una qualsivoglia clausola statutaria di limitazione del trasferimento *mortis causa* possa essere ricondotta all’art. 458 del codice civile. Alla base di tale pensiero, una è la principale motivazione a sostegno, e cioè che con riguardo a clausole di intrasferibilità o clausole di mero gradimento o previsioni di condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il verificarsi del trasferimento *mortis causa* delle partecipazioni, il secondo comma dell’art. 2469 attribuisce *ex lege* agli eredi il “diritto di recesso”; diritto che consente loro di ottenere la liquidazione della quota secondo i parametri dettati dall’art. 2473 c.c., e quindi possiamo pacificamente affermare che l’autonomia statutaria risulta oggi libera di introdurre ogni sorta di clausole, impeditive o limitative, del trasferimento *mortis causa* della partecipazione sociale agli eredi – comprese quelle di consolidazione o di prelazione o di opzione, che prevedono esplicitamente le conseguenze del mancato trasferimento della quota – in ogni caso intervenendo, a tutela di questi ultimi, con l’attribuzione *ex lege* del diritto al controvalore della quota, inderogabile sia nelle modalità di insorgenza e di esercizio sia in relazione al *quantum debeat* in sede di liquidazione.

A sostegno di tale tesi ed in modo molto chiaro si è espressa la sentenza della

¹⁹² «Qualcuno ha negato l’applicabilità al nostro caso del divieto di patti successori in base all’argomento secondo cui l’indiscriminata salvezza prevista dalla disciplina della s.r.l. di ogni disposizione statutaria contraria alla regola di libera trasmissibilità a causa di morte delle partecipazioni di s.r.l. costituirebbe eccezione all’art. 458 c.c.

L’argomento è stato confutato in base ad una serie di considerazioni, prima fra tutte quella secondo cui non si vede ragione perché l’elezione legislativa del testamento come strumento esclusivo per disporre *mortis causa* delle proprie sostanze non debba valere anche con riferimento ad una partecipazione di s.r.l., che di tali sostanze sicuramente fa parte.» Cfr. G. ZANARONE, *sub art. 2469*, in *Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 564.

Cass. Civ., sez. I, 12.2.2010, n. 3345¹⁹³ affermando che la clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, “*in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall’articolo 458 c.c. – norma che, costituendo un’eccezione alla regola dell’autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi – e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l’attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell’elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell’ente collettivo*”.

Per quanto riguarda il punto *sub c)*, ciò che sembra necessario chiarire è come possono esercitare il diritto di recesso gli eredi che, ad esempio, con la previsione di intrasferibilità assoluta non hanno acquistato la partecipazione e quindi non hanno assunto la qualifica di socio¹⁹⁴. Si ritiene, dunque, e qui la soluzione sembra del tutto pacifica, che il legislatore abbia voluto riferirsi più che all’esercizio del diritto di recesso in senso stretto, al diritto alla liquidazione della quota del *de cuius*, cioè se gli eredi non subentrano nella compagine sociale perché non graditi, o perché nello statuto è stata prevista un’intrasferibilità assoluta *mortis causa*, è chiaro che ancorché si parli di diritto di recesso in realtà si vuole fare riferimento al diritto alla liquidazione¹⁹⁵ della

¹⁹³ v. R. MAZZON, *Le società a responsabilità limitata*, Lavis (TN), 2013, p. 66.

¹⁹⁴ La situazione presa in considerazione è l’effettiva impossibilità di subentro da parte dei successori in luogo del loro dante causa, perché il loro acquisto è impedito dalla regolamentazione statutaria.

¹⁹⁵ v. *Massima n. I.I.14, Diritti degli eredi in caso di intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte*, del Comitato triveneto dei notai, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it>): «Nel caso in cui l’atto costitutivo ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte della partecipazione di un socio deceduto, agli eredi di detto socio non viene attribuita la qualità di soci. Pertanto ai medesimi non compete una facoltà di recesso in senso tecnico, come letteralmente proposto dall’art. 2469, comma 2, c.c., bensì il diritto alla liquidazione della partecipazione secondo le modalità previste per il recesso.»

quota che è l'immediato succedaneo del diritto di recesso^{196 197}.

Lo stesso trattamento del diritto di recesso del secondo comma è previsto per i soci, nel caso in cui la trasferibilità sia limitata a causa di clausole di gradimento di organi sociali, di soci o terzi, senza prevederne condizioni e limiti.

Inserendo il correttivo del diritto di recesso, la riforma ha considerato il diritto stesso come strumento di mediazione e bilanciamento tra l'interesse del singolo socio al disinvestimento e quello del gruppo a selezionare l'ingresso di nuovi soci; proprio perché, come abbiamo osservato, le quote di s.r.l., a differenza delle azioni, non hanno una apertura al mercato ed in più le società a responsabilità limitata sono per lo più familiari, e quindi il socio che volesse disinvestire la partecipazione troverebbe non pochi limiti¹⁹⁸.

Le ragioni che spingono ad ammettere la previsione di clausole impeditive o limitative nel quadro del trasferimento a causa di morte di partecipazioni di società a responsabilità a limitata possono essere certamente considerate come base per

¹⁹⁶ Ciò implica la necessità di svolgere tale indagine in epoca successiva al momento dell'apertura della successione, al fine di verificare se possa aversi o meno l'ingresso in società dell'erede. Si pensi alla preferenza, al gradimento (mero e non) ed al riscatto espressamente dichiarati applicabili alla circolazione della quota a causa di morte. Solo nel momento in cui interviene il decesso del *de cuius* e l'accettazione dei designati, potrà vedersi se costoro ottengono il *placet*, quanto al benessere (puro e non); ovvero se i soci superstiti – e, in genere, gli individui legittimati secondo la previsione statutaria – si avvalgono o meno della prelazione e del riscatto. v. P. GHIONNI, *Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote*, Torino, 2011, II edizione, p. 212.

Seguendo tale via si dovrebbe ammettere da un lato che la partecipazione si trasferisce agli eredi e dall'altro che il limite imposto pattizamente comporta l'impossibilità per gli stessi di conseguire l'iscrizione nel libro dei soci dagli amministratori e con essa la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

In alternativa si dovrebbe ritenere che, a fronte dell'impossibilità di esercitare i diritti sociali, il legislatore abbia consegnato agli eredi stessi la facoltà di ottenere la liquidazione della partecipazione chiedendo, mediante l'istituto del recesso, lo scioglimento del rapporto negoziale. v. M. MALTONI, *Commento all'art. 2469*, ne *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, p. 1845.

¹⁹⁷ L'interesse qui tutelato è quello che gli eredi ottengano un'equa liquidazione della partecipazione entro un termine prestabilito e in conformità con i criteri legali e non quello del socio a non rimanere *prigioniero della sua partecipazione* come avviene invece nel trasferimento per atto tra vivi.

¹⁹⁸ Si accenna ad una breve riflessione sulla casistica del trasferimento *mortis causa* precisando che al momento del decesso appare necessario un intervento tempestivo da parte di un organo sociale, oppure dei soci o di un socio soltanto, con riferimento al subentro nella compagine sociale degli eredi del *de cuius*, anche laddove la clausola di limitazione del trasferimento non preveda un preliminare accertamento circa il verificarsi dei suoi presupposti. E questo alla luce di due interessi: da un lato tutelare la posizione degli eredi, i quali, all'apertura della successione verserebbero in una situazione di incertezza con riferimento alla loro posizione all'interno della società, e dall'altro di non paralizzare, per un periodo di tempo potenzialmente lungo l'esercizio, dei diritti sociali in relazione alla partecipazione del socio defunto. Pare opportuno precisare l'opportunità di una attenta regolamentazione da parte dell'atto costitutivo con riguardo alla tempistica relativa all'accertamento e alla comunicazione dell'effetto di sbarramento della clausola e, quindi, circa l'eventuale diniego espresso nei confronti degli eredi ad entrare a far parte della compagine sociale.

l'introduzione nel sistema di altre particolari clausole; clausole c.d. "in positivo" e cioè che non prevedono dei limiti alla trasferibilità, ma anzi disciplinano la sorte delle quote del socio dopo la morte del titolare e, in generale, le conseguenze del mancato trasferimento agli eredi.

In particolare, riusciamo ad individuarne due:

- a) clausole di consolidazione¹⁹⁹;
- b) clausole di riscatto o di opzione.

Le *clausole di consolidazione*²⁰⁰, dette anche di accrescimento, prevedono l'aumento della partecipazione del socio defunto a favore dei soci superstiti in proporzione alle rispettive quote, con l'insorgenza a carico di questi ultimi e a favore degli eredi del *de cuius* di un diritto di credito di entità commisurata ai parametri stabiliti nella clausola stessa (c.d. consolidazione impura).

Di solito tali clausole vengono utilizzate anche per determinare l'accrescimento solo a favore di alcuni soci escludendo l'attribuzione a favore di altri soci oltre agli eredi (c.d. consolidazione pura).

Ascrivibili al secondo comma dell'art. 2469 c.c. sembrano anche le clausole dette "*di riscatto*" o anche "*di opzione*" su partecipazioni societarie; intendendosi tutte quelle clausole che prevedono, in caso di morte di un socio, la facoltà per tutti o alcuni tra i soci superstiti di acquistare dagli eredi le quote da questi ricevute per successione, entro un dato periodo di tempo e ad un prezzo il cui criterio di determinazione è già

¹⁹⁹ Una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, del 23 ottobre 1996 – edita in *Giur. comm.* 1997, II, p. 730, ha riguardato l'ipotesi di una modifica dell'atto costitutivo per l'inserimento della clausola di consolidazione statuendo che "*La delibera assembleare che inserisca nell'atto costitutivo di una s.r.l. una clausola che prevede, in caso di morte di un socio, la consolidazione della quota di quest'ultimo in capo ai soci superstiti, è omologabile, anche se mediante detta clausola, si preveda anche che obbligati a corrispondere agli eredi del defunto l'equivalente in denaro della quota consolidata debbano essere i suddetti soci superstiti e non la società. Tale obbligazione non viola né il divieto dei patti successori né il divieto di prestazioni accessorie consistenti in denaro.*"

²⁰⁰ È vero che, da un punto di vista strettamente formale, anche in questo caso vi sarebbe l'attribuzione per via contrattuale di un determinato bene (la partecipazione del socio defunto) a determinati soggetti (gli altri soci) in funzione successoria, ma è altrettanto vero che tale attribuzione non determinerebbe quell'arricchimento dei beneficiari che un'interpretazione teleologica dell'art. 458, periodo 1°, fa ritenere necessario per il configurarsi di un patto successorio istitutivo. Cfr. G. ZANARONE, *sub art. 2469*, in *Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 565.

fissato nella clausola stessa²⁰¹.

²⁰¹ Ancorché nella prassi le tre tipologie di clausole di cui si è appena fatto cenno vedano come usuali beneficiari tutti i soci superstiti o alcuni di essi, in linea teorica non si può escludere che le stesse vengano invece costruite in modo da designare *ex ante* un terzo come soggetto destinato, in automatico (consolidazione) o in conseguenza di una sua manifestazione di volontà (prelazione o opzione), a subentrare nella quota del socio defunto.

3.1.2. (segue) Il trasferimento della quota di socio d'opera.

In merito alla circolazione delle partecipazioni sociali ci si è posti un ulteriore problema, e cioè se per le quote sottoscritte da soci che abbiano conferito in società prestazioni d'opera o di servizi valga il medesimo principio generale della libera trasferibilità sopra dettagliatamente esaminato²⁰².

Nel caso in cui la società risulti ancora creditrice²⁰³ la dottrina²⁰⁴ prevalente appare orientata, in assenza di clausole statutarie di segno contrario, ad ammettere la libera circolazione della quota sottoscritta dal socio d'opera ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., anche se alcuni autori²⁰⁵ non mancano di sottolineare gli inconvenienti ed i rischi che potrebbero derivare dalla mancanza di una regolamentazione pattizia della prestazione d'opera.

La problematica che viene sollevata in merito alla libera circolazione della quota sottoscritta dal socio che ha conferito prestazioni d'opera o servizi fa riferimento alla differenza tra prestazione fungibile ed infungibile; in altri termini, si cerca di dare una soluzione classificando la prestazione tra fungibile o infungibile.

Se la prestazione è fungibile, i nuovi acquirenti o i successori in caso di trasferimento *mortis causa* subentreranno nella stessa posizione del socio cedente o del loro dante causa assumendo i relativi obblighi.

Se la prestazione risulta invece infungibile, si hanno diversi orientamenti.

La prima tesi sostiene che nel caso di infungibilità, i nuovi acquirenti o gli eredi potranno versare il controvalore della prestazione ancora da eseguire o lasciare che la

²⁰² Ci chiediamo se la possibilità introdotta dalla riforma del 2003, che il conferimento in s.r.l., oltre che essere effettuato in denaro o tramite beni in natura o crediti, avvenga anche come previsto dal sesto comma dell'art. 2464 c.c. (“[...] mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi”), mantenga valore ai fini della regola generale della libera trasferibilità delle partecipazioni sociali o se, viceversa, dia origine ad una ipotesi di intrasferibilità di natura legale.

²⁰³ Si precisa che la questione ha senso di porsi per la sola ipotesi in cui la prestazione d'opera o del servizio non sia stata ancora completamente eseguita; in caso contrario, non residuando alcun obbligo di fare in capo al socio defunto, nulla impedirebbe la libera trasmissione della quota.

²⁰⁴ v. A. SCIARRONE ALIBRANDI, *sub. Art. 2469, Il trasferimento mortis causa delle quote*, in *S.r.l. commentario, Dedicato a Portale*, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, p. 346 ss.

²⁰⁵ *Contra* v. M. MIOLA, *Legal Capital and Limited Liability Companies: the European Perspective*, in *European Company and Financial Law*, Edited by Koen Jeens, 2005, p. 413-486.

Secondo tale ipotesi nel caso in cui la società risulti ancora creditrice si deve propendere per l'incertezza della partecipazione sociale.

società provveda ad escutere la polizza di assicurazione o la fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento²⁰⁶.

Altra tesi sostiene, invece, l'opportunità di distinguere tra conferimenti fungibili ed infungibili, prevedendo per i secondi un vincolo di intrasferibilità per la quota cui essi accedono²⁰⁷.

Ed ancora, si potrebbe sostenere una dissociazione tra l'obbligo di conferimento e partecipazione sociale, con la conseguenza che l'obbligo dell'apporto resterebbe in capo al conferente, mentre le situazioni giuridiche attive si trasferirebbero in capo al nuovo socio.

Si è, tuttavia, precisato che il trasferimento della partecipazione in questione, seppur libero, avrebbe quale inevitabile conseguenza l'inadempimento del socio d'opera, in quanto la società non potrebbe più perseguire l'utilità promessa. Secondo questa impostazione, pertanto, il socio potrebbe trasferire la propria partecipazione, ma nel contempo si renderebbe inadempiente e, quindi, la società potrebbe decidere di attivare la cautela, con conseguente assunzione dell'obbligo d'apporto in capo al nuovo socio e contemporanea estinzione dell'obbligo stesso in capo al socio cedente, oppure potrebbe decidere di non attivare la cautela, esigendo l'obbligo di apporto dal nuovo socio²⁰⁸. Si è precisato, però, che nell'ipotesi di attivazione delle cautele, tuttavia, potrebbero sorgere ulteriori problemi, posto che assicurazioni e banche sono molto attente al carattere personale e fiduciario nel rapporto con il socio d'opera conferente garantito, sicchè la cessione della quota potrebbe far scattare un'ipotesi di inefficacia della garanzia ai sensi dell'art. 2466, ultimo comma c.c.²⁰⁹

In merito a ciò si è fatto richiamo anche all'art. 2472 c.c.: *“Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il*

²⁰⁶ v. Tesi sostenuta, tra gli altri, da G. SOLINAS, *Il trasferimento della partecipazione del socio d'opera*, in *Commentario delle società*, GRIPPO G. (a cura di), II, Torino, p. 1016.

²⁰⁷ Tale regime potrebbe trovare una sua giustificazione in un divieto legale, da ricollegarsi ad una poco convincente deroga legale implicita all'art. 2469, comma 1, c.c., oppure in un divieto convenzionale (In tal senso si è posto il legislatore francese nel disciplinare la prestazione d'opera nella SARL, con la differenza però che nel sistema francese tale conferimento non è imputato a capitale sociale). La società, ad esempio, potrebbe avere interesse ad introdurre una regola diretta a rendere intrasferibile la partecipazione.

²⁰⁸ v. M. ONZA, *La circolazione della quota liberata (o da liberarsi) del socio d'opera e servizi nella S.r.l.*, Convegno di studi 26 gennaio 2007.

²⁰⁹ v. V. SANTORO, *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 103.

periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti”, e cioè è stato sostenuto che l’obbligo del socio d’opera e la relativa garanzia continuerebbero ad avere efficacia nei confronti della società solo entro il termine di tre anni.

In realtà, non appare utile discutere sull’eventuale applicabilità o meno dell’art. 2472 c.c. poiché sembra innanzitutto dirigersi verso i conferimenti in denaro (essendo inutile per i conferimenti di beni in natura e di crediti, i quali devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione), ma soprattutto perché appare un principio non tanto volto all’assunzione dell’obbligo di apporto non liberato quanto alla liberazione del trasferente nei confronti, almeno, della società.

L’opinione prevalente fa riferimento ad una interpretazione c.d. tradizionale del conferimento d’opera che riconduce tale conferimento ad una specie dei conferimenti in natura e di crediti, con la conseguente immediata liberazione della quota sin dalla sottoscrizione, e sostiene che la quota risulterà assoggettata alle normali limitazioni statutarie previste per ogni vicenda circolatoria senza che l’eventuale cessione possa in alcun caso coinvolgere la responsabilità dell’acquirente relativamente all’eventuale successivo inadempimento o estinzione dell’obbligazione assunta dal conferente.

Concludendo, si afferma anche per questa ipotesi il principio della libera circolazione della quota sottoscritta dal socio d’opera richiamando la *ratio* della regola legale della libera trasferibilità anche per le quote sottoscritte da soggetti che hanno conferito prestazioni d’opera o servizi, e sostenendo che se si negasse la libera trasferibilità della partecipazione, si finirebbe col rendere il socio d’opera “prigioniero del conferimento”, esito questo negativo, in contrasto con l’interesse del socio a non restare prigioniero della società, e tutelato dalla previsione del diritto di recesso.

Ciò, comunque, non distoglie dal suggerire l’opportunità di prevedere nell’atto costitutivo delle clausole volte a limitare o comunque a disciplinare convenzionalmente l’ipotesi di trasferimento della quota da parte del socio d’opera.

Occorre, infine, distinguere tra le ipotesi di trasferimento della quota *inter vivos* e *mortis causa*. Nel primo caso, infatti, laddove vi sia l’impossibilità da parte del nuovo socio di eseguire l’opera a causa della personalità della stessa, la solidarietà

passiva tra il socio alienante e il nuovo socio sarà in relazione al risarcimento del danno. Nel caso, invece, degli eredi si avrà un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta oggettiva non imputabile al debitore, con la conseguenza che l'erede che non voglia o non possa integrare in denaro il conferimento del *de cuius*, potrà essere escluso e la società potrà trattenere il riscosso a proprio vantaggio, liquidando all'erede la quota al valore di mercato detratto il valore dell'opera già prestata²¹⁰.

²¹⁰ v. V. SANTORO, *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, cit., p. 107 ss.

3.1.3. (segue) Il trasferimento della quota di socio munito di particolari diritti.

Quanto, invece, alla problematica relativa al trasferimento di quote dotate di diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.²¹¹, in dottrina non si è riusciti ad avere un orientamento uniforme; si è divisi tra chi sostiene l'intrasferibilità delle quote del socio dotato di particolari diritti poiché questi ultimi richiamano il carattere personalistico di tale partecipazioni, e quindi sarebbe necessario anche il consenso unanime al trasferimento²¹², e chi invece appoggia la possibilità di trasferire la partecipazione liberamente richiamando comunque il carattere patrimoniale della quota stessa^{213 214}.

²¹¹ Per quanto riguarda la natura dei diritti particolari, non è questa la sede opportuna per analizzare i vari dibattiti sull'interpretazione della natura di tali diritti; di seguito dei piccoli accenni, ma si rinvia per una visione più ampia, tra gli altri, ai seguenti testi: A. TRICOLI, *Sull'ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti*, cit., p. 1045; A. SANTUS – G. DE MARCHI, *Sui «diritti particolari» del socio della nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 75 ss.; R. SANTAGATA., *I diritti particolari dei soci*, in AA. VV., *S.r.l. commentario. Dedicato a G. B. Portale*, a cura di DOLMETTA A. – PRESTI G., Milano, 2011, p. 284 ss.

Una parte della dottrina sostiene che il legislatore facendo riferimento ai diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili volesse far riferimento *tout court* ai diritti corporativi e ai diritti patrimoniali, cioè che abbia fatto riferimento alla specie per invece riferirsi al genere dei diritti corporativi da una parte e diritti patrimoniali dall'altra (In senso favorevole v. A. DACCO, *I diritti particolari del socio nella s.r.l. ne Il nuovo diritto delle società*, 2006, M. NOTARI, *Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazioni*, in *AGE*, 2003, II, p. 331; M. MAUGERI, *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità limitata?* cit., p. 1495, O. CAGNASSO, *La Società a responsabilità limitata*, cit., p. 137; *Massima Notarile n. 39*, 19 novembre 2004, *Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. (art. 2468, comma 3, c.c.)* del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>); G. SANTONI, *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, cit.); l'altra parte della dottrina sostiene invece che la volontà del legislatore sia stata effettivamente quella restrittiva, ed afferma che quando si tratta di diritti riguardanti l'amministrazione si intende riferirsi solo al profilo gestorio e quando si considera la distribuzione degli utili si voglia far riferimento solo alla distribuzione degli utili e non ai diritti patrimoniali in generale (P. REVIGLIONO, *Commento all'articolo 2468*, cit., p. 1812, il quale ritiene di dover interpretare la disposizione dell'articolo 2468, comma 3, «in termini restrittivi e tassativi»; L. ABETE, *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le Società*, 2006, p. 299).

La dottrina maggioritaria sostiene la tesi secondo la quale i diritti particolari del 3° comma, articolo 2468, c.c. siano da intendersi in una visione di autonomia contrattuale dilatoria, e cioè tutti i diritti corporativi e patrimoniali.

²¹² «Poiché tali diritti, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente, non possono essere modificati se non con il consenso di tutti i soci (ex art. 2468, 4° comma) e poiché anche il trasferimento della relativa partecipazione realizza sul piano soggettivo una modifica di tali diritti, attraverso la persona del socio assegnatario, deve ritenersi che il mancato consenso di uno o più soci impedisca in concreto il trasferimento della quota.» v. M. MEOLI, *La cessione di partecipazioni. Aspetti civilistici, fiscali e procedurali*, Padova, 2008, p. 93.

²¹³ Altra parte della dottrina ha ritenuto invece, di dar rilievo al principio della libera trasferibilità delle partecipazioni alle quali sono attribuiti particolari diritti, indagando poi sulla sorte di tali diritti.

²¹⁴ La risposta a questa domanda potrebbe dipendere dal carattere oggettivo o soggettivo che si vuole attribuire a tali diritti. Se si decidesse di voler accentuare il loro profilo oggettivo, e quindi sostenere l'esistenza di un collegamento tra partecipazione e diritti, allora dovremmo ammettere che con la partecipazione si trasferiscono

Se si decidesse di seguire il secondo orientamento il diritto particolare non costituirebbe un elemento estraneo al contenuto della partecipazione ma sarebbe *incorporato* nella stessa, e quindi si trasferirebbe automaticamente all'acquirente della quota con atto *inter vivos* o al successore *mortis causa*.

Tale impostazione però, svaluterebbe il testuale riferimento contenuto nell'articolo in questione al comma 3 c.c.: ai «*singoli soci*», che secondo una parte ridotta della dottrina, andrebbe interpretato non nel senso che il diritto particolare sia riconosciuto al socio come persona, ma nel senso di escludere la possibilità di configurare categorie di quote, sulla falsa riga di quanto invece è consentito per la s.p.a. dall'art. 2348, comma 2°, c.c.²¹⁵

Se si decidesse di seguire il primo orientamento, invece, non si darebbe adito al principio legale della libera trasferibilità; è vero che si sottolineerebbe l'elemento personalistico del diritto particolare ma il socio con partecipazione sociale alla quale è attribuito un diritto particolare si troverebbe prigioniero della compagine sociale.

L'opinione prevalente, che richiama la ricostruzione in merito alla libera trasferibilità delle partecipazioni cui ineriscono diritti particolari, trova la sua giustificazione nella centralità del socio cedente e cioè i diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c. sono diritti che riguardano la persona del socio²¹⁶ e

anche i diritti; se invece si decidesse di accentuare il legame tra socio e diritti, allora si dovrebbe ammettere che quest'ultimi non si trasmettono all'avente causa nuovo socio. v. sulla questione, v. M. AVAGLIANO, *Detenzione della maggioranza del capitale e circolazione delle partecipazioni nella s.r.l.: dalle «classi e categorie di partecipazioni» ai «particolari diritti»*, in *S.r.l. artigiana e autonomia statutaria*, in *Quaderni del Notariato*, Milano, 2006, p. 163.

²¹⁵ Tale questione, delicata, sembra far riferimento alla previsione di clausole statutarie che assegnino alle partecipazioni – anziché al socio identificato nominativamente – particolari diritti. Secondo un'opinione diffusa, tali clausole sarebbero inammissibili poiché vanno a risolversi nella creazione di categorie di quote e quindi si porrebbero in contrasto con i caratteri tipologici stessi della s.r.l., in particolare con la natura giuridica della partecipazione quale fascio di diritti e obblighi riferiti dal contratto sociale alla persona del socio, nonché con i suoi caratteri di unitarietà, specificità e infungibilità. Si ritiene pertanto che, attribuendosi particolari diritti alla partecipazione in quanto tale, le si conferirebbe un rilievo autonomo, oggettivo, contrario ai principi che regolano la materia e si attribuirebbe al diritto particolare una valenza di fatto parasociale. v. M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, cit., p. 324.

A proposito di categorie di quote, e del divieto previsto per il modello societario delle s.r.l., è opportuno accennare che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c.c. comma 2 e 3, per le s.r.l. che si configurano come start up innovative possono essere create categorie di quote fornite di diritti patrimoniali e/o amministrativi.

La creazione di categorie di quote cui siano riconnessi diritti differenziati permette di considerare la partecipazione in s.r.l. alla stregua di un mero investimento al pari di quanto già accade nelle s.p.a.

²¹⁶ Questo richiama alla mente il concetto di anima personalistica che il legislatore ha previsto e voluto con la riforma 2003, e cioè l'immodificabilità dei diritti previsti dall'articolo in questione. A tal proposito, per quanto

non la quota, e quindi si prospetta la libera trasferibilità della quota ma non dei diritti; fermo restando che il cessionario della quota non avrà quei diritti particolari che ineriscono al cedente e quindi diventa acquirente di una quota ma non dei diritti particolari di cui sopra^{217 218}.

Seguendo tale orientamento, parte della dottrina²¹⁹ ritiene che i diritti particolari siano riconosciuti individualmente ai singoli soci e, quindi non facciano parte del contenuto *oggettivo* della partecipazione sociale, ma questa fungerebbe soltanto da «presupposto» per l'attribuzione dei diritti particolari, nel senso che «venendo meno la prima non vi è spazio per il riconoscimento dei secondi».

Tutto ciò darebbe origine alla tesi secondo la quale, in occasione della cessione della quota, tali diritti sarebbero, perciò, destinati irrimediabilmente ad estinguersi, non potendosi trasferire all'acquirente, né permanere in capo al cedente che non è più socio.

Tale impostazione trova la sua *ratio* non soltanto nell'idea del legislatore della riforma delle società a responsabilità limitata come rilevanza centrale del socio, ma anche nella Relazione ministeriale, ove si afferma che si è ritenuto «coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata (...) consentire con il quarto comma dell'art. 2468 che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci, quindi concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili»²²⁰.

In merito a questo dibattito è stato detto che «in tutta una serie di casi la partecipazione potrà considerarsi liberamente trasferibile, ma senza che il particolare diritto passi all'acquirente della quota (e quindi ad un altro socio): ciò avverrà tipicamente quando si abbia a che fare con l'attribuzione di un diritto di natura patrimoniale. In altre circostanze, e cioè quando le partecipazioni si connotino per un

riguarda il regime organizzativo dei diritti particolari, essi possono venir modificati, «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo», solo con il consenso «di tutti i soci» e tramite una formale modificazione dell'atto costitutivo, e cioè con l'applicazione del regime di cui all'articolo 2479 *bis*.

²¹⁷ v. A. BUSANI, *Partita aperta sui «diritti particolari»*, ne *Il Sole 24 ore*, 12 marzo 2002, p. 26

²¹⁸ Tutto ciò, si pone in contrapposizione con la disciplina delle società per azioni, dove gli artt. 2355 e 2355-*bis* c.c. prevedono categorie di azioni e dove, al trasferimento di un'azione appartenente ad una certa categoria, si trasferiscono tutti i diritti inerenti alla categoria stessa

²¹⁹ v. D. SANTOSUSSO, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 203.

²²⁰ Così la Relazione di accompagnamento al d.lgs., 17 gennaio 2003, n. 6, § 11.

carattere effettivamente personale (ad esempio attribuendo al titolare un particolare potere amministrativo) la stessa modificazione della persona del socio sembrerebbe infatti implicare un cambiamento soggettivo alla disciplina dell'art. 2468, comma 4, e perciò non libero, in quanto rilevante non solo per il suo titolare ma anche per gli altri soci.»²²¹

Si è inoltre sostenuta l'impossibilità di negare che i diritti particolari attribuiti ad un socio si «oggettivizzano» nella sua partecipazione e ne seguano le sorti. Non trattandosi, però, di diritti coessenziali alla partecipazione sociale, l'atto costitutivo può limitarne la durata o sancirne il venir meno in caso di trasferimento della partecipazione a cui accedono o in altre ipotesi²²².

In maniera del tutto analoga si è espresso anche il Consiglio notarile di Milano, il quale con la Massima del 19/11/2004 n. 39 ha affermato che «*I "particolari diritti" che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3°, c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente "riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori "diritti diversi", dovendosi ritenere concessa*

²²¹ v. M. STELLA RICHTER jr., *La società a responsabilità limitata. Disposizioni generali, conferimenti e quote*, cit., p. 285.

²²² In merito a tale questione v. la posizione del *Comitato triveneto dei notai* il quale ha risposto al dibattito ponendo una differenziazione tra cessione parziale e cessione totale; nel caso in cui la cessione sia di tipo parziale, i diritti rimangono ancorati in capo al socio cedente, nel caso in cui si tratti di cessione totale i diritti particolari attribuiti alla partecipazione ceduta si estinguono e si espandono quelli degli altri soci. Fermo restando che l'atto costitutivo possa, nell'autonomia statutaria, prevedere particolari clausole che regolarizzino la cessione di partecipazione (totale o parziale) alla quale siano attribuiti diritti particolari. v. *Massima n. I.I.10, Diritti particolari e alienazione della partecipazione*, del *Comitato triveneto dei notai*, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>): «*Qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita.*»; v., altresì, *Massima n. I.I.11, Diritti particolari e qualifica di socio*, del *Comitato triveneto dei notai*, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>): «*Essendo i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell'atto costitutivo.*»; *Massima n. I.I.12, Esempio di diritti particolari attribuibili ai soci*, del *Comitato triveneto dei notai*, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>): «*Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., rientrano: 1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori; 2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori; 3) il diritto di voto su determinate decisioni riguardanti l'amministrazione della società.*»

all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di “liberamente determinare il contenuto” delle partecipazioni sociali, “nei limiti imposti dalla legge”.

In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime, nonché l'eventuale deroga alla norma dettata nell'art. 2468, comma 4°, c.c., in base alla quale i particolari diritti “possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.

Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l'atto costitutivo disponga la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione (ossia, a seconda dei casi, l'estinzione totale o parziale dei particolari diritti, la variazione della loro misura, la modificazione del nome del socio che ne è in tutto o in parte titolare, etc.), senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo.»²²³

Possiamo concludere quindi, che se il socio trasferisce per qualsiasi ragione la sua partecipazione sociale quei diritti particolari di cui godeva *si estinguono* perché riguardavano il socio e non la partecipazione sociale, fermo restando che l'atto costitutivo disponga diversamente, nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita.

²²³ In tal senso si esprime la già citata *Massima Notarile n. 39 del Consiglio Notarile di Milano*.

3.2. I limiti legali e convenzionali.

Proseguendo l'analisi del primo comma dell'art. 2469 c.c., si deve dire che l'espressione "*salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*" si riferisce a clausole statutarie che contengono regole diverse rispetto alla libera trasferibilità *inter vivos* e *mortis causa*, e che mirano a limitarne la circolazione.

Le ragioni di tali limitazioni devono considerarsi evidenziando come i soci di s.r.l. non agiscano nella prospettiva di investimento e successivo smobilizzo²²⁴, ed è per questo motivo che risulta loro congeniale una società le cui partecipazioni sociali non sono oggetto di contrattazione all'interno di un mercato, né possono esserlo, in virtù del divieto di cui all'art. 2468, comma 1, c.c. L'interesse è proprio quello di conservare la compagine sociale entro questa cerchia ristretta di persone²²⁵.

La diffusione di pattuizioni che mirano a restringere la cedibilità delle quote si giustifica in ragione delle diverse esigenze che la s.r.l. è destinata a soddisfare rispetto alla s.p.a.^{226 227}

²²⁴ Cfr. L.A. BIANCHI-A. FELLER, *Articolo 2468, Quote di partecipazione*, cit., p. 312. «Il comma 1 dell'art. 2468 vieta che le quote possano formare oggetto di offerta al pubblico quali «prodotti finanziari». Tale previsione costituisce una scelta del legislatore, dato che, dalla prospettiva della disciplina dell'intermediazione finanziaria, anche le quote sono riconducibili alla categoria dei prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. u, d.lgs. 58/1998 (c.d. TUF).

Le ragioni della scelta legislativa in esame parrebbero ricondursi alla convinzione che la sollecitazione all'investimento richieda, a tutela dei c.d. oblati, un sistema di amministrazione e controllo almeno in parte rigido e non derogabile, così come avviene nella s.p.a., e mal si adatterebbe a un s.r.l., in ragione della circostanza che detto tipo societario, caratterizzandosi per l'esteso rilievo dell'autonomia statutaria anche sul terreno del governo societario, potrebbe mettere a rischio l'effettiva efficacia degli strumenti di tutela previsti nelle s.r.l. a favore dei soci.

Inoltre, l'apertura del capitale al mercato mal si concilierebbe con un modello normativo che ruota attorno alla centralità della persona del socio e al suo ruolo «proattivo» nella tutela dei propri diritti e nella partecipazione alla gestione sociale.»

²²⁵ Può allora, accadere che l'atto costitutivo si avvalga di clausole di intrasferibilità tramite le quali si raggiunge il massimo grado di valorizzazione delle persone dei soci. Cfr. G. ZANARONE, *Società a responsabilità limitata*, cit., p. 111.

²²⁶ In particolare, si richiama il divieto di «incorporazione» delle quote di partecipazioni in azioni. «Storicamente, la portata di tale divieto è stata individuata nella illegittimità sia della predeterminazione in via statutaria di frazioni di partecipazione di uguale valore sia della emissione di titoli rappresentativi delle partecipazioni, ossia come preclusione alla loro cartolarizzazione anche al fine di impedire la creazione di un «mercato» delle partecipazioni di s.r.l. [...] il divieto in esame costituisce un elemento tipologico e caratterizzante della s.r.l., in quanto tale non derogabile dall'autonomia statutaria. Esso si traduce nel divieto di qualsiasi ricorso a tecniche di disciplina delle quote di partecipazione assimilabili a quelle delle azioni, ossia alla previsione di un regime statutario imperniato su di una pluralità di quote, di identico valore nominale, anziché sulla singola e unitaria partecipazione, di valore nominale tendenzialmente differenziato.» v. L.A. BIANCHI-A. FELLER, *Articolo 2468, Quote di partecipazione*, cit., p. 310.

²²⁷ Nella s.p.a. sussiste, come sopra già evidenziato, l'interesse all'investimento ed al valore economico della

Pertanto, si può affermare che tutte queste regole convenzionali sono state adesso disciplinate (almeno sul piano dello stretto diritto societario), e tale possibilità non deve essere letta come una novità del primo comma art. 2469 c.c. (anche nella precedente versione dell'art. 2479 c.c. era rintracciabile tale formula²²⁸), ma valutata e combinata con la disciplina introdotta dalla novella nel secondo comma dell'art. 2469 dove il legislatore se ha previsto legalmente casi di intrasferibilità assoluta (clausola che contiene il più severo dei limiti statutari), è chiaro che ammette la previsione e l'introduzione anche di clausole meno severe²²⁹.

Ne risulta un sistema che, pur confermando la possibilità di limitare la circolazione delle quote di s.r.l. fino al punto di escluderla integralmente, esprime un chiaro sfavore nei confronti di clausole eccessivamente penalizzanti che rendano di fatto il socio "prigioniero della società". La contrarietà del legislatore nei confronti di tali clausole si manifesta riconoscendo al socio un diritto *ex lege* di recedere dalla società²³⁰.

Riassumendo, dalla lettura dell'art. 2469 si desume (i) che l'atto costitutivo possa non disporre nulla per il caso della trasmissione delle partecipazioni e che, pertanto, le partecipazioni siano liberamente trasferibili; (ii) che l'atto costitutivo possa vietare la circolazione delle quote di s.r.l., sia per atto tra vivi che a causa di morte, determinando quindi, un'intrasferibilità assoluta; (iii) che l'atto costitutivo possa

propria partecipazione, da realizzarsi per lo più tramite il trasferimento della stessa, favorito dalla presenza dei titoli azionari.

È convinzione diffusa, ancor di più alla luce della riforma, che la s.r.l. sia destinata, invece, ad imprese a compagine sociale ristretta. v. O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 13 ss.

²²⁸ L'articolo 2469 c.c. al primo comma, nell'affermare il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni ha riprodotto parimenti il precedente articolo 2479 (ad eccezione dell'aggiunta dell'avverbio "liberamente" sopra analizzato, e della sostituzione di "trasmissibili" in "trasferibili"), prevedendo che il trasferimento possa avvenire sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. v. *supra*, par. 3.1., p. 79.

²²⁹ Si tratta di regole che possono essere le più varie, anche se alcune di esse hanno raggiunto un notevole grado di tipicità sociale.

²³⁰ Si deve precisare che il "contrappeso" del secondo comma dell'art. 2469 non si applica qualora le limitazioni alla libera circolazione delle quote non siano previste dallo statuto ma bensì da accordi fra i soci, *patti parasociali*, ad esempio all'art. 2341 bis, comma 1°, lett. b, con il quale vengono posti limiti al trasferimento delle partecipazioni di una s.r.l. controllante una s.p.a. oppure il patto di cui all'art. 1379 con il quale viene previsto in capo al titolare delle suddette partecipazioni un divieto di alienazione delle medesime.

assumere posizioni intermedie tra le due precedenti prevedendo, ad esempio, le clausole più svariate, quali quella della prelazione, del gradimento, ecc., al fine di limitarne la circolazione.

3.2.1. Le clausole limitative del trasferimento

La disciplina della libera trasferibilità delle partecipazioni può essere, quindi, ostacolata dalla volontà dei soci che decidono di inserire nell'atto costitutivo delle clausole limitative²³¹.

Uno dei dibattiti che si era sviluppato in merito a questa problematica, la volontà dei soci di limitare il trasferimento, riguardava la necessità del consenso di tutti i soci, o viceversa la sufficienza della maggioranza com'è propria di ogni modifica dell'atto costitutivo²³²; il dibattito sembra oggi essere superato a favore della seconda soluzione²³³.

²³¹ Cfr. A. FELLER, *Articolo 2469, Trasferimento delle partecipazioni*, in AA. VV., *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. BIANCHI, Milano, 2008, p. 340 ss.: «Come può agevolmente constatarsi, la nuova disciplina si astiene – come per il passato – sia dall'indicazione delle possibili modalità di limitazione del trasferimento della partecipazione sia dalla previsione di eventuali limiti di validità delle relative e corrispondenti clausole statutarie, riservando ampio spazio all'autonomia statutaria al riguardo. Invero, anche là ove la nuova disciplina parrebbe operare un esplicito riferimento a talune «nomite» clausole di limitazione del trasferimento, si tratta, a ben vedere, di un'indicazione volta non già a definire una (presunta) tipicità di dette clausole e un relativo (compiuto) «regime», bensì a stabilire il principio che, ove una qualsiasi (e atipica) clausola statutaria determini – in via generale e astratta o, in caso di morte del socio, «nel caso concreto» - la (sostanziale) intrasferibilità «assoluta» della partecipazione, il socio (o l'erede) che subisce questa limitazione ha diritto di recesso dalla società. [...]L'indicazione legislativa è insomma essenzialmente descrittiva e non certo esaustiva, benché al contempo, essa finisca per risolversi in una (indiretta) legittimazione della validità delle clausole alla cui presenza la legge ricollega il diritto di recesso.»

²³² Tale dibattito faceva registrare una netta prevalenza in giurisprudenza, nonostante una forte resistenza dottrinale, della tesi riguardante la necessità del consenso unanime dei soci, specialmente ove si trattasse di introduzione della clausola piuttosto che della sua soppressione.

L'orientamento minoritario sosteneva che per poter attuare tali introduzioni, modifiche o soppressioni era sufficiente la maggioranza, seppur qualificata, ovvero la stessa prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo; e l'orientamento più disciplinato richiedeva invece l'unanimità dei consensi. v. Trib. Milano 5 luglio 2011, in *Le Società*, 2012, p. 605.

²³³ Nel passato e per le s.r.l. si sosteneva che l'introduzione di un vincolo sulla circolazione della quota dovesse ricevere il consenso unanime poiché si faceva richiamo alla norma dell'art. 2468 che condiziona al consenso di tutti i soci la modificazione dei “particolari diritti” attribuiti dall'atto costitutivo a “singoli soci”; richiamo che non è pensabile utilizzare in quanto, trattasi, da un lato, appunto di situazioni soggettive particolari e non delle situazioni spettanti ad ogni socio quali sono certamente quelle connesse alla circolazione delle partecipazioni, e, dall'altro, la richiesta, ai fini della loro modifica, del consenso di tutti i soci anziché dei soli soggetti pregiudicati da quest'ultima, appare collegata più all'*intuitus personae* cui sarebbe ispirata l'attribuzione delle suddette situazioni particolari che alla loro natura di diritti individuali.

Ancora a sostegno di tale tesi il richiamo della riforma alla regola dettata per la s.p.a. (anche se non riprodotta per le s.r.l., e che in questo caso riconosce al socio dissenziente soltanto il diritto di recedere dalla società) la quale prevede che l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione della partecipazione costituisce in una società di capitali oggetto di deliberazione assembleare di modifica statutaria. Così, espressamente, l'articolo 2437, comma 2°, lettera b): “Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: [...] b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.” v. altresì, *Massima Notarile n. 31*, 19 novembre 2004, *Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di s.r.l.* (artt. 2469 e 2473 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>): «La clausola statutaria che limita ovvero impedisce il trasferimento di partecipazioni di s.r.l. può essere introdotta o

In merito all'introduzione di clausole nell'atto costitutivo si deve innanzitutto chiarire che le c.d. clausole “*impeditiva*” o “*limitativa*” possono ricondursi a tre sostanziali tipologie:

- a) clausole che pongono condizioni o limiti che, nel caso concreto, impediscono il trasferimento delle partecipazioni;
- b) clausole che subordinano il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, di soci o di terzi;
- c) clausole di intrasferibilità assoluta, anche dette *lock-up*²³⁴.

È necessario innanzitutto sottolineare che le clausole di gradimento, anche non mero, le clausole di prelazione in senso stretto, e più in generale ogni altra clausola statutaria che pur avendo ad oggetto o come effetto quello di limitare la libera trasferibilità, non rientrano nell'applicazione dell'art. 2469, 2° comma, e cioè nell'attribuzione al socio del diritto di recesso, fino a quando non espongono il socio al rischio di rimanere prigioniero della compagine sociale contro la sua volontà²³⁵.

Soffermandoci a questo punto sulle clausole che danno adito al diritto di recesso, si tiene presente che la *ratio* di quest'ultimo, come sopra già evidenziato, va ricondotta all'esigenza di evitare, al socio cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria partecipazione, di rimanere prigioniero della società.

Si supponga che l'atto costitutivo sancisca l'intrasferibilità pura e semplice della partecipazione oppure la soggezione del trasferimento al mero gradimento dei soci o di un organo sociale: la concomitanza di tale clausola con l'assenza di ogni

rimossa, se lo statuto non prevede diversamente, con il quorum deliberativo che lo statuto stesso - ovvero, in mancanza, la legge - genericamente dispone per le modifiche statutarie. Le deliberazioni assembleari che introducono o rimuovono dallo statuto di s.r.l. vincoli alla circolazione delle partecipazioni non determinano il diritto di recedere, ferma restando la spettanza del diritto stesso per i casi disciplinati all'art. 2469, comma 2°, c.c.».

²³⁴ Pur se le clausole di limitazione al trasferimento della partecipazione possono essere le più diverse, il legislatore si limita ad attribuire rilevanza – ai fini del riconoscimento del diritto di recesso – a quelle di *lock-up*, ossia alle clausole, variamente articolate, sotto il profilo della durata del vincolo, delle possibilità di deroga da parte dei soci (o di alcuni di essi), degli effetti e così via, le quali stabiliscono un espresso divieto di trasferimento di una partecipazione. Cfr. C.F. GIAMPAOLINO, *Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali*, in *Riv. soc.*, 2008, p. 148 ss.

²³⁵ v. G. OLIVIERI, *sub art. 2469*, in *S.r.l. commentario, Dedicato a Portale*, cit., p. 324

prospettiva di scioglimento del rapporto per recesso o per morte del socio sarebbe idonea a precludere a quest'ultimo ogni possibilità di uscita dalla società rendendolo così prigioniero, per sé e per i propri eredi, della propria partecipazione.

Simile ipotesi è stata considerata dal legislatore come inaccettabile, il quale ha trovato soluzione al secondo comma dell'art. 2469 associando, a clausole che limitino il trasferimento della partecipazione, il diritto "correttivo" del recesso; correttivo nel senso che le clausole si ritengono comunque valide ma con la conseguente possibilità che il socio *prigioniero* o i suoi eredi possano ottenere la liquidazione della propria quota ai sensi dell'art. 2473 c.c.²³⁶

Il recesso opera qualora l'atto costitutivo preveda l'"intrasferibilità" incondizionata e illimitata, poiché l'apposizione di condizioni o limiti al trasferimento sono suscettibili di lasciare uno spiraglio al trasferimento stesso.

Si ritiene causa di recesso anche l'ipotesi di intrasferibilità che riguardi solo i trasferimenti *inter vivos* oppure solo quelli *mortis causa*²³⁷.

In merito al diritto recesso e alle casistiche che legittimano tale diritto appare il caso di precisare che la dottrina si è interrogata su due questioni di importanza rilevante:

- a) se possa sussistere un'intrasferibilità relativa e se questa rientri nella casistica del diritto di recesso a favore del socio;
- b) se esista un'intrasferibilità entro un prefissato limite temporale, ovvero la c.d. *intrasferibilità temporanea*, e questa sappiamo non rientrare nelle tipologie di clausole che legittimano il diritto di recesso, poiché prevede condizioni e limiti.

In relazione al primo punto, *sub a*), la risposta è da considerarsi affermativa in entrambi i casi di intrasferibilità relativa, vale a dire sia delle quote oggettivamente

²³⁶ Anche se il recesso, diversamente dalle ipotesi di cui all'art. 2473, comma 1°, prescinde qui completamente dal comportamento del socio, il quale potrebbe recedere da una società caratterizzata dalla presenza di una delle clausole limitative di cui nel testo anche qualora fosse stato consenziente rispetto alla delibera introduttiva delle stesse.

²³⁷ E questo si afferma poiché la regola di libera trasferibilità delle partecipazioni viene espressa nel primo comma con riferimento separato prima all'una e poi all'altra delle suddette categorie, si suppone che una clausola si configuri come di intrasferibilità, alla stregua del secondo comma, anche quando abbia ad oggetto una sola di esse.

considerate²³⁸ sia delle quote soggettivamente considerate²³⁹.

Nell'ambito dell'autonomia negoziale appare lecito prevedere l'intrasferibilità della quota solo per alcuni soci e non per tutti e solo per alcuni casi e non per tutti. La limitazione attiene pur sempre al negozio vietato dall'atto costitutivo: in maniera diretta, se lo statuto indica specificamente che non è consentita la donazione, la vendita e la permuta della quota; ovvero, in via implicita, come inevitabile effetto dell'indivisibilità della partecipazione²⁴⁰.

Per quanto riguarda il secondo punto, *sub b)*, accade spesso che l'interesse dei soci sia quello di vietare la cessione delle partecipazioni sociali solo in concomitanza di determinati eventi, oppure in fasi particolarmente delicate della vita dell'impresa (come quella iniziale): in tali situazioni, la durata della "proibizione" può essere fissata in certo periodo, dando così luogo ad un divieto di alienazione temporaneo.

Tutto ciò si pone in contrapposizione con la s.p.a., dove è previsto il divieto quinquennale con riferimento alle clausole statutarie di cui all'art. 2355-*bis* ed in riferimento ai patti parasociali di cui all'art. 2341-*bis*.

In definitiva, non pare che sussistano ostacoli ad ammettere proibizioni a termine, ed anzi, secondo una certa prospettiva, il discorso può essere esteso ad ogni tipo di termine o condizione, senza che sia necessario operare distinzioni²⁴¹.

Un po' più dubbioso appare il pensiero di altra parte della dottrina, la quale

²³⁸ Costituiscono casi di divieto *inter vivos* oggettivamente relativo quelli dove lo statuto impedisce la cessione delle quote a titolo gratuito, oppure oneroso e via dicendo; oppure, quei casi dove l'atto costitutivo vieta il trasferimento tramite donazione, vendita e permuta.

Per quel che concerne la circolazione limitata per *mortis causa* si evidenziano analoghe distinzioni; ad esempio l'atto costitutivo può prevedere che sia impedita la trasferibilità in relazione ad un determinato tipo di successione, quale può essere quella testamentaria con invece la conseguente libertà negli altri casi.

²³⁹ Diverso è il caso in cui si operi dal punto di vista dei soggetti verso i quali sussiste o meno il vincolo. Ad esempio, se si guarda dal lato dei potenziali acquirenti, è lecito immaginare l'indicazione dei soggetti in favore dei quali è ammessa la circolazione (ad esempio: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del socio), con l'effetto invece di escluderla negli altri casi.

²⁴⁰ In questo secondo caso sarebbe vietata, in assenza di altre previsioni convenzionali, la circolazione a qualsiasi titolo di frazioni della quota; mentre sarebbe ammissibile ogni vicenda circolatoria dell'*intera* partecipazione sociale.

²⁴¹ Gran parte della dottrina ritiene affermativa la possibilità di prevedere un'intrasferibilità limitata nel tempo richiamando l'esempio di cui all'art. 2464, comma 6° comma. Sarebbe non porsi il problema, e l'esempio eclatante è quello rappresentato dalla partecipazione alla s.r.l. del socio d'opera, e quindi è possibile prevedere che la partecipazione del socio d'opera non sia trasferibile per x anni, gli stessi anni che sono necessari al socio per apportare la propria opera al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

ritiene che «il regime attuale del recesso, sia pure con tali limitazioni, rappresenta comunque un miglioramento della situazione del socio rispetto al regime previgente caratterizzato dalla indiscriminata e irrimediabile possibilità di blocco della circolazione della quota. Sembra quasi preferibile ritenere che il presupposto dell'intrasferibilità voluto dall'art. 2469, comma 2°, si realizzi, sia pure ai soli fini del recesso di cui al medesimo articolo, in presenza di un divieto incidente, purché in modo incondizionato e illimitato, anche su una sola delle possibili cause di trasferimento appartenenti a una delle grandi categorie.»²⁴²

Quasi in risposta al pensiero sopra citato vale la pena ricordare la massima n. 95 del Consiglio notarile di Milano: *“E’ legittima la previsione statutaria di diverse regole di circolazione delle azioni di s.p.a. o delle partecipazioni di s.r.l., che siano applicabili non già a tutte le azioni o partecipazioni emesse dalla società, bensì solo ad alcune di esse.*

Tale facoltà – che incontra ovviamente i medesimi vincoli imposti dalla legge per la generalità delle azioni o partecipazioni sociali – può riguardare sia le clausole comportanti limiti alla circolazione in senso proprio (ad es. prelazione, gradimento, etc.), sia le altre clausole riguardanti in senso lato il trasferimento delle azioni (ad es. tecniche di rappresentazione delle azioni, riscatto, recesso convenzionale, etc.).

*In queste circostanze, il diverso regime di circolazione dà luogo: (i) nella s.p.a., a diverse categorie di azioni ai sensi dell’art. 2348 c.c., ciascuna delle quali caratterizzata dalle regole statutarie ad essa applicabili; (ii) nella s.r.l., a diritti particolari dei soci ai sensi dell’art. 2468 c.c., spettanti ai singoli soci cui si applica il diverso regime di circolazione.”*²⁴³

La dottrina maggioritaria tende quindi a rispondere affermativamente ad entrambe le questioni sopra citate *sub a) e sub b)* proprio facendo riferimento alla massima di cui sopra.

²⁴² v. G. ZANARONE, *sub art. 2469, Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p.582.

²⁴³ v. *Massima Notarile n. 95*, 10 marzo 2009, *Clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali applicabili solo a determinate categorie di azioni o a singoli soci (artt. 2348, 2355-bis, 2468 e 2469 c.c.)* del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Una causa di recesso ulteriore rispetto a quelle sopra citate è quella in cui l'atto costitutivo subordina il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o terzi senza prevederne condizioni e limiti. Si tratta delle c.d. clausole di gradimento²⁴⁴.

La riforma ha regolato espressamente il gradimento come condizione di circolazione delle quote di capitale delle società a responsabilità limitata²⁴⁵.

Nel precedente ordinamento non vi era alcuna regola espressa al riguardo, ma pacificamente si sosteneva che il gradimento fosse condizione alla quale era consentito subordinare il trasferimento sia di azioni che di quote (art. 2355, comma 3° e art. 2479 codice civile previgente).

La giurisprudenza distinse poi il gradimento in due specie, secondo che il rifiuto di esso fosse «mero» ovvero «motivato»²⁴⁶ in relazione a criteri predeterminati, dichiarando legittimo solo il secondo, sul rilievo che solo contro questo il socio avrebbe potuto ricevere tutela contro eventuali abusi mediante impugnazione o interna o giudiziaria²⁴⁷.

Nel nuovo ordinamento, *post* riforma, gli artt. 2355-*bis*, comma 2, per quanto riguarda la società per azioni, e 2469, comma 2, per la società a responsabilità limitata,

²⁴⁴ L'art. 2469, comma 2, c.c., prevede espressamente la possibilità di recedere da una s.r.l. in presenza di clausole di gradimento, a condizione che si tratti di trasferimento subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, *senza prevederne condizioni e limiti*, ossia in presenza di clausole di *mero* gradimento, giacché, in queste ipotesi, il *placet* al trasferimento verrebbe demandato ad un soggetto che gode di assoluta discrezionalità nella propria decisione. Cfr. *ex multis* O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 145.

²⁴⁵ A tal proposito e per ciò che è stato precedentemente evidenziato, e cioè che il 2° comma dell'art. 2469 (diritto di recesso) spetta soltanto ai casi di intrasferibilità senza condizioni e limiti, sembra utile soffermarsi per stabilire quando il gradimento è condizionato o limitato, e per ciò si richiama l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in merito all'abrogato art. 2355, comma 3° e cioè la presenza di condizioni o limiti costituisce il presupposto non già per escludere la nullità della corrispondente clausola ma solo per escludere il recesso. Si pensi ad un gradimento da esprimersi solamente nei confronti di una determinata categoria di soggetti (ad esempio non soci), o solamente in presenza di determinati trasferimenti, o addirittura in funzione di certe e precise finalità.

²⁴⁶ Clausole di gradimento non mero sono ad esempio le cosiddette *clausole di gradimento preventivo* che subordinano il rilascio del *placet* alla verifica di presupposti oggettivi, quali il possesso da parte del potenziale acquirente della partecipazione di determinate qualità, caratteristiche e situazioni soggettive in genere, quali l'iscrizione ad albi professionali, il possesso della cittadinanza italiana o della residenza in un determinato Comune o di particolari esperienze professionali, nonché il rapporto di parentela con altri soci e altre ancora.

²⁴⁷ In merito a ciò ci si è chiesti se possa considerarsi una condizione del gradimento l'onere di motivare il rifiuto di quest'ultimo: falso problema, poiché non è la motivazione in sé ad escludere l'arbitrio di chi rifiuta il *placet*, quanto piuttosto la necessità di rispettare gli eventuali criteri che devono presiedere a tale decisione, rispetto che la motivazione non può ovviamente sostituire ma solo contribuire ad accertare.

ora riconoscono la legittimità anche del mero gradimento previsto dallo statuto, ma attribuiscono esclusivamente ai soci che ne subiscano il rifiuto, il potere di recedere dalla società secondo le modalità previste dagli artt. 2437-ter e 2473 c.c.²⁴⁸

Nella lettera dell'art. 2469 c.c. il gradimento, invece di essere qualificato come «mero», viene caratterizzato dall'assenza di condizioni o limiti alla sua manifestazione; tuttavia escludere che nella lettera dell'art. 2469 c.c. non sia compreso il gradimento *mero* comporterebbe una limitazione, in contrasto con quanto consentito in tema di società per azioni, che non avrebbe alcuna base razionale, in un sistema nel quale la disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata a principi meno rigidi di quelli posti a fondamento di quella propria della società per azioni²⁴⁹.

Si deve sottolineare che il gradimento incondizionato e illimitato autorizza l'esercizio del recesso qualunque sia il soggetto legittimato ad esercitarlo: organi sociali, soci o terzi; dove per *organi sociali* devono intendersi gli amministratori, il collegio sindacale o il revisore e la collettività dei soci operante in sede sia assembleare che extrassembleare e per *soci* uno o più membri della compagine sociale²⁵⁰ (chiaramente diversi dal socio dante causa).

²⁴⁸ Tuttavia, si analizza, che le espressioni sono diverse nelle due norme: nell'art. 2355-bis si consente che lo statuto preveda per il trasferimento delle azioni nominative il mero gradimento di organi sociali o di altri soci, a condizione che il rifiuto comporti a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; nell'art. 2469 si consente che lo statuto subordini il trasferimento delle quote al gradimento di organi sociali, di soci o addirittura di terzi, anche senza condizioni o limiti alla sua espressione, se al socio sia concesso il diritto di recedere dalla società

²⁴⁹ Come è noto, le clausole di *mero* gradimento sono ammissibili anche nelle s.p.a., secondo quanto prevede l'art. 2355-bis, il quale condiziona, tuttavia, la loro efficacia alla presenza di *correttivi* obbligatori, quali l'obbligo della società o dei soci di acquistare la partecipazione per il cui trasferimento il *mero* gradimento non sia stato concesso, oppure riconoscendo il diritto di recesso al socio che si veda negare il gradimento al cessionario o all'aspirante acquirente. Nelle s.r.l., invece, le clausole di *mero* gradimento sono pienamente valide ed efficaci, attribuendo ai soci il diritto di recedere dalla società per la semplice presenza nell'atto costitutivo di una simile clausola. v. L. STANGHELLINI, *Commento all'art. 2355-bis c.c.*, in *Azioni, Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 575 ss.; M. MALTONI, *Commento all'art. 2469*, cit., p. 1842.

²⁵⁰ Al riguardo, potrebbe prospettarsi l'interrogativo se sia necessario il loro consenso unanime, ovvero risulti sufficiente una maggioranza qualificata o, al limite, se possa prevedersi il *placet* anche solo di uno o più soci. Tenendo conto della circostanza che la formulazione della disposizione in esame fa riferimento al consenso «di soci» e non «dei soci», deve ritenersi sussistente ampia autonomia statutaria al riguardo. Il socio o i soci titolari del diritto/potere di *placet* potranno essere indicati nominativamente, oppure con riferimento al possesso di determinati requisiti. Cfr. P. REVIGLIONE, *sub. Art. 2468*, ne *Il nuovo diritto societario*, cit, p. 1810. «Si sottolinea che la formulazione dell'art. 2469, comma 2°, la quale esprimendosi in termini di gradimento “di soci” e non “dei soci”, sembra consentire che il potere di concedere tale gradimento possa essere statutariamente configurato anche come prerogativa di alcuni soci soltanto, e dunque come uno dei “diritti particolari” di cui all'art. 2468, comma 3°.»

Nella disciplina delle società a responsabilità limitata la liberalità del legislatore si è spinta ancora oltre, consentendo ai soci di subordinare, mediante previsione statutaria, il trasferimento delle quote al gradimento di un *terzo* estraneo alla società²⁵¹. È evidente il riferimento a persone che intrattengono importanti rapporti con la società.

Tale situazione può comprendersi bene nel particolare contesto in cui si muove la società a responsabilità limitata, che dovrebbe essere caratterizzata da modeste compagini societarie, che legano le sorti dell'impresa, più che alle dimensioni del capitale impiegato.

Proseguendo, l'art. 2469, a differenza dell'art. 2355-*bis* c.c., non prevede a carico della società o dei soci l'obbligo di acquisto della quota alla cui alienazione è stato opposto il rifiuto di gradimento ma attribuisce direttamente al socio alienante il diritto di recedere dalla società, il cui esercizio può passare attraverso la preventiva offerta della quota agli altri soci, in proporzione della quota già posseduta, o ad un terzo, individuato di comune accordo, per approdare infine al rimborso ad opera della società, che attinga eventualmente a riserve disponibili o, addirittura, al capitale, con i conseguenti effetti nel caso di sua riduzione al di sotto del minimo legale.

La sostanziale ed importante differenza, che connota tale istituto nell'ambito della disciplina della società per azioni e in quella della società a responsabilità limitata, consiste nel fatto che nella prima il socio ha il diritto di ottenere, da parte della società o dei soci l'acquisto delle azioni che intende alienare, se l'obbligo di acquisto sia previsto dallo statuto come bilanciamento del potere di rifiutare il gradimento senza alcuna motivazione; nella seconda, invece, la legge non prevede questo obbligo, ma attribuisce al socio alienante solo il diritto di recedere dalla società.

Tuttavia è opinione consolidata che sia legittimo per le s.r.l. prevedere nello statuto l'obbligo di chi oppone il mero rifiuto del gradimento di acquistare la quota oggetto dell'alienazione, e tutto ciò sia perché l'autonomia statutaria dei soci, con la

²⁵¹ Prima della riforma si ammetteva la possibilità che il gradimento, non essendo atto di amministrazione, fosse rimesso ad un terzo, il quale poteva agire come arbitro prescelto dagli interessati, o nel proprio interesse. A maggior ragione dopo la riforma, i patti sociali possono rimettere il gradimento a terzi.

riforma del 2003, è stata ampiamente riconosciuta, e sia perché non esiste alcun ostacolo ad estendere una regola propria di un regime circolatorio più rigoroso²⁵².

L'attuale dettato del comma 1 dell'art. 2469 analogamente al previgente art. 2479 c.c., non detta alcuna disciplina in ordine all'ambito di operatività delle *clausole di prelazione*, in particolare in ordine alla loro operatività limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito, in ordine alla loro efficacia, reale od obbligatoria, in ordine alle conseguenze atte a scaturire dalla loro violazione.

Detto ciò, si deve comunque precisare che nell'atto costitutivo può essere prevista, anche non in relazione al mancato gradimento ad un trasferimento di partecipazioni, una prelazione a vantaggio dei soci, in caso di alienazione della partecipazione.

Con la clausola di prelazione viene imposto al socio che intende vendere le quote, di offrirle preventivamente agli altri soci, preferendo, per lo più a parità di condizioni, questi ultimi rispetto all'eventuale terzo acquirente. La proposta di acquisto indirizzata ai soci beneficiari del patto di prelazione dovrà quindi specificare il prezzo offerto dal terzo, nonché le altre modalità rilevanti del contratto che si intende concludere con lo stesso.

La finalità pratica della clausola è quella di rafforzare la compagine sociale, evitando l'ingresso in società a soggetti estranei, pur senza impedire al socio che intendesse alienare la propria partecipazione di procedere in tal senso.

L'inserimento in uno statuto di s.r.l. di una clausola di prelazione assume (oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi) una rilevanza organizzativa, incidendo sul rapporto tra l'elemento capitalistico e quello personale della società, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di volta in volta più adatta alle esigenze dell'ente;

²⁵² v. *Massima n. I.I.5, Clausola di mero gradimento e obbligo di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo*, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>): «È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia *inter vivos* che *mortis causa*, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell'obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento. In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.»

trattandosi quindi di regola organizzativa della società (e quindi regola di un gruppo organizzato alla quale deve sottostare chiunque voglia entrare a far parte del gruppo stesso) gli effetti della clausola statutaria di prelazione sono opponibili anche al terzo acquirente.

La clausola di prelazione contenuta in uno statuto di s.r.l. non ha fonte legale, ma negoziale; la cessione della partecipazione sociale conclusa violando la clausola di prelazione è quindi inopponibile alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione²⁵³ e determina (in applicazione delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni) l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto dalla violazione stessa²⁵⁴, ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente (non costituendo il diritto di riscatto un rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, bensì una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge)²⁵⁵.

Si tende a ritenere quindi che la clausola di prelazione possa essere liberamente inserita all'interno dello statuto di società a responsabilità limitata²⁵⁶.

²⁵³ Cfr. *La clausola di prelazione nella s.r.l.: brevi spunti – il commento*, di L. Abete, in *Società*, 2015, p. 50. - Trib. Napoli Ordinanza, 03 dicembre 2013. «*Il trasferimento attuato in spregio della prelazione costituisce senz'altro inadempimento del patto, recte del contratto, che, limitatamente e ai fini della cessione delle quote, i soci hanno inteso siglare con la stipula dell'atto costitutivo della società ovvero, eventualmente, con la stipula del patto parasociale. E a tale contratto, ben vero, è indiscutibilmente estranea la società, sicché nessuna delle situazioni soggettive che ne scaturiscono è destinata a radicarsi in capo al medesimo organismo collettivo, che nessuna legittimazione ad agire, pertanto, può addurre.*»

²⁵⁴ La clausola di prelazione essendo inserita nell'atto costitutivo, non ha semplice effetto obbligatorio: l'alienazione compiuta senza rispettare il diritto di prelazione – alienazione che di regola dovrebbe essere valida ed efficace, salvo il risarcimento del danno, dovuto dall'alienante ai titolari della prelazione – nel nostro caso non può conservare validità. La clausola statutaria opera anche nei confronti di coloro che si apprestano a divenir soci, perché fa venir meno il consenso della società alla cessione del rapporto sociale. v. L. SALVATORE, *sub art. 2469*, in *Commentario della società a responsabilità limitata*, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2014, p. 346.

²⁵⁵ Cass. Sez. I, 3 giugno 2014, n. 12370, in *Riv. not.*, 2014, n. 3, p. 573. «*Si riconosce nella clausola statutaria di prelazione – accanto al carattere pattizio, connesso con l'interesse individuale dei soci stipulanti – il carattere sociale dell'interesse (organizzativo) sotteso alla clausola stessa, che è evidentemente proprio della società come tale e trascende l'interesse individuale di ciascuno dei soci. Tale natura di regola organizzativa, del resto, costituisce la ragione per la quale si afferma che gli effetti della clausola statutaria di prelazione siano opponibili anche al terzo acquirente: perché, appunto, si tratta di una regola del gruppo organizzato alla quale non potrebbe non sottostare chiunque volesse entrare a far parte del gruppo.*»

²⁵⁶ v. Trib. Bologna, 18 giugno 2010, in *Gius. Civ.*, 2011, n. 6, p. 1603. «*In una società a responsabilità limitata di piccole dimensioni, caratterizzata dall'intuitus personae, i soci, persone fisiche, possono cedere liberamente le proprie quote a soggetti legati da stretti vincoli parentali e non a società senza il rispetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.*»

Interpretazione probabilmente eccessivamente libera dell'intento, perseguito ed espresso dai soci, con l'apposizione di detta clausola. v. Trib. Cagliari, 28 agosto 2006, del n. 2255, in *Riv. Giur. Sarda*, 2008, n. 2, p. 323.

Si sottolinea, infine, l'opinione secondo cui il diritto di recesso del socio sussista in presenza di clausole di prelazione che non garantiscano al socio cedente la piena realizzazione del corrispettivo atteso, come si verifica nelle clausole di prelazione c.d. *a prezzo amministrato*, proprio in ragione del fatto che esse potrebbero privare il socio cedente di una parte anche significativa del corrispettivo al quale egli avrebbe potuto cedere la propria partecipazione²⁵⁷.

²⁵⁷ Si veda, a tal proposito, la *Massima Notarile n. 86*, 15 novembre 2005, *Clausola di prelazione c.d. "impropria" negli atti costitutivo di s.r.l. (art. 2469 c.c.)* del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>): «Sono efficaci le clausole di prelazione contenute in atti costitutivi di s.r.l. che, con riferimento alla circolazione delle quote, attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In tale ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'art. 2469, comma 2, c.c., il diritto di recesso.»

3.2.2. Il “correttivo” del recesso.

La disciplina contenuta nella disposizione in esame ed in quella cui essa rinvia (art. 2473 c.c.) rappresenta un tentativo di individuare un punto di equilibrio tra tre diversi interessi: quelli che fanno capo al socio, quelli che fanno capo agli altri soci ed infine quelli che si ricollegano alle ragioni dei terzi e dei creditori sociali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il legislatore prefigurando una serie di ipotesi che si caratterizzano per la sostanziale esclusione o limitazione della possibilità del socio di liquidare della propria partecipazione, attribuisce inderogabilmente a quest'ultimo il diritto di recesso²⁵⁸. D'altro canto nel consentire che possano essere stabiliti limiti temporali (non superiori comunque a due anni dalla costituzione della società) per l'esercizio del diritto di recesso si viene a soddisfare l'esigenza degli altri soci a che venga rispettata la buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, impedendo al socio che intenda recedere di tenere comportamenti che possano pregiudicare le posizioni delle altre parti del rapporto sociale stesso²⁵⁹. Infine, le modalità che caratterizzano il rimborso della partecipazione del socio recedente sono preordinate allo scopo di scongiurare in ogni caso la possibilità che la liquidazione della quota avvenga in danno delle posizioni dei terzi e, in particolare, dei creditori sociali²⁶⁰.

²⁵⁸ v. *supra*, par. 3.2.1. in merito alle clausole che prevedono una limitazione della circolazione e che di conseguenza danno adito al diritto di recesso.

²⁵⁹ v. G. C. M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 213; altresì, la Relazione di accompagnamento al decreto legislativo.

²⁶⁰ Così la Relazione alla Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366: «*Si è considerato infatti che in società come quella a responsabilità limitata la partecipazione del socio è ben difficilmente negoziabile sul mercato e che quindi, in caso di sua oppressione da parte della maggioranza, ridotta portata concreta possono assumere rimedi di tipo risarcitorio o invalidante. Perciò la possibilità offerta dalla legge di uscire dalla società da un lato gli consente di sottrarsi a scelte della società che contraddicono i suoi interessi, dall'altro, comportando un impegno economico per la società e per coloro che in essa rimangono, gli offre uno strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza della società: in sostanza, la necessità di questo impegno economico comporta che nel calcolo tra costi e benefici concernenti una decisione che vede contrapposti diversi soci anche di esso si dovrà tener conto. Perciò è di particolare rilievo la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2473, che tende ad assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile al suo valore di mercato; ed introduce un procedimento volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente. Deve anche sottolinearsi che l'ultimo comma dell'art. 2473 trae la logica conseguenza dalla constatazione che nel caso concreto gli altri soci non intendono acquistare la partecipazione del socio receduto per il corrispettivo così determinato, non sono in grado di reperire un terzo a ciò disposto e neppure il rimborso è possibile utilizzando risorse disponibili della società. In tal caso, se vi è una giustificata opposizione dei*

La *ratio* di un correttivo, come quello del recesso, va ricondotta all'esigenza di evitare, al socio cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria partecipazione, di rimanere prigioniero della medesima²⁶¹: esigenza questa perseguita consentendogli di realizzare ugualmente il valore della quota attraverso la sua liquidazione.

Esaminando a questo punto i presupposti di applicazione del recesso si deve dire che il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso quando l'atto costitutivo prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordina il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti, o contiene clausole che pongono condizioni o limiti tali da impedire *nel caso concreto* il trasferimento a causa di morte della partecipazione. Qualora i soci regolamentino l'uscita, che diventa risultato certo, il diritto non ha più ragione di esistere. La certezza oggettiva di poter disinvestire esclude il recesso, viceversa, ogni elemento di incertezza autorizza il recesso.

In merito a quanto sopra esposto si deve precisare che il diritto di recesso viene riconosciuto nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle quote (c.d. clausole *lock-up*), subordini il trasferimento di queste ultime al gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere limiti e condizioni (c.d. clausole di gradimento), ponga condizioni e limiti che, nel caso concreto, impediscano il trasferimento *mortis causa*.

Passando ad altra questione occorre innanzitutto premettere come la configurazione del diritto di recesso nei termini sopra indicati venga mantenuta dal

creditori, ne risulta una situazione in cui né all'interno della società né nel mercato si valuta conveniente fornire la società di mezzi finanziari idonei a consentirne la sana sopravvivenza: in cui cioè il mercato stesso la giudica inefficiente e ritiene che la sua messa in liquidazione non rappresenta una perdita per il sistema economico nel suo complesso.»

²⁶¹ v. G. ZANARONE, *sub art. 2469, Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 580: «Tale *ratio* non viene esplicitata dalla Relazione al decreto legislativo con riferimento alla s.r.l.; ma, a parte il fatto che identica spiegazione viene fornita dalla stessa Relazione in materia di s.p.a., a commento della norma dell'art. 2355-bis, la quale impone (anche) il recesso come contropartita del mero gradimento al trasferimento della partecipazione, motivazione analoga si rintraccia anche a proposito delle s.r.l. in sede di lavori preparatori della riforma: in particolare nella Relazione introduttiva dell'on. Caruso alla seduta congiunta delle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato 12 settembre 2001 per l'esame del disegno di legge delega sulla riforma del diritto societario, laddove, a commento dell'appena introdotta integrazione all'art. 3 del predetto disegno nel senso della nullità di eventuali clausole di intrasferibilità di partecipazioni non collegate al recesso, si afferma che una tale previsione consente di garantire un perdurante gradimento del socio, fra i soci, ma – da altra parte – assicura all'occorrenza facoltà di sganciamento dalla compagine sociale.»

legislatore; in altri termini, si deve precisare, seppur sopra già approfonditamente descritto, che la *ratio* del diritto di recesso è proprio quella di *correggere* eventuali clausole che potrebbero fare in modo che il socio risulti prigioniero della compagine sociale.

Ai sensi dell'art. 2469, comma 1°, c.c., l'atto costitutivo della s.r.l. ammette clausole limitative e/o impeditive varie fino addirittura a prevedere l'inalienabilità assoluta delle quote di partecipazione; per evitare di esporre il socio al rischio di rimanere prigioniero del vincolo sociale contro la sua volontà, lo stesso articolo, al comma 2°, riconosce al socio o agli eredi il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2473 c.c.

La circostanza che nell'atto costitutivo venga introdotta una disposizione che esclude o limita il trasferimento della partecipazione appare di per sé sufficiente a far sorgere in capo a ciascun socio e per tutta la durata della società il diritto di recesso, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione della clausola medesima nel caso concreto.

In merito a quanto sopra appena affermato, e per quel che concerne questa sede, il profilo che si vuole sottolineare, e che ha creato non pochi dubbi, è se il recesso del socio possa essere esercitato solo qualora il *placet* venga negato, ovvero anche a discrezione del socio e a prescindere da una sua preventiva richiesta in tal senso.

La risposta da fornire a tale quesito non è agevole.

Stando alla lettera della norma, sembrerebbe che il diritto di recedere dalla società sorga e possa essere esercitato dai soci per il solo fatto che lo statuto contenga una delle clausole descritte nel secondo comma dell'art. 2469 c.c. Tale soluzione è avvalorata anche dalla lettura della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 6 del 2003, ove si afferma che, in presenza di tali clausole “*spetta inderogabilmente al socio il diritto di recesso*”²⁶². Pertanto si ritiene che il diritto di recesso conferito dalla norma

²⁶² v. G. ZANARONE, *sub art. 2469, Della società a responsabilità limitata. Commentario*, cit., p. 590: «Il diritto di recesso è irrinunciabile non solo perché lo afferma esplicitamente la suddetta Relazione laddove dice che esso spetta “*inderogabilmente*” ai soggetti legittimati, ma anche e soprattutto perché esso risulta voluto in

in esame non sia disponibile né rinunciabile da parte del socio.

L'unica limitazione di tale diritto ammessa dalla disciplina, poiché prevista letteralmente dalla norma, sembrerebbe quella contemplata nell'ultimo capoverso dell'art. 2469, comma 2, c.c., il quale afferma che in presenza di clausole restrittive della libertà di circolazione delle partecipazioni che conferiscono al socio il diritto di recesso, l'atto costitutivo può stabilire un termine, comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale tale diritto non può essere esercitato.

Tuttavia, mentre la soluzione sopra indicata appare convincente nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità assoluta della partecipazione, non altrettanto si può affermare in merito al caso in cui l'atto costitutivo preveda una clausola di gradimento per il trasferimento della partecipazione. In quest'ultimo caso, infatti, l'interesse del socio a liberarsi dalla partecipazione diviene reale soltanto se gli organi sociali, i soci o i terzi, abbiano negato il *placet* del trasferimento.

A favore di tale opinione si è espresso anche il Comitato Triveneto dei Notai per il cui «*il diritto di recesso previsto dal 2° comma dell'articolo 2469 è esercitabile: 1) in qualsiasi momento, nel caso in cui l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni; 2) solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l'atto subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti.*

Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato»²⁶³.

Nella stessa direzione, e contrariamente quindi alla lettura analitica della norma, si è espressa anche la sentenza del Tribunale di Terni, 28 giugno 2010²⁶⁴ la quale afferma: «*La sola presenza nello statuto di una s.r.l. di una clausola di (mero)*

attuazione del già ricordato articolo 3, comma 2°, lettera f, della legge delega, il quale, comminando addirittura la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso, mostrava di ritenere quest'ultimo come ispirato ad esigenze di ordine pubblico, sia pure di protezione.»

²⁶³ v. *Massima n. I.I.13, Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni*, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

²⁶⁴ Trib Terni, 28 giugno 2010, in *Giur. it.*, 2010, p. 2551.

gradimento non dà diritto al socio di recedere, essendo bensì tale diritto ed il suo esercizio ancorati al fatto che il gradimento sia stato in concreto richiesto e negato.»

Tale interpretazione è stata sostenuta, soprattutto, alla luce del testo dell'art. 2355-*bis* che distingue i regimi del recesso dalla s.p.a. nei due casi dell'intrasferibilità: *tout court* delle azioni e di quella condizionata al gradimento della società.

Chi difende tale tesi afferma che apparentemente pare più difficile estendere la suddetta tesi prevista per le s.p.a. alle s.r.l. alla luce dell'art. 2469 c.c. che pone sullo stesso piano le varie clausole limitatrici della libera circolazione delle quote prevedendo *per tutte* il diritto di recesso, e anzi consente una circoscritta deroga al suo esercizio “secco” ammettendo al 2° comma la previsione nell'atto costitutivo di un tetto non superiore a due anni alla sua esercitabilità. Sarebbe quindi, necessaria una soluzione differenziata lessicalmente ma anche giustificata sul piano sostanziale.

Tuttavia l'opinione da considerare come prevalente e con maggiori motivazioni a carico risulta essere l'interpretazione secondo la quale per le clausole che sanciscono un'intrasferibilità assoluta, appare idoneo sostenere che la semplice presenza di suddette clausole nell'atto costitutivo sia sufficiente per esercitare il diritto di recesso, mentre altrettanto non è possibile dirsi per le clausole che subordinano la cessione della quota al mero gradimento della società.

In questo ultimo caso, infatti, l'interesse del socio a liberarsi dal vincolo sociale diviene attuale solo dove il *placet* al trasferimento della partecipazione non venga concesso. Pertanto, non si vede quale sarebbe l'interesse meritevole di tutela qualora il socio decidesse di esercitare il recesso prima o addirittura a prescindere da una richiesta di gradimento²⁶⁵.

Un cenno a parte merita la *clausola limitativa del recesso*, in particolare la parte

²⁶⁵ v. M. MALTONI, *Commento all'art. 2469*, ne *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 1842: «La lettera della norma è tale da suscitare una molteplicità di questioni interpretative, causate forse anche da frettolose interpolazioni dell'articolo in esame durante l'iter di approvazione della legge. È necessario porre in evidenza che la lettera della legge autorizza la conclusione per cui il diritto di recesso spetta al socio in ogni tempo per il solo fatto che nei patti sociali sia presente una clausola del tenore indicato. La soluzione di bilanciamento adottata, se comprensibile nel caso di soggezione alla regola pattizia di intrasferibilità assoluta, risulta eccessiva rispetto allo scopo qualora il limite sia rappresentato da una clausola di gradimento, laddove sarebbe stato maggiormente congruo consentire il recesso solo nel caso di diniego al trasferimento.»

finale del comma 2° dell'art. 2469 c.c. autorizza i patti sociali a porre un limite alla facoltà di esercitare il diritto di recesso, stabilendo una sorte di termine iniziale di efficacia a tale diritto.

Si è già rammentato come il legislatore abbia previsto che l'atto costitutivo possa stabilire un termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato²⁶⁶.

Dubbia è al riguardo la soluzione della questione se detto limite massimo di due anni debba applicarsi, oltre che dal momento della *sottoscrizione* della partecipazione, anche da quello dell'*acquisto*, per analogia di finalità tra le due vicende.

La tesi estensiva, per cui la regola statutaria può operare anche per due anni dall'acquisto, o, per meglio dire, dall'ingresso del socio nella compagine sociale, fa riferimento all'ultimo comma dell'art. 2530 c.c. in materia di trasferimento della quota o delle azioni nelle società cooperative²⁶⁷.

Non si rilevano controindicazioni sistematiche a tale opzione contrattuale: si tratta, in definitiva, di legittimare la limitazione del diritto di recesso in un'ipotesi pienamente assimilabile alla sottoscrizione di un aumento del capitale, forma alternativa di ingresso nella compagine sociale²⁶⁸. Si può anzi sostenere, mediante un procedimento di astrazione dal caso specifico alla regola generale, che la norma consente in linea di principio la facoltà di limitare l'esercizio del diritto di recesso per due anni dall'ingresso in società, in qualunque modo sia avvenuto.

In modo affermativo si è espressa anche una Massima del consiglio notarile di

²⁶⁶ Si tratta di una disposizione prevista anche per le s.p.a. all'art. 2355-*bis* il quale prevede la possibilità di limitare o di vietare il trasferimento delle azioni senza riconoscerne il diritto di recesso per un periodo però diverso rispetto ai due anni previsti per le s.r.l., ossia non superiore a cinque anni. v. L. STANGHELLINI, *Commento all'art. 2355-bis*, cit., p. 570, secondo cui può ritenersi lecita una clausola che preveda un rinnovo automatico del divieto di alienazione, argomentando che «per la sua soppressione occorrerebbe un'esplicita delibera assembleare che priverebbe il socio dissenziente del diritto di recesso cui avrebbe diritto in caso di una delibera che reintroducesse la clausola». Le medesime riflessioni possono estendersi anche alle s.r.l. per le quali, allo stesso modo, non si ritiene ammissibile la possibilità di proroga del vincolo temporale discrezionale al trasferimento indicato dal legislatore.

²⁶⁷ v. L. CALVOSA, *La circolazione della partecipazione cooperativa*, ne *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 2007, p. 871 ss.

²⁶⁸ L'opinione contraria sostiene che tale tesi estensiva appare discutibile non soltanto per la presenza di una diversa formulazione di legge, ma, altresì, in quanto colui che acquista una partecipazione da socio – a differenza del soggetto che sottoscrive una partecipazione – non ha «negoziato» con la società il suo ingresso.

Milano²⁶⁹ che così recita: «*Lo statuto della s.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può prevedere che il termine (massimo) di due anni di “sospensione” del diritto di recesso decorra non solo dall’atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, come letteralmente previsto dall’art. 2469 comma 2, c.c., bensì anche dall’acquisto di una partecipazione già esistente.*

La clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell’atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall’acquisto di una partecipazione già esistente.»

Concludiamo precisando che trattandosi di un termine posto all’esercizio del diritto di recesso, esso dovrebbe ritenersi comprensivo anche dell’eventuale preavviso che l’art. 2473, comma 2, c.c., impone al socio di dare ove la società sia contratta a tempo determinato; ma non del periodo massimo di sei mesi entro il quale la società deve provvedere alla liquidazione della quota ai sensi del terzo comma della citata disposizione^{270 271}.

Il diritto di recesso attribuito al socio dall’art. 2469, comma 2, c.c., deve essere esercitato secondo le regole di diritto previste dall’art. 2473 c.c.²⁷²; pertanto la quota

²⁶⁹ v. *Massima Notarile n. 119*, 5 aprile 2011, *Decorrenza del termine di due anni di “sospensione” del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l. (artt. 2469, 2° comma, c.c.)* del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

²⁷⁰ v. M. MALTONI, *La partecipazione sociale*, cit., p. 232 e R. ROSAPEPE, *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, cit., p. 487.

²⁷¹ In merito a tale tematica si veda, tra gli altri, O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, cit., p. 148 ss. L’autore ritiene dubbia l’applicazione agli eredi della regola secondo cui l’atto costitutivo possa impedire l’esercizio del diritto di recesso per un periodo non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Per effetto di questa regola, infatti, gli eredi si vedrebbero privati sia del diritto a succedere nella partecipazione del *de cuius*, sia di quello di ottenere la sua liquidazione per un periodo di tempo che potrebbe teoricamente estendersi sino a due anni dalla data di apertura della successione.

²⁷² v. P. REVIGLIONE, *Commento all’art. 2473*, cit., p. 1843 ss. «*Il legislatore non disciplina le modalità di esercizio del diritto, attribuendo tale compito ai soci in sede di redazione dell’atto costitutivo. Differente soluzione è per contro delineata in tema di società per azioni, ove sono accuratamente regolate le relative modalità. In difetto di una previsione contenuta nell’atto costitutivo, l’omogeneità di fondo tra la disciplina del recesso in tema di società per azioni ed in tema di società a responsabilità limitata pare dover indurre l’interprete ad applicare per analogia anche la normativa concernente le modalità di esercizio del diritto.*»

dovrà essere liquidata in proporzione al valore pro quota del patrimonio sociale rilevato secondo criteri che tengano conto del valore di mercato che essa aveva al momento in cui il socio ha comunicato la propria intenzione di recedere dalla società (quindi valori correnti e non di bilancio).

La quota di liquidazione può essere determinata mediante l'accordo delle parti o, in caso di disaccordo, la sua determinazione dovrà essere affidata ad un esperto nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 2473, comma 3, c.c. con il compito di redigere una relazione giurata.

Quanto alle modalità del rimborso, innanzitutto la quota di liquidazione deve essere pagata dalla società entro sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione di recesso, inoltre esso potrà avvenire mediante acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo da questi indicato, oppure attingendo al patrimonio sociale, che dovrà allora essere ridotto in misura corrispondente utilizzando prima eventuali riserve disponibili e poi, se necessario e possibile, riducendo il capitale sociale, fermo restando il diritto di opposizione dei creditori, ovvero attraverso la liquidazione della società.

BIBLIOGRAFIA:

Indice della Dottrina

ABETE L., *I diritti particolari attribuibili ai soci di s.r.l.: taluni profili*, in *Le Società*, 2006, p. 295 ss.

ABETE L., *La clausola di prelazione nella Srl: brevi spunti*, in *Le Società*, 2015, n. 1, p. 50.

ALBANESE A., *Cessione del contratto*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 2008, p. 278.

ALLAVENA V., *Trasferimento di quote di S.r.l. e intestazione fiduciaria*, in *Le Società*, 2015, n. 3, p. 333.

ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali*, Milano, 2006, p. 101.

AVAGLIANO M., *Detenzione della maggioranza del capitale e circolazione delle partecipazioni nella s.r.l.: dalle «classi e categorie di partecipazioni» ai «particolari diritti»*, in *S.r.l. artigiana e autonomia statutaria*, in *Quaderni del Notariato*, Milano, 2006, p. 163.

BARTALENA A., *sub Art. 2470*, in AA. VV., *S.r.l. commentario. Dedicato a G. B. Portale*, a cura di A. DOLMETTA – G. PRESTI, Milano, 2011.

BELLE' B., *Misure cautelari e azioni esecutive su partecipazioni societarie*, in *Riv. esecuz. forzata*, 2005, p. 280.

BENZAZZO P., *La “nuova” s.r.l. tra rivoluzione e continuità. Il ruolo degli interpreti*, in *Riv. soc.*, 2006, Fascicolo 4, p. 647.

BIANCA C.M., *Diritto civile. 3. Il contratto*, Milano, 2015, p. 724.

BIANCHI L. A., *Articolo 2468, Quote di partecipazione*, in AA. VV., *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. BIANCHI, Milano, 2008, p. 307 ss.

BIONDI B., *Osservazioni circa la natura giuridica della quota di società a responsabilità limitata*, in *Banca, Borsa e Titoli di credito*, 1957, p. 543.

BOCCHINI E., *La pubblicità delle società commerciali. Il procedimento*, Napoli, 1971, p. 38.

BOCCHINI E., *Trasferimenti di quote di s.r.l.: “deposito” o “iscrizione” nel registro delle imprese? Il problema delle sanzioni*”, in *Le Società*, 2009, n. 5, p. 541.

BUONOCORE V., *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, p. 136.

BUSANI A., *La s.r.l.*, Milano, 2003, p. 219.

BUSANI A., *Partita aperta sui «diritti particolari»*, ne *Il sole 24 ore*, 12 marzo 2002, p. 26.

CAGNASSO O., *La società a responsabilità limitata*, V, Padova, 2007, p. 12.

CALVOSA L., *La circolazione della partecipazione cooperativa*, ne *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 2007, p. 871 ss.

CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, 2002, p. 551.

CAMPOBASSO G., *Diritto commerciale*, vol. 2, VII edizione, Torino, 2009.

CARBONE V., *Applicabilità del divieto di concessione di prestiti o garanzie all’acquisto di quote di s.r.l.*, in *Le Società*, 2004, n. 9, p. 1111.

CARBONE V., *Espropriazione di quota di s.r.l. fallita*, in *Le Società*, 2010, n. 2, p.

174.

CARNELUTTI F., *Sulla distinzione tra quote ed azioni delle società commerciali*, in *Riv. dir. comm.*, 1915, II, p. 320.

CIVERRA E., *Cessione di partecipazioni di s.r.l.: ritorno al passato?* in *Le Società*, 2008, n. 12, p. 1547.

COSTI R., *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *Giur. comm.*, 2004, n. 1, p. 203.

COTTINO G., *Diritto societario*, Padova, 2006, p. 597 ss.

DACCO A., *I diritti particolari del socio nella s.r.l.*, ne *Il nuovo diritto delle società*, 2006.

DANOVI A., *La riforma del diritto societario*, in *Rivista dei dottori commercialisti*, 2007, p. 26.

DE LUCA N., «Buona fede» e conflitto nell'attribuzione di quote s.r.l., in *Riv. soc.*, 2007, Fascicolo 2, p. 518.

DE STASIO V., *Commento all'art. 2468*, in *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2006, p. 123 ss.

DE STASIO V., *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano, 2008.

DE STASIO V., *sub. Art. 2470*, in *Commentario S.r.l. dedicato a Portale*, Milano, 2011, p. 350.

DI CATALDO V., *Società a responsabilità limitata e autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse poco utile*, in *RDS*, 2011, III, p. 561 ss.

DI PACE M., *Le problematiche della disciplina della s.r.l. tuttora aperte all'indomani del D.Lgs. n. 37/2004*, in *Le Società*, 2004, n. 2, p. 833.

DOLMETTA A., *Sul "tipo" S.r.l.*, in AA. VV., *S.r.l. Commentario. Dedicato a G. B. Portale*, a cura di A. DOLMETTA – G. PRESTI, Milano, 2011, p. 22.

DONATIVI V., *Dal libro dei soci al registro delle imprese: profili sistematici*, in *Le Società*, 2009, p. 1351.

DONATIVI V., *Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative*, in *Le Società*, 2009, n. 4, p. 410.

FARENGA L., *I contratti parasociali*, Milano, 1987, p. 102.

FELLER A., *Articolo 2469, Trasferimento delle partecipazioni*, in AA.VV., *Commentario alla riforma delle società. Società a responsabilità limitata*, a cura di L. A. BIANCHI, Milano, 2008, p. 340 ss.

FERRARI M.P., *Il sequestro conservativo di quote di S.r.l. oggetto di intestazione fiduciaria*, in *Le Società*, 2015, n. 3, p. 343.

FERRARO P. P., *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, Milano, 2012.

FERRO-LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano, 2001, p. 219.

FURGIUELE L., *Trasferimento della partecipazione e legittimazione nelle società di capitali*, Milano, 2013.

GALGANO F., *Diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo II, Padova, 1991, p. 442.

GALGANO F., *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 1996.

GALGANO F., *Diritto commerciale. Le società*, Bologna, 2013.

GALLETTI D., *Commento all'art. 2469*, in AA.VV., *Codice commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Torino, 2007.

GATTONI C., *sub Art. 2470*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, a cura di M. Notari, Milano, 2008, p. 376.

GENNARI F., *La società a responsabilità limitata*, Milano, 1999, p. 93.

GHIONNI P., *Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e intrasferibilità delle quote*, Torino, 2011, II edizione, p. 212.

GIAMPAOLINO C.F., *Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali*, in *Riv. soc.*, 2008, p. 148 ss.

GIRELLO G., *La nuova s.r.l.: un modello statutario*, in *Le società*, 2003, n. 2, p. 164.

GOBIO CASALI P., *Sulle modalità di espropriazione della quota di s.r.l.*, in *Giur. it.*, 2013, II, p. 864.

GUIDOTTI R., *Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 733 ss.

IBBA C., *Domande giudiziali aventi ad oggetto quote di s.r.l., funzione "prenotativa" dell'iscrizione e principio di uguaglianza*, in *Riv. dir. soc.*, 2014, n. 3, p. 398.

IBBA C., *La società a responsabilità limitata con un solo socio*, Torino, 1995.

KUTUFA' I., *Autonomia statutaria e libro dei soci nella s.r.l.: dalla (re)introduzione convenzionale all'applicazione differenziata del regime di legittimazione*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2013, n. 19, p. 168.

KUTUFA' I., *Azioni non emesse e autonomia nella circolazione*, Torino, 2013.

KUTUFA' I., *Osservazioni in tema di obblighi e responsabilità per la tenuta del libro*

dei soci, in *Giur. comm.*, 2009, n. 6, p. 1127 ss.

LIMITONE G., *La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica di attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco)*, in *Le Società*, 2008, p. 1556.

LUONI S., *Trasferimento di quota e sua iscrivibilità: una fattispecie dai contorni controversi*, in *Giur. it.*, 2011, III, p. 1557.

MACCARONE E., *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Riv. not.*, 2008, p. 533.

MACCHIARELLI P., *La s.r.l. unipersonale*, in *Riv. not.*, 1994, I, p. 987.

MALTONI M., *Art. 2469 – Trasferimento delle partecipazioni*, ne *Il nuovo diritto delle società*, Padova, 2005, VOLUME III, p. 1841.

MALTONI M., *La partecipazione sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, Caccavale-Magliulo-Maltoni-Tassinari, Milano, 2007.

MARASA' G., *La s.r.l. come società di capitali e i suoi caratteri distintivi dalla s.p.a.*, in *Studium Juris*, 2004, p. 301 ss.

MARASA' G., *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e sue conseguenze*, in *Rivista del diritto civile*, 2009, II, p. 647.

MARGIOTTA G., *La divisibilità e la cessione parziale della quota di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006, n. 4, p. 425.

MAUGERI M., *Partecipazione sociale e attività di impresa. Profili ricostruttivi*, Milano, 2008.

MAUGERI M., *Quali diritti particolari per il socio di società a responsabilità*

limitata? in *Riv. soc.*, 2004, p. 1487 ss.

MAZZON R., *Le società a responsabilità limitata*, Lavis (TN), 2013, p. 66.

MEOLI M., *La cessione di partecipazioni. Aspetti civilistici, fiscali e procedurali*, Padova, 2008, p. 93.

MIOLA M., *Legal Capital and Limited Liability Companies: the European Perspective*, in *European Company and Financial Law*, Edited by Koen Jeens, 2005, p. 413-486.

MIRONE A., *Relazione illustrativa al progetto di legge delega a cura di A. MIRONE*, in *Riv. soc.*, 2000, p. 14 ss.

MONDANI A., *Il trasferimento della quota munita di diritti particolari*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2010, I, p.469.

MONTALENTI P., *Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: bilanci, prospettive, proposte di restyling*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 1068.

NOTARI M., *Diritti «particolari» dei soci e categorie «speciali» di partecipazione*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2003, II, p. 331.

OLIVIERI G., *sub Art. 2469 in S.r.l. commentario, Dedicato a PORTALE*, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, p. 320.

PAOLUCCI L.F., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, vol. 17, p. 274.

PERRINO M., *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 1124 ss.

PERRINO M., *La «rilevanza del socio» nella s.r.l.: recesso, diritti particolari*,

esclusione, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 810.

PETRELLI G., *La soppressione del libro soci delle s.r.l.*, in *Le società*, 2009, n. 4, p. 431.

PINNARO M., *Trasferimento delle partecipazioni*, in *Commentario Niccolini – Stagno d’Alcontres*, vol. III, p. 1504.

PLATANIA F., *Il sequestro ed il pignoramento delle azioni e quote*, in *Le Società*, 2003, n. 11, p. 1452.

PORTALE G.B., *Osservazioni sullo schema di decreto delegato in tema di riforma delle società di capitali*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, p. 714, sub. Art. 2468.

RACUGNO G., *Operazioni sulle proprie partecipazioni nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, n. 2bis, p. 373.

RESCIGNO P., *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, diretto da P. Rescigno, coordinato da M. IEVA, Padova, 2010.

RESCIO G.A., *La nuova disciplina della s.r.l.: l’autonomia statutaria e le decisioni dei soci*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Di Cagno, Bari, 2004, p. 169.

RESCIO G.A., *Soppressione del libro soci: ulteriori riflessioni*, in *Le Società*, 2009, p. 1507.

REVIGLIONE P., *sub artt. 2468-2469-2470*, ne *Il nuovo diritto societario*. Commentario diretto da Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2008.

REVIGLIONE P., *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano, 1998, p. 10.

RIVOLTA G.C.M., *La partecipazione sociale*, Milano, 1965.

RIVOLTA G.C.M., *La società a responsabilità limitata*, Milano, 1982, p. 215.

ROSAPEPE R., *Appunti su alcuni aspetti della nuova disciplina della partecipazione sociale nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 2003, I, p. 479.

RUSSO R., *Questioni in tema di divieto di patto commissorio e cessione di partecipazioni societarie*, in *Giur. it.*, 2014, n. 3, p. 2782.

SALAFIA V., *Clausola di gradimento nella circolazione di azioni e quote di s.r.l.*, in *Le Società*, 2006, n. 9, p. 1078.

SALAFIA V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, n. 1, p. 7.

SALAFIA V., *La cessione di quote del capitale della s.r.l.*, in *Le società*, 2012, n. 7, p. 775.

SALAFIA V., *La nuova s.r.l. tra autonomia statutaria e norme imperative*, in *Le Società*, 2009, IV, p. 437.

SALAFIA V., *La svalutazione del libro soci nelle società di capitali*, in *Le Società*, 2009, p. 869.

SALVATORE L., *sub Art. 2469*, in *Commentario della società a responsabilità limitata*, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2014, p. 342.

SALANITRO N., *I vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2004, I, p.5.

SANTAGATA R., *I diritti particolari dei soci*, in AA. VV., *S.r.l. commentario. Dedicato a G. B. Portale*, a cura di DOLMETTA A. – PRESTI G., Milano. 2011, p. 284 ss.

SANTINI G., *Società a responsabilità limitata*, Bologna, 1971, p. 103.

SANTONI G., *Le quote di partecipazione nella s.r.l.*, in AA. VV., ne *Il nuovo diritto delle società*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, vol. III, Torino, 2006.

SANTORO V., *I conferimenti e le quote nella società a responsabilità limitata*, ne *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di Santoro, Milano, 2003, p. 101.

SANTORO V., *La nuova disciplina delle società a responsabilità limitata*, Milano, 2003, p. 103.

SANTOSUSSO D., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 203.

SANTUS A. – DE MARCHI G., *Sui «diritti particolari» del socio della nuova s.r.l.*, in *Riv. not.*, 2004, p. 75 ss.

SCIALOJA A., *Sull'ammissibilità di nuove forme di s.r.l.*, in *Atti del primo congresso nazionale delle società anonime*, Torino, 1911, p. 218.

SCIARRONE ALIBRANDI A., *sub. Art. 2469, Il trasferimento mortis causa delle quote*, in *S.r.l. commentario, Dedicato a Portale*, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, p. 436 ss.

SOLINAS G., *Il trasferimento della partecipazione del socio d'opera*, in *Commentario delle società*, GRIPPO G. (a cura di), II, Torino, p. 1016.

SPADA P., *C'era una volta la società...*, in *Riv. not.*, 2004, I, p. 11.

SPADA P., *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 489 ss.

SPADA P., *La «legge Mancino» e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzione di polizia*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, I, p. 325.

SPADA P., *Una «postilla» in tema di cessione di quote con firma digitale*, in *Notariato*, 2008, p. 538.

SPANO E., *Prime riflessioni sulla nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, n. 9, p. 1184.

SPERANZIN M., *La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non domino e pubblicità commerciale*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2007, p. 435.

STABILINI A., *Modalità di esecuzione di un sequestro giudiziario di quote di una s.r.l.*, in *Le Società*, 2011, n. 9, p. 1103.

STANGHELLINI L., *Commento all'art. 2355-bis c.c.*, in *Azioni, Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, p. 575 ss.

STELLA RICHTER M. jr, *La società a responsabilità limitata. disposizioni generali, conferimenti e quote*, in AA. VV., *Diritto delle società di capitali [Manuale breve]*, Milano, 2008, p. 292.

TASSINARI F., *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2003, p. 1405 ss.

TRICOLI A., *Sull'ammissibilità di quote di s.r.l. dotate di particolari diritti*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 1047.

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, Artt. 2462 – 2474, ne *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESIGER, diretto da F.D. BUSNELLI,

I, Milano, 2010.

ZANARONE G., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, Fascicolo 1, p. 58.

ZANARONE G., *La nuova S.r.l. fra società di persone e società di capitali*, in AA.VV., *La riforma del diritto societario, Atti del Convegno di Courmayeur, (27 e 28 settembre 2002)*, Milano, 2003, p. 236.

ZANARONE G., *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, p. 231.

ZANARONE G., *La società a responsabilità limitata*, in *Diritto commerciale – sesta edizione*, Parma, 2010, p. 372.

ZANARONE G., *La tutela dei soci di minoranza nella nuova s.r.l.*, in *Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario*, Padova, 2004, p. 353.

ZANARONE G., *Società a responsabilità limitata*, in *Trattato dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia*, diretto da F. Galgano, VIII, Bologna, 1985, p. 59.

ZANARONE G., *Il codice civile. Commentario*, Milano, 2010, p. 551.

Indice della Giurisprudenza

Corte di Appello di Bologna, 23 ottobre 1996, in *Giur. comm.*, 1997, II, p. 730.

Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Giur. it.*, 2000, p. 2309.

Trib. Napoli, 11 marzo 2002, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2004, II, p. 64.

Corte di Appello di Bologna, 10 gennaio 2003, in *Le Società*, 2004, n. 2, p. 194.

Corte di Appello di Milano, 8 Aprile 2003, in *Le società*, 2004, n. 7, p.868.

Trib. Padova, 14 aprile 2003, in *Le Società*, 2003, n. 10, p. 1382.

Cass. Civ., 20 febbraio 2004, in *Le Società*, 2004, n. 8, p. 969.

Cass. Civ., sez I, 14 maggio 2004, in *Le Società*, 2004, n. 9, p. 1111.

Trib. Ferrara, 9 maggio 2005, in *Le Società*, 2006, n. 4, p. 488.

Cass. Civ., 13 maggio 2005, in *Le Società*, 2006, n. 8, p. 992.

Trib. Marsala, 7 giugno 2005, in *Le Società*, 2006, n. 8, p. 1023.

Trib. Milano, 15 febbraio 2006, in *Giur.it.*, 2006, 757.

Trib. Cagliari, 28 agosto 2006, n. 2255, in *Riv. Giur. Sarda*, 2008, n. 2, p. 323.

Trib. Padova, 16 febbraio 2007, in *Le Società*, 2008, p. 327.

Corte di Appello di Milano, 28 gennaio 2009, in *Le Società*, 2010, n. 3, p. 339.

Trib. Vicenza, 21 aprile 2009, in *Le Società*, 2009, n. 6, p. 738.

Trib. Verona 14 settembre 2009 in *Le Società*, 2009, n. 12, p. 1497.

Trib. Vicenza, 23 novembre 2009, in *Le Società*, 2010, n. 7, p. 835.

Cass. civ., sez III, 21 dicembre 2009, in *Le Società*, 2010, n. 2, p. 174.

Trib. di S.M. Capua Vetere, 7 giugno 2010, in *Le Società*, 2011, n. 9, p. 963.

Trib. Bologna, 18 giugno 2010, in *Gius. Civ.*, 2011, n. 6, p. 1603.

Trib. di Terni, 28 giugno 2010, in *Giur. it.*, 2010, n. 3, p. 2551.

Trib. Milano, 28 giugno 2011, in *Le Società*, 2011, n. 11, p. 1266.

Trib. Milano, 5 luglio 2011, in *Le Società*, 2012, p. 605.

Trib. Milano, 9 febbraio 2012, in *Le Società*, 2014, n. 4, p. 369.

Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in *Giur. it.*, 2014, n. 12, p. 2782.

Trib. Napoli, 3 dicembre 2013, in *Le Società*, 2015, p. 50.

Cass. Civ., 7 marzo 2014, n. 5407, in *Le Società*, 2015, n. 3, p. 333.

Cass. Civ., 16 maggio 2014, n. 10826, in *Dir. fall.*, 2015, n. 2, p. 20838.

Cass., Sezione I, 3 giugno 2014, n. 12370, in *Riv. not.*, 2014, n. 3, p. 573.

Cass. Civ., 18 giugno 2014, n. 13903, in *Le Società*, 2015, n. 3, p. 343.

Trib. Milano, 27 ottobre 2014, in *Giur. it.*, 2015, n. 3, p. 656.

Indice dei Documenti

Massima Notarile n.10, 04 marzo 2004, Legittimazione dell'acquirente di

partecipazioni in s.r.l. (art. 2470 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 31, 19 novembre 2004, Introduzione o rimozione di limitazioni

alla circolazione di partecipazioni di s.r.l. (artt. 2469 e 2473 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 39, 19 novembre 2004, Diritti particolari dei soci nelle s.r.l. (art.

2468, comma 3, c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 86, 15 novembre 2005, Clausola di prelazione c.d. "impropria"

negli atti costitutivo di s.r.l. (art. 2469 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 95, 10 marzo 2009, Clausole limitative della circolazione di

partecipazioni sociali applicabili solo a determinate categorie di azioni o a singoli soci (artt. 2348, 2355-bis, 2468 e 2469 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 115, 10 marzo 2009, Clausole statutarie sul libro dei soci nella

s.r.l. dopo il d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (artt. 2470, 2478 e 2479-bis c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima Notarile n. 119, 5 aprile 2011, Decorrenza del termine di due anni di “sospensione” del diritto di recesso, in caso di gradimento mero o intrasferibilità delle partecipazioni di s.r.l. (artt. 2469, 2° comma, c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società (reperibile sul sito <http://www.consiglionotarilemilano.it>).

Massima n. I.I.5, Clausola di mero gradimento e obbligo di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

Massima n. I.I.10, Diritti particolari e alienazione della partecipazione, del Comitato triveneto dei notai, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

Massima n. I.I.11, Diritti particolari e qualifica di socio, del Comitato triveneto dei notai, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

Massima n. I.I.12, Esempio di diritti particolari attribuibili ai soci, del Comitato triveneto dei notai, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

Massima n. I.I.13, Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

Massima n. I.I.14, Diritti degli eredi in caso di intrasferibilità delle partecipazioni a causa di morte, del Comitato triveneto dei notai, (reperibile sul sito <http://www.notaitriveneto.it/>).

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Notaio sicurezza giuridica sviluppo economico*, Roma, 2007, p. 18.

Circolare del CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI, 18 settembre 2008, n. 5/IR.

Circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008, AGENZIA DELLE ENTRATE, reperibile su <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Circolare n. 2453 emessa da UnionCamere in data 11/02/2009 , reperibile sul sito <http://www.fe.camcom.it/>.

Circolare Assonime n. 21 del 18/05/2009, reperibile sul sito <http://www.assonime.it>.

Relazione Ministeriale alla Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, reperibile su www.tuttocamere.it/files/dirsoc/RDS_RELAZIONE_Cod_Civ_pdf.

DI MAGGIO E., *Limiti alla circolazione delle partecipazioni*, Napoli 21 gennaio 2011, reperibile sul sito www.fondazioneecasale.it.

ONZA M., *La circolazione della quota liberata (o da liberarsi) del socio d'opera e*

servizi nella S.r.l., Convegno di studi 26 gennaio 2007 – Università degli studi di Cassino – Facoltà di Giurisprudenza – (reperibile sul sito <http://economiaediritto.unimc.it>).

VENTURI C., *Le quote nella nuova società a responsabilità limitata*, reperibile sul sito http://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/SRL_Quote.pdf.